

*Testo originale*

## **Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli**

Concluso il 21 giugno 1999  
Approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999<sup>1</sup>  
Ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000  
Entrato in vigore il 1° giugno 2002  
(Stato 1° aprile 2011)

---

*La Confederazione Svizzera,*  
di seguito denominata « la Svizzera », da un lato, e

*La Comunità europea*<sup>2</sup>,  
di seguito denominata « la Comunità », dall'altro,  
di seguito denominate « le Parti »,

risolte ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

considerando che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972<sup>3</sup>, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**            Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.
2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1–24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci<sup>3</sup>. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.
3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2<sup>5</sup> dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

RU **2002** 2147; FF **1999** 5092

<sup>1</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. d del DF dell'8 ott. 1999 (RU **2002** 1527).

<sup>2</sup> Ora: Unione europea

<sup>3</sup> RS **0.632.401**

<sup>4</sup> RS **0.632.11**

<sup>5</sup> RS **0.632.401.2**

**Art. 2** Concessioni tariffarie

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.
2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

**Art. 3** Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

**Art. 4** Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3<sup>6</sup> dell'Accordo di libero scambio.

**Art. 5** Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:

Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali

Allegato 6 relativo al settore delle sementi

Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

**Art. 6** Comitato misto per l'agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.
2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

<sup>6</sup> RS 0.632.401.3

3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.
4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
5. Il Comitato delibera all'unanimità.
6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.
7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

**Art. 7** Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

**Art. 8** Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.
2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

**Art. 9** Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

**Art. 10** Misure di salvaguardia

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati:

- a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure:
- se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi;
  - se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile;
  - fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate;
  - in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;
- b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

#### **Art. 11<sup>7</sup>** Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati e le appendici degli allegati dell'Accordo.

#### **Art. 12** Revisione

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.
2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.
3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

#### **Art. 13** Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.
2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.
3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

**Art. 14** Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

**Art. 15** Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

**Art. 16** Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

**Art. 17** Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti:

- Accordo sul commercio di prodotti agricoli,
- Accordo sulla libera circolazione delle persone<sup>8</sup>,
- Accordo sul trasporto aereo<sup>9</sup>,
- Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia<sup>10</sup>,
- Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità<sup>11</sup>,
- Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici<sup>12</sup>,
- Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica<sup>13</sup>.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

<sup>8</sup> RS 0.142.112.681

<sup>9</sup> RS 0.748.127.192.68

<sup>10</sup> RS 0.740.72

<sup>11</sup> RS 0.946.526.81

<sup>12</sup> RS 0.172.052.68

<sup>13</sup> [RU 2002 1998]

3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin  
Joseph Deiss

Per la Comunità europea:

Joschka Fischer  
Hans van den Broek

**Indice**

<i>Allegato 1</i>	Concessioni della Svizzera
<i>Allegato 2</i>	Concessioni della Comunità
<i>Allegato 3</i>	
<i>Allegato 4</i>	Relativo al settore fitosanitario
	Appendice 1 Vegetali, prodotti vegetali ed altri oggetti
	Appendice 2 Riferimenti legislativi
	Appendice 3 Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari
	Appendice 4 Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari
	Appendice 5 Scambio di dati
<i>Allegato 5</i>	Concernente l'alimentazione degli animali
	Appendice 1 Disposizioni della Comunità
	Appendice 2 Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9
<i>Allegato 6</i>	Relativo al settore delle sementi
	Appendice 1 Legislazioni
	Appendice 2 Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 3
	Appendice 3 Deroghe
	Appendice 4 Elenco dei paesi terzi
<i>Allegato 7</i>	Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli
	Appendice 1 Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli
	Appendice 2 Denominazioni protette di cui all'articolo 6
	Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25
	Appendice 4 Relativa all'articolo 2
	Appendice 5 Disposizioni particolari di cui all'articolo 3 lettere a) e b)
<i>Allegato 8</i>	Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino
	Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità
	Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera
	Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità
	Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera
	Appendice 5 Relativa all'articolo 2
<i>Allegato 9</i>	Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
	Appendice 1 Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico
	Appendice 2 Modalità di applicazione
<i>Allegato 10</i>	Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi
	Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10
<i>Allegato 11</i>	Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale
	Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie
	Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato
	Appendice 3 Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

- 
- Appendice 4 Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi
  - Appendice 5 Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni
  - Appendice 6 Prodotti animali
  - Appendice 7 Autorità competenti
  - Appendice 8 Adeguamento alle condizioni regionali
  - Appendice 9 Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche
  - Appendice 10 Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni
  - Appendice 11 Punti di contatto



*Allegato 1<sup>14</sup>***Concessioni della Svizzera**

La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0101 90 95	Cavalli vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e gli animali destinati alla macellazione) (in numero di capi)	0.00	100 capi
0204 50 10	Carni caprine, fresche, refrigerate o congelate	40.—	100
0207 14 81	Petti di galli e di galline, congelati	15.—	2 100
0207 14 91	Pezzi e frattaglie commestibili di galli e di galline, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15.—	1 200
0207 27 81	Petti di tacchini e di tacchine, congelati	15.—	800
0207 27 91	Pezzi e frattaglie commestibili di tacchini e di tacchine, compresi i fegati (esclusi i petti), congelati	15.—	600
0207 33 11	Anatre, intere, congelate	15.—	700
0207 34 00	Fegati grassi di anatre, di oche o di faraone, freschi o refrigerati	9.5	20
0207 36 91	Pezzi e frattaglie commestibili di anatre, di oche o di faraone, congelati (esclusi i fegati grassi)	15.—	100
0208 10 00	Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate	11.—	1 700
0208 90 10	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escluse quelle di lepri e di cinghiali)	0.00	100
ex 0210 11 91	Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati	esente	1 000 <sup>1</sup>
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, in salamoia e affumicato	esente	
0210 20 10	Carni secche della specie bovina	esente	200 <sup>2</sup>
ex 0407 00 10	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte	47.—	150
ex 0409 00 00	Miele naturale di acacia	8.—	200

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU 2010 251 249, FF 2008 885).

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 0409 00 00	Miele naturale diverso da quello di acacia	26.—	50
0602 10 00	Talee senza radici e marze	esente	illimitato
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	3
0602 20 11	– innestati, con radici nude		
0602 20 19	– innestati, con zolla		
0602 20 21	– non innestati, con radici nude		
0602 20 29	– non innestati, con zolla		
	Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa):	esente	3
0602 20 31	– innestati, con radici nude		
0602 20 39	– innestati, con zolla		
0602 20 41	– non innestati, con radici nude		
0602 20 49	– non innestati, con zolla		
	Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile:	esente	illimitato
0602 20 51	– con radici nude		
0602 20 59	– altri		
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude:	esente	3
0602 20 71	– di frutta a granella		
0602 20 72	– di frutta a nocciolo		
0602 20 79	– altri	esente	illimitato
	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla:	esente	3
0602 20 81	– di frutta a granella		
0602 20 82	– di frutta a nocciolo		
0602 20 89	– altri	esente	illimitato
0602 30 00	Rododendri e azalee, anche innestati	esente	illimitato
	Rosai, anche innestati:	esente	illimitato
0602 40 10	– rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici		
	– altri:		
0602 40 91	– con radici nude		
0602 40 99	– altri, con zolla		
	Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio):	esente	illimitato
0602 90 11	– piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli		
0602 90 12	– bianco di funghi (micelio)		
0602 90 19	– altri		
	Altre piante vive (comprese le loro radici):	esente	illimitato
0602 90 91	– con radici nude		
0602 90 99	– altre, con zolla		
0603 11 10	Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre	esente	1 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0603 12 10	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 13 10	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre		
0603 14 10	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre:		
0603 19 11	– legnosi		
0603 19 19	– altri		
0603 12 30	Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile	esente	illimitato
0603 13 30	Orchidee, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 14 30	Crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
0603 19 30	Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile		
	Fiori e boccioli di fiori (diversi da garofani, rose, orchidee e crisantemi), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile:		illimitato
0603 19 31	– legnosi		
0603 19 39	– altri		
	Pomodori, freschi o refrigerati:	esente	10 000
	– pomodori ciliegia (cherry):		
0702 00 10	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– pomodori peretti (di forma allungata):		
0702 00 20	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosì):		
0702 00 30	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	– altri:		
0702 00 90	– dal 21 ottobre al 30 aprile		
	Lattuga iceberg, senza corona:	esente	2 000
0705 11 11	– dal 1° gennaio alla fine di febbraio		
	Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate:	esente	2 000
0705 21 10	– dal 21 maggio al 30 settembre		
0707 00 10	Cetrioli per insalata, dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	200
0707 00 30	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile	5.—	100
0707 00 31	Cetrioli per conserva, di lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre	5.—	2 100

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0707 00 50	Cetriolini, freschi o refrigerati	3.50	800
0709 30 10	Melanzane, fresche o refrigerate: – dal 16 ottobre al 31 maggio	esente	1 000
0709 51 00	Funghi, freschi o refrigerati, del genere	esente	illimitato
0709 59 00	<i>Agaricus</i> o altri, esclusi i tartufi		
0709 60 11	Peperoni, freschi o refrigerati: – dal 1° novembre al 31 marzo	2.50	illimitato
0709 60 12	Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre	5.—	1 300
	Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: – dal 31 ottobre al 19 aprile	esente	2 000
0709 90 50			
ex 0710 80 90	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0711 90 90	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati (p. es. con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	0.00	150
0712 20 00	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	0.00	100
0713 10 11	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati, per l'alimentazione di animali	Riduzione di 0.90 sul dazio applicato	1 000
0713 10 19	Piselli ( <i>Pisum sativum</i> ), secchi, sgranati, in grani interi, non lavorati (esclusi quelli per l'alimentazione di animali, per usi tecnici o per la fabbricazione della birra)	0.00	1 000
	Nocciole ( <i>Corylus</i> spp.), fresche o secche: – con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli	esente	illimitato
0802 21 90			
0802 22 90	– con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli		
0802 32 90	Noci	esente	100
ex 0802 90 90	Pinoli, freschi o secchi	esente	illimitato
0805 10 00	Arance, fresche o secche	esente	illimitato
0805 20 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi	esente	illimitato
0807 11 00	Cocomeri, freschi	esente	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0807 19 00	Meloni, freschi, diversi dai cocomeri	esente	illimitato
0809 10 11	Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: – dal 1° settembre al 30 giugno	esente	2 100
0809 10 91	in altro imballaggio: – dal 1° settembre al 30 giugno		
0809 40 13	Prugne fresche, in imballaggio aperto, dal 1° luglio al 30 settembre	0.00	600
0810 10 10	Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio	esente	10 000
0810 10 11	Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto	0.00	200
0810 20 11	Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre	0.00	250
0810 50 00	Kiwi, freschi	esente	illimitato
ex 0811 10 00	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinate alla lavorazione industriale	10.—	1 000
ex 0811 20 90	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, all'ingrosso, destinati alla lavorazione industriale	10.—	1 200
0811 90 10	Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0.00	200
0811 90 90	Frutta commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (esclusi fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, uva spina, mirtilli e frutta tropicali)	0.00	1 000
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , essiccati, tritati o polverizzati, lavorati	0.00	150
0910 20 00	Zafferano	esente	illimitato
1001 90 60	Frumento e frumento segalato (escluso il frumento duro), denaturati, per l'alimentazione animale	Riduzione di 0.60 sul dazio applicato	50 000
1005 90 30	Granturco per l'alimentazione animale	Riduzione di 0.50 sul dazio applicato	13 000

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
	Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione animale:		
1509 10 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60 <sup>4</sup>	illimitato
1509 10 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86.70 <sup>4</sup>	illimitato
	Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione animale:		
1509 90 91	– in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2 l	60.60 <sup>4</sup>	illimitato
1509 90 99	– in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti	86.70 <sup>4</sup>	illimitato
ex 0210 19 91	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	3 715
ex 0210 19 91	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		
1601 00 11	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
1601 00 21			
ex 0210 19 91	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 1602 49 10			
	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico:		
2002 10 10	– in recipienti eccedenti 5 kg	2.50	illimitato
2002 10 20	– in recipienti non eccedenti 5 kg	4.50	illimitato
	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi:	esente	illimitato
2002 90 10	– in recipienti eccedenti 5 kg		
2002 90 21	Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25 % o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2002 90 29	Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori:	esente	illimitato
	– in recipienti non eccedenti 5 kg		
2003 10 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	0.00	1 700
	Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
ex 2004 90 18	– in recipienti eccedenti 5 kg	17.50	illimitato
ex 2004 90 49	– in recipienti non eccedenti 5 kg	24.50	illimitato

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
2005 60 10 2005 60 90	Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
2005 70 10 2005 70 90	Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	esente	illimitato
ex 2005 99 11 ex 2005 99 41	Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – in recipienti eccedenti 5 kg – in recipienti non eccedenti 5 kg	17.50 24.50	illimitato illimitato
2008 30 90	Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove	esente	illimitato
2008 50 10	Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	10.—	illimitato
2008 50 90	Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	15.—	illimitato
2008 70 10	Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
2008 70 90	Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	illimitato
ex 2009 39 19	Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole: – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	6.—	illimitato
ex 2009 39 20	– con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati	14.—	illimitato
2204 21 50 2204 29 50	Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: – non eccedente 2 l <sup>5</sup> – eccedente 2 l <sup>5</sup>	8.50 8.50	illimitato illimitato
ex 2204 21 50	Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione <sup>6</sup>	esente	1 000 hl
ex 2204 21 21	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione <sup>7</sup>	esente	500 hl

Voce della tariffa svizzera	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (fr./100 kg peso lordo)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2204 29 21 ex 2204 29 22	Retsina (vino bianco greco), in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione <sup>7</sup> , con titolo alcolometrico volumico: – eccedente 13 % vol. – non eccedente 13 % vol.		
1	Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.		
2	Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CE del 25 gennaio 1972.		
3	Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.		
4	Ivi compreso il contributo al fondo di garanzia per lo stoccaggio obbligatorio.		
5	Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'allegato 7 dell'Accordo.		
6	Descrizione: per «vino di Porto» si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999.		
7	Descrizione: per «retsina» si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'allegato VII, sezione A, punto 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999.		



Allegato 2<sup>15</sup>

## Concessioni della Comunità

La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito:

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0102 90 41	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg	0.00	4 600 capi
0102 90 49			
0102 90 51			
0102 90 59			
0102 90 61			
0102 90 69			
0102 90 71			
0102 90 79			
ex 0210 20 90	Carni della specie bovina, disossate, secche	esente	1 200
ex 0401 30	Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 %	esente	2 000
0403 10	Iogurt		
0402 29 11	Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti», in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % <sup>1</sup>	43.80	illimitato
ex 0404 90 83			
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)	esente	illimitato
0603 11 00	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	esente	illimitato
0603 12 00			
0603 13 00			
0603 14 00			
0603 19			
0701 10 00	Patate da semina, fresche o refrigerate	esente	4 000
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	esente <sup>2</sup>	1 000
0703 10 19	Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati	esente	5 000
0703 90 00			
0704 10 00	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili, ad eccezione dei cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	esente	5 500
0704 90			
0705	Lattughe ( <i>Latuca sativa</i> ) e cicorie ( <i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate	esente	3 000
0706 10 00	Carote e navoni, freschi o refrigerati	esente	5 000

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2008 del Comitato misto per l'agricoltura del 24 giu. 2008, approvata dall'AF il 29 mag. 2008 e in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2010 (RU 2010 251 249, FF 2008 885).

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
0706 90 10	Barbabietola da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, ad eccezione del rafano ( <i>Cochlearia armoracia</i> ), freschi o refrigerati	esente	3 000
0706 90 90			
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esente <sup>2</sup>	1 000
0708 20 00	Fagioli ( <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 30 00	Melanzane, fresche o refrigerate	esente	500
0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati	esente	500
0709 51 00	Funghi e tartufi, freschi o refrigerati	esente	illimitato
0709 59			
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 10	Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalle lattughe ( <i>Lactuca sativa</i> ) e dalle cicorie ( <i>Cichorium</i> spp.)	esente	1 000
0709 90 20	Bietole da costa e cardi	esente	300
0709 90 50	Finocchi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0709 90 70	Zucchine, fresche o refrigerate	esente <sup>2</sup>	1 000
0709 90 90	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	esente	1 000
0710 80 61	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	esente	illimitato
0710 80 69			
0712 90	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi	esente	illimitato
ex 0808 10 80	Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche	esente <sup>2</sup>	3 000
0808 20	Pere e cotogne, fresche	esente <sup>2</sup>	3 000
0809 10 00	Albicocche, fresche	esente <sup>2</sup>	500
0809 20 95	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide ( <i>Prunus cerasus</i> ), fresche	esente <sup>2</sup>	1 500 <sup>3</sup>
0809 40	Prugne e prugnone, fresche	esente <sup>2</sup>	1 000
0810 10 00	Fragole	esente	200
0810 20 10	Lamponi, freschi	esente	100
0810 20 90	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	esente	100
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane	esente	5
1106 30 90	Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8	esente	illimitato
ex 0210 19 50	Prosciutti, in salamoia, disossati, insaccati in vescica o in budello artificiale	esente	1 900
ex 0210 19 81	Pezzo di cotoletta disossato, affumicato		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti di animali delle rubriche da 0101 a 0104, esclusi i cinghiali		
ex 0210 19 81 ex 1602 49 19	Collo di maiale, seccato all'aria, insaporito o non, intero, in pezzi o a fette sottili		
ex 2002 90 91 ex 2002 90 99	Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>4</sup>	esente	illimitato
2003 90 00	Funghi, esclusi quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	esente	illimitato
0710 10 00	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	esente	3 000
2004 10 10 2004 10 99	Patate preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, ad eccezione della farina, semolino o fiocchi		
2005 20 80	Patate preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate		
ex 2005 91 00 ex 2005 99	Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>4</sup>	esente	illimitato
ex 2008 30	Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>4</sup>	esente	illimitato
ex 2008 40	Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>4</sup>	esente	illimitato
ex 2008 50	Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>4</sup>	esente	illimitato
2008 60	Ciliegie, diversamente preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove	esente	500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		
0811 90 80	Ciliegie dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti		

Codice NC	Designazione della merce	Dazio doganale applicabile (euro/100 kg peso netto)	Quantitativo annuo in peso netto (tonnellate)
ex 2008 70	Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>4</sup>	esente	illimitato
ex 2008 80	Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>4</sup>	esente	illimitato
ex 2008 99	Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido <sup>4</sup>	esente	illimitato
ex 2009 19	Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 21 00	Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 29			
ex 2009 31	Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 39			
ex 2009 41	Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 49			
ex 2009 71	Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato
ex 2009 79			
ex 2009 80	Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esente	illimitato

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossicogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

<sup>2</sup> Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

<sup>3</sup> Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

<sup>4</sup> Si veda la dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta.

*Allegato 3<sup>16</sup>*

1. Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armonizzato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppressione dei dazi doganali e dei contingenti.
2. L'Unione europea non applica restituzioni all'esportazione per i formaggi esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all'esportazione<sup>17</sup> per i formaggi esportati nell'Unione europea.
3. Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell'Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due Parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.
4. L'Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.
5. Se in una delle Parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2011 del Comitato misto per l'agricoltura del 31 mar. 2011, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1613).

<sup>17</sup> Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all'esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità.

## Relativo al settore fitosanitario

### Art. 1 Oggetto

(1) Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(2)<sup>18</sup> In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti menzionati nell'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 1.

### Art. 2 Principi

(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(3)<sup>19</sup> Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi che sono stati riconosciuti dalle rispettive autorità. Un elenco di questi organismi, regolarmente aggiornato, può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 3. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

<sup>18</sup> Introdotta dall'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

**Art. 3**

- (1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).
- (2) Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.
- (3) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

**Art. 4** Esigenze regionali

- (1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.
- (2) L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

**Art. 5** Controllo all'importazione

- (1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.
- (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.
- (4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

**Art. 6** Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

**Art. 7** Deroghe

(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

**Art. 8** Controllo congiunto

(1) Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

**Art. 9** Scambi di informazioni

(1) In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

(2) Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

**Art. 10** Gruppo di lavoro «fitosanitario»

(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.



## Vegetali, Prodotti vegetali ed altri oggetti

### A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario

#### 1 Vegetali e prodotti vegetali

##### 1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

*Beta vulgaris* L.

*Camellia* spp.

*Humulus lupulus* L.

*Prunus* L., eccetto *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.

*Rhododendron* spp., eccetto *Rhododendron simsii* Planch.

*Viburnum* spp.

##### 1.2 Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo destinato all'impollinazione

*Amelanchier* Med.

*Chaenomeles* Lindl.

*Crataegus* L.

*Cydonia* Mill.

*Eriobotrya* Lindl.

*Malus* Mill.

*Mespilus* L.

*Pyracantha* Roem.

*Pyrus* L.

*Sorbus* L.

##### 1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto

*Solanum* L. e relativi ibridi

<sup>20</sup> Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 251).

**1.4 Vegetali, esclusi i frutti***Vitis* L.**1.5 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno**

- (a) ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; nonché
- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>21</sup>:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401 30 80	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

<sup>21</sup> GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

**2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti**

**2.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi**

*Abies* Mill.

*Apium graveolens* L.

*Argyranthemum* spp.

*Aster* spp.

*Brassica* spp.

*Castanea* Mill.

*Cucumis* spp.

*Dendranthema* (DC) Des Moul.

*Dianthus* L. e relativi ibridi

*Exacum* spp.

*Fragaria* L.

*Gerbera* Cass.

*Gypsophila* L.

*Impatiens* L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea

*Lactuca* spp.

*Larix* Mill.

*Leucanthemum* L.

*Lupinus* L.

*Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.

*Picea* A. Dietr.

*Pinus* L.

*Platanus* L.

*Populus* L.

*Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L.

*Pseudotsuga* Carr.

*Quercus* L.

*Rubus* L.

*Spinacia* L.

*Tanacetum* L.

*Tsuga* Carr.

*Verbena* L.

nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle *Gramineae*, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

## 2.2 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi

*Solanaceae*, eccetto i vegetali di cui al numero 1.3.

## 2.3 Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o associato

*Araceae*

*Marantaceae*

*Musaceae*

*Persea* spp.

*Strelitziaceae*

## 2.4 Sementi e bulbi destinati all'impianto

*Allium ascalonicum* L.

*Allium cepa* L.

*Allium schoenoprasum* L.

*Helianthus annuus* L.

*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.

*Medicago sativa* L.

*Phaseolus* L.

## 2.5 Vegetali destinati all'impianto

*Allium porrum* L.

Vegetali di *Palmae*, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie:

*Areca catechu* L.

*Arenga pinnata* (Wurmb) Merr.

*Borassus flabellifer* L.

*Brahea* Mart.

*Butia* Becc.

*Calamus merrillii* Becc.  
*Caryota maxima* Blume ex Mart.  
*Caryota cumingii* Lodd. ex Mart.  
*Chamaerops* L.  
*Cocos nucifera* L.  
*Corypha elata* Roxb.  
*Corypha gebang* Mart.  
*Elaeis guineensis* Jacq.  
*Jubaea* Kunth.  
*Livistona* R. Br.  
*Metroxylon sagu* Rottb.  
*Oreodoxa regia* Kunth.  
*Phoenix* L.  
*Sabal* Adans.  
*Syagrus* Mart.  
*Trachycarpus* H. Wendl.  
*Trithrinax* Mart.  
*Washingtonia* Raf.

## 2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto

*Camassia* Lindl.  
*Chionodoxa* Boiss.  
*Crocus flavus* Weston cv. Golden Yellow  
*Galanthus* L.  
*Galtonia candicans* (Baker) Decne  
*Gladiolus* Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. e *G. tubergenii* hort.  
*Hyacinthus* L.  
*Iris* L.  
*Ismene Herbert* (= *Hymenocallis* Salisb.)  
*Muscari* Mill.  
*Narcissus* L.  
*Ornithogalum* L.  
*Puschkinia* Adams

*Scilla* L.

*Tigridia* Juss.

*Tulipa* L.

**B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all'importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano**

**1 Fatti salvi i vegetali di cui alla lettera C della presente appendice, tutti i vegetali destinati all'impianto escluse le sementi**

**2 Sementi**

**2.1 Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay**

*Cruciferae*

*Gramineae* eccetto *Oryza* spp.

*Trifolium* spp.

**2.2 Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle Parti**

*Allium ascalonicum* L.

*Allium cepa* L.

*Allium porrum* L.

*Allium schoenoprasum* L.

*Capsicum* spp.

*Helianthus annuus* L.

*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farw.

*Medicago sativa* L.

*Phaseolus* L.

*Prunus* L.

*Rubus* L.

*Zea mays* L.

**2.3 Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti**

*Triticum*

*Secale*

*X Triticosecale*

**3 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi**

*Acer saccharum* Marsh., originario degli USA e del Canada

*Apium graveolens* L. (ortaggi a foglia)

*Aster* spp. originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

*Camellia* spp.

Conifere (*Coniferales*)

*Dendranthema* (DC) Des Moul.

*Dianthus* L.

*Eryngium* L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

*Gypsophila* L.

*Hypericum* L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

*Lisianthus* L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

*Ocimum* L. (ortaggi a foglia)

*Orchidaceae* (fiori recisi)

*Pelargonium* L’Hérit. ex Ait.

*Populus* L.

*Prunus* L., originario di Paesi extraeuropei

*Rhododendron* spp., ad eccezione del *Rhododendron simsii* Planch.

*Rosa* L., originaria di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

*Quercus* L.

*Solidago* L.

*Trachelium* L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi)

*Viburnum* spp.

**4 Frutta**

*Annona* L., originaria di Paesi extraeuropei

*Cydonia* L., originaria di Paesi extraeuropei

*Diospyros* L., originario di Paesi extraeuropei

*Malus* Mill., originario di Paesi extraeuropei

*Mangifera* L., originaria di Paesi extraeuropei

*Momordica* L.

*Passiflora* L., originaria di Paesi extraeuropei

*Prunus* L., originario di Paesi extraeuropei

*Psidium* L., originario di Paesi extraeuropei

*Pyrus* L., originario di Paesi extraeuropei

*Ribes* L., originario di Paesi extraeuropei

*Solanum melongena* L.

*Syzygium* Gaertn., originario di Paesi extraeuropei

*Vaccinium* L., originario di Paesi extraeuropei

## 5 Tuberi non destinati all'impianto

*Solanum tuberosum* L.

## 6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno

(a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell'altra Parte:

- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;
- *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell'Armenia;
- *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano;
- *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;



- conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;
  - *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA;
- nonché
- (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legno di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
4401 30 40	Segatura
ex 4401 30 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403 20	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
4403 91	Legno di quercia ( <i>Quercus</i> spp.) grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4403 99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) o faggio ( <i>Fagus</i> spp.)], anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 10	Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

---

4407 91	Legno di quercia ( <i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 93	Legno di <i>Acer saccharum</i> Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4407 95	Legno di frassino ( <i>Fraxinus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia ( <i>Quercus</i> spp.) faggio ( <i>Fagus</i> spp.), acero ( <i>Acer</i> spp.), ciliegio ( <i>Prunus</i> spp.) o frassino ( <i>Fraxinus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
4416 00 00	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 00 20	Costruzioni prefabbricate di legno

---

- (c) – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori;
- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori.

## 7 Terra e mezzo di coltura

- (a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;

(b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti Paesi:

- Turchia,
- Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina,
- Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

**8 Corteccia, separata del tronco, di:**

- conifere (*Coniferales*) originarie di Paesi non europei
- *Acer saccharum* Marsh, *Populus* L., e *Quercus* L. ad eccezione di *Quercus suber* L.
- *Fraxinus* L., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch., *Ulmus parvifolia* Jacq. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

**9 Cereali delle seguenti specie, originari dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti**

- *Triticum*
- *Secale*
- *X Triticosecale*

**C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario**

**1 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro della Comunità**

**1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi**

*Clausena* Burm. f.

*Murraya Koenig ex L.*

**1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi**

**1.3 Sementi**

*Oryza spp.*

**1.4 Frutta**

*Citrus L.* e relativi ibridi

*Fortunella Swingle* e relativi ibridi

*Poncirus Raf.* e relativi ibridi

**2 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario all'atto dell'importazione in Svizzera****3 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata l'importazione in uno Stato membro della Comunità****3.1 Vegetali, esclusi frutti e sementi**

*Citrus L.* e relativi ibridi

*Fortunella Swingle* e relativi ibridi

*Poncirus Raf.* e relativi ibridi

**4 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della Comunità di cui è vietata l'importazione in Svizzera****4.1 Vegetali**

*Cotoneaster Ehrh.*

*Photinia davidiana (Dcne.) Cardot*

## Disposizioni legislative<sup>23</sup>

### Disposizioni della Comunità europea

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario degli Stati Uniti d'America
- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

<sup>22</sup> Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU 2004 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 251).

<sup>23</sup> Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all'ultima versione emanata prima del 30 aprile 2010.

- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata
- Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi
- Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al.
- Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny
- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
- Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea
- Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell'8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di *Chamaecyparis* Spach, *Juniperus* L. e *Pinus* L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone
- Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera* Le Conte
- Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d'emergenza contro la propagazione di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
- Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino
- Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio
- Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
- Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (*Quercus* L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d'America
- Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

- Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Dryocosmus kuriphilus* Yasumatsu
- Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da *Xanthomonas campestris* (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), *Cercospora angolensis* Carv. & Mendes e *Guignardia citricarpa* Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)
- Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata)
- Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchosporus ferrugineus* (Olivier)
- Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata
- Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell
- Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che autorizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia
- Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale
- Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster)

### Disposizioni della Svizzera

- Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20)
- Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1)
- Ordinanza dell'UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (RS 916.202.1).



**Autorità tenute a fornire su richiesta un elenco degli organismi ufficiali responsabili della preparazione dei passaporti fitosanitari****A. Comunità europea**

autorità unica di ciascuno Stato membro, secondo quanto indicato all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000<sup>25</sup>.

Belgio:	Federal Public Service of Public Health Food Chain Security and Environment DG for Animals, Plants and Foodstuffs Sanitary Policy regarding Animals and Plants Division Plant Protection Euro station II (7° floor) Place Victor Horta 40 box 10 B-1060 Brussels
Bulgaria:	NSPP National Service for Plant Protection 17, Hristo Botev blvd., floor 5 BG-Sofia 1040
Repubblica ceca:	State Phytosanitary Administration Bubenská 1477/1 CZ-170 00 Praha 7
Danimarca:	Ministry of Food, Agriculture and Fisheries The Danish Plant Directorate Skovbrynet 20 DK-2800 Kgs. Lyngby
Germania:	Julius Kühn-Institut - Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit Messeweg 11/12 - D-38104 Braunschweig

<sup>24</sup> Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

<sup>25</sup> GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

---

Estonia:	Plant Production Inspectorate Teaduse 2 EE-75501 Saku Harju Maakond
Irlanda:	Department of Agriculture and Food Maynooth Business Campus Co. Kildare IRL
Grecia:	Ministry of Agriculture General Directorate of Plant Produce Directorate of Plant Produce Protection Division of Phytosanitary Control 150 Sygrou Ave. GR-176 71 Athens
Spagna:	Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Agricultura Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal c/ Alfonso XII, nº 62 – 2a planta E-28071 Madrid
Francia:	Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Sous-direction de la Protection des Végétaux 251, rue de Vaugirard F-75732 Paris Cedex 15
Italia:	Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) Servizio Fitosanitario Via XX Settembre 20 I-00187 Roma
Cipro:	Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment Department of Agriculture Loukis Akritas Ave. CY-1412 Lefkosia
Lettonia:	State Plant Protection Service Republikas laukums 2 LV-1981 Riga

---

Lituania:	State Plant Protection Service Kalvariju str. 62 LT-2005 Vilnius
Lussemburgo:	Ministère de l'Agriculture Adm. des Services Techniques de l'Agriculture Service de la Protection des Végétaux 16, route d'Esch - BP 1904 L-1019 Luxembourg
Ungheria:	Ministry of Agriculture and Rural Development Department for Plant Protection and Soil Conservation Kossuth tér 11 HU-1860 Budapest 55 Pf. 1
Malta:	Plant Health Department Plant Biotechnology Center Annibale Preca Street MT-Lija, Lja 1915
Paesi Bassi:	Plantenziektenkundige Dienst Geertjesweg 15/Postbus 9102 NL6700 HC Wageningen
Austria:	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Referat III 9 a Stubenring 1 A-1012 Wien
Polonia:	The State Plant Health and Seed Inspection Service Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection 42, Mlynarska Street PL-01-171 Warsaw
Portogallo:	Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) Avenida Afonso Costa, 3 PT-1949-002 Lisboa
Romania:	Phytosanitary Direction Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development 24th Carol I Blvd. Sector 3 RO-Bucharest

- Slovenia: MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia  
Plant Health Division  
Einspielerjeva 6  
SI-1000 Ljubljana
- Slovacchia: Ministry of Agriculture  
Department of plant commodities  
Dobrovicova 12  
SK-812 66 Bratislava
- Finlandia: Ministry of Agriculture and Forestry  
Unit for Plant Production and Animal Nutrition  
Department of Food and Health  
Mariankatu 23  
P.O. Box 30  
FI-00023 Government Finland
- Svezia: Jordbruksverket  
Swedish Board of Agriculture  
Plant Protection Service  
S-55182 Jönköping
- Regno Unito: Department for Environment, Food and Rural Affairs  
Plant Health Division  
Foss House  
King's Pool  
Peasholme Green  
UK-York YO1 7PX

**B. Svizzera**

Ufficio federale dell'agricoltura  
CH-3003 Berna

## **Zone di cui all'articolo 4 e relative prescrizioni speciali**

Le zone di cui all'articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.

### **Disposizioni della Comunità europea**

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

### **Disposizioni della Svizzera**

Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)

<sup>26</sup> Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227). Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 251). Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all'ultima versione emanata prima del 30 apr. 2010.

**Scambio di dati**

Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti:

- notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;
- notifiche di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/29/CE.

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2004 del Comitato misto per l'agricoltura dell'8 mar. 2004 (RU **2004** 2227).

## **Concernente l'alimentazione degli animali**

### **Art. 1**            Oggetto

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2<sup>bis</sup>.<sup>28</sup> In deroga all'articolo 1 dell'Accordo, il presente allegato si applica a tutti i prodotti contemplati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 1, secondo quanto indicato al paragrafo 2

2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

### **Art. 2**            Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per:

- a) «prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;
- b) «stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;
- c) «autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

### **Art. 3**            Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente:

- la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;
- l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;
- se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;
- i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

<sup>28</sup> Introdotta dall'art. 1 n. 5 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

#### **Art. 4** Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli:

- siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;
- riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;
- siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;
- siano effettuati, di norma, senza preavviso;
- riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

#### **Art. 5** Controllo all'origine

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

#### **Art. 6** Controllo a destinazione

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni:



- messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;
- eventuale decontaminazione;
- qualsiasi altro trattamento appropriato;
- utilizzazione per altri fini;
- rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;
- distruzione dei prodotti.

**Art. 7** Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne:

- la natura;
- l'origine;
- la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

**Art. 8** Collaborazione in caso d'infrazione

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

**Art. 9** Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

**Art. 10** Consultazioni e clausola di salvaguardia

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.
2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.
3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

**Art. 11** Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

**Art. 12** Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.
2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.
3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.
4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a

condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

*Appendice I<sup>29</sup>**Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 1831/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1)

*Disposizioni della Svizzera*

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU 2006 3861)

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (RU 2005 5545)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (RU 2005 6651)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione lattiera (RU 2005 6667)

<sup>29</sup> Introdotta dall'art. 1 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

**Elenco delle disposizioni legislative di cui all'articolo 9***Disposizioni della Comunità*

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 15)

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/116/CE (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 81)

*Disposizioni della Svizzera*

Ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RU 2005 5555)

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, modificata da ultimo il 2 novembre 2006 (RU 2006 5213)

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2007 del Comitato misto per l'agricoltura del 15 giu. 2007 (RU 2007 4675).

## Relativo al settore delle sementi

### Art. 1 Oggetto

- (1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.
- (2) Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

### Art. 2 Riconoscimento della conformità delle legislazioni

- (1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.
- (2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.
- (3) Le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della legislazione sono elencate nell'appendice 2. Un elenco, regolarmente aggiornato, degli organismi responsabili dei controlli di conformità può essere ottenuto presso le autorità elencate nell'appendice 2.<sup>31</sup>

### Art. 3 Riconoscimento reciproco dei certificati

- (1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi richiamati all'articolo 2, paragrafo 3.<sup>32</sup>
- (2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

### Art. 4 Armonizzazione delle legislazioni

- (1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

#### **Art. 5<sup>33</sup>**          Varietà

(1) Fatto salvo il paragrafo 3, la Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse nella Comunità per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Fatto salvo il paragrafo 3, la Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà ammesse in Svizzera per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(3) Le Parti redigono congiuntamente un catalogo delle varietà per le specie menzionate nella legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione, nei casi in cui la Comunità prevede un catalogo comune. Le Parti autorizzano la commercializzazione sul loro territorio di sementi delle varietà elencate in questo catalogo redatto congiuntamente.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

(5) Le Parti si informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

(6) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

(7) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 5, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

**Art. 6<sup>34</sup>** Deroghe

(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalla legislazione di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Le Parti si informano reciprocamente di eventuali deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

(3) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

(4) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4:

- nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente allegato, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera precedentemente a tale entrata in vigore;
- nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, per le varietà ammesse nella Comunità o in Svizzera successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente allegato.

(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 6 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).



**Art. 7** Paesi terzi

(1) Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

(2) L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

**Art. 8** Prove comparative

(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

(2) L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

**Art. 9** Gruppo di lavoro «Sementi»

(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

**Art. 10** Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

## Legislazioni<sup>36</sup>

### Sezione I (riconoscimento della conformità delle legislazioni)

#### A. Disposizioni dell'Unione

##### 1. Atti legislativi

- Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66)
- Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66)
- Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15)
- Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1)
- Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12)
- Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60)
- Direttiva 2002/57/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74)

##### 2. Atti non legislativi

- Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU L 207 del 9.8.1980, pag. 37)
- Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

<sup>36</sup> Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU L 246 del 29.8.1981, pag. 26)

- Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU L 106 del 30.4.1993, pag. 7)
- Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU L 48 del 19.2.1997, pag. 35)
- Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10)
- Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (GU L 254 dell'8.10.2003, pag. 7)
- Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23)
- Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 22)
- Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (GU L 362 del 9.12.2004, pag. 21)
- Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51)
- Direttiva 2006/47/CE della Commissione, del 23 maggio 2006, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 18)
- Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate sementi di base o sementi certificate (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 73)

- Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (GU L 191 del 23.7.2009, pag. 10)

## **B. Disposizioni della Svizzera<sup>37</sup>**

- Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RS 916.151)
- Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole, delle piante foraggere e degli ortaggi (RS 916.151.1)
- Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere, piante oleaginose e da fibra nonché di barbabietole (RS 916.151.6).
- Ordinanza del DFE del 2 novembre 2006 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite (RS 916.151.3)

## **Sezione II (riconoscimento reciproco dei certificati)**

### **A. Disposizioni dell'Unione**

#### **1. Atti legislativi**

–

#### **2. Atti non legislativi**

–

### **B. Disposizioni della Svizzera**

–

### **C. Certificati richiesti per le importazioni**

–

<sup>37</sup> Restano escluse le sementi delle varietà locali di cui è autorizzata la commercializzazione in Svizzera.

**Autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 3****A. Unione Europea***Belgio*

Bureau de Coordination Agricole/Landbouwbureau  
BCA/LB  
Rue du Progrès 50/ Vooruitgangstraat 50  
City Atrium, 6<sup>ème</sup> étage/6<sup>de</sup> verdieping  
1210 BRUXELLES/BRUSSEL  
e-mail: BCA-LB-COORD@spw.wallonie.be

*Bulgaria*

Executive Agency of Variety Testing,  
Field Inspection and Seed Control  
125, Tzarigradsko Shosse Blvd.  
1113 Sofia  
BULGARIA  
Tel: +359 2 870 03 75  
Fax: +359 2 870 65 17  
e-mail: iasas@iasas.government.bg

*Repubblica Ceca*

Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (Ústřední kontrolní a  
zkušební ústav zemědělský)  
Division of Seed Materials and Planting Stock (Odbor osiv a sadby)  
Za Opravnou 4  
CZ-150 06 Praha 5 – Motol

*Danimarca*

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries  
Plant Directorate  
Skovbrynet 20  
DK-2800 Kgs. Lyngby  
Tel: + 45 45 26 36 00  
Fax: + 45 45 26 36 10  
e-mail: meb@pdir.dk

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

*Germania*

Bundessortenamt  
Osterfelddamm 80  
30627 Hannover  
Tel: +49511-9566-50  
Fax: +49511 9566-9600  
e-mail: BSA@bundessortenamt.de

*Estonia*

Agricultural Board  
Teaduse 2  
Saku 75501 Harju county  
ESTONIA  
Fax: + 372 6712 604

*Grecia*

Ministry of Rural Development and Food  
Directorate of Plant Production Inputs  
6, Kapnokoptiriou Str  
Athens 10433  
Greece  
Tel: +302102124199,  
Fax: +302102124137  
e-mail: ax2u017@minagric.gr

*Spagna*

Oficina Española de Variedades Vegetales  
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino  
c/ Alfonso XII, 62  
28014 Madrid  
Tel: +34913476659  
Fax: +34913476703

*Francia*

GNIS-Service Officiel de Contrôle et de Certification  
44, rue du Louvre  
F - 75001 PARIS  
Tel: + 33 (0) 1 42 33 76 93  
Fax: + 33 (0) 1 40 28 40 16

*Irlanda*

Department of Agriculture, Fisheries and Food  
Seed Certification Division  
Backweston Farm  
Leixlip  
Co. Kildare  
Republic of Ireland  
Tel: + 353 1 6302900  
Fax: + 353 1 6280634

*Italia*

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE)  
Via Ugo Bassi, n. 8  
20159 MILANO  
ITALIA  
e-mail: aff-gen@ense.it

*Cipro*

Ministry of Agriculture  
Natural Resources and Environment,  
Department of Agriculture  
e-mail: doagrg@da.moa.gov.cy  
Tel: 00357 22 466249  
Fax: 00357 22 343419

*Lettonia*

State Plant Protection Service  
Seed Control Department  
Lielvardes street 36/38  
Riga, LV – 1006  
Tel: +371-67113262  
Fax: +371-67113085  
e-mail: info@vaad.gov.lv

*Lituania*

Ministry of Agriculture  
State Seed and Grain Service  
Ozo 4A,  
LT-08200 Vilnius  
Tel/Fax: (+370 5) 2375631

*Lussemburgo*

Ministère de l'Agriculture  
Administration des Services Techniques de l'Agriculture  
Service de la Production Végétale  
BP 1904  
L-1019 Luxembourg  
Tel: +352-457172-234  
Fax: +352-457172-341

*Ungheria*

Central Agricultural Office  
Directorate of Plant Production and Horticulture  
1024 Budapest  
Keleti Károly u. 24.  
HUNGARY  
Tel: +36 06 1 336 9114  
Fax: +36 06 1 336 9011

*Malta*

Ministry for Resources and Rural Affairs  
Plant Health Department  
Seeds and other Propagation Material Unit  
National Research and Development Centre  
Ghammieri, Marsa MRS 3300  
MALTA  
Tel: +356 25904153  
Fax: +356 25904120.  
e-mail: [spmumrra@gov.mt](mailto:spmumrra@gov.mt)

*Paesi Bassi*

Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality  
postbox 20401  
2500 EK The Hague Netherlands  
Tel: +31 70 3785776  
Fax: +31 70 3786156

*Austria*

Federal Office for Food Safety (Bundesamt für Ernährungssicherheit),  
Seed Certification Department  
Spargelfeldstrasse 191  
A-1220 Vienna  
Tel: +43 50555 31121  
Fax: +43 50555 34808  
e-mail: [saatgut@baes.gv.at](mailto:saatgut@baes.gv.at)



*Polonia*

Plant Health and Seed Inspection Service  
General Inspectorate  
Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa  
Tel: 22 652-92-90, 22 620-28-24, 22 620-28-25  
Fax: 22 654-52-21  
e-mail: gi@piorin.gov.pl

*Portogallo*

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural  
Direcção de Serviços de Fitossanidade e de Materiais de Propagação de Plantas  
Edifício 1, Tapada da Ajuda  
1349-018 Lisboa  
Tel: +351 21 361 20 00  
Fax: +351 21 361 32 77 /22

*Romania*

National Inspection for Quality of Seeds  
Ministry of Agriculture and Rural Development  
24 Blvd. Carol I, 70044 Bucharest  
Romania  
Tel: +40 21 3078663  
Fax: +40 21 3078663  
e-mail: incs@madr.ro

*Slovenia*

Ministry for Agriculture,  
Forestry and Food  
Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia  
Einspielerjeva 6  
1000 Ljubljana

*Repubblica Slovacca*

Seed inspection and certification body of the Slovak Republic  
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (UKSUP),  
odbor osív a sadiv  
Central Controlling and Testing Institute in Agriculture in Bratislava,  
Department of Seeds and Planting Materials  
Matúškova 21  
833 16 Bratislava  
Slovenská Republika  
Tel: + 421259880255

*Finlandia*

Ministry of Agriculture and Forestry  
Department of Food and Health  
PO Box 30  
FI - 00023 GOVERNMENT  
FINLAND  
Tel: +358-9-16001  
Fax: +358-9-1605 3338  
e-mail: elo.kirjaamo@mmm.fi

*Svezia*

Swedish Board of Agriculture (Jordbruksverket)  
Seed Division  
Box 83  
SE-268 22 Svalöv  
SWEDEN  
Fax: + 46 - (0)36 - 15 83 08  
e-mail: utsadeskontroll@jordbruksverket.se

*Regno Unito*

Food and Environment Research Agency  
Seed Certification Team  
Whitehouse Lane, Huntingdon Road  
Cambridge CB3 0LF  
Tel: +44(0)1223 342379  
Fax: +44(0)1223 342386  
e-mail: seed.cert@fera.gsi.gov.uk

**B. Svizzera**

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG  
Certificazione, protezione dei vegetali e delle varietà  
CH – 3003 Berna  
Tel: (41) 31 322 25 50  
Fax: (41) 31 322 26 34

## Deroghe

### Deroghe dell'Unione europea ammesse dalla Svizzera<sup>40</sup>

- a) che dispensano alcuni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, della vite, delle sementi di barbabietole, di piante oleaginose e da fibra:
- decisione 69/270/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 8)
  - decisione 69/271/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 9)
  - decisione 69/272/CEE della Commissione (GU L 220 dell'1.9.1969, pag. 10)
  - decisione 70/47/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 26)
  - decisione 70/48/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 27)
  - decisione 70/49/CEE della Commissione (GU L 13 del 19.1.1970, pag. 28)
  - decisione 70/93/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 16)
  - decisione 70/94/CEE della Commissione (GU L 25 del 2.2.1970, pag. 17)
  - decisione 70/481/CEE della Commissione (GU L 237 del 28.10.1970, pag. 29)
  - decisione 73/123/CEE della Commissione (GU L 145 del 2.6.1973, pag. 43)
  - decisione 74/5/CEE della Commissione (GU L 12 del 15.1.1974, pag. 13)
  - decisione 74/360/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 18)
  - decisione 74/361/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 19)
  - decisione 74/362/CEE della Commissione (GU L 196 del 19.7.1974, pag. 20)

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU 2011 471).

<sup>40</sup> Qualunque riferimento a un atto si intende, salvo diversa indicazione, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31.7.2010.

- decisione 74/491/CEE della Commissione (GU L 267 del 3.10.1974, pag. 18)
  - decisione 74/532/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 14)
  - decisione 80/301/CEE della Commissione (GU L 68 del 14.3.1980, pag. 30)
  - decisione 80/512/CEE della Commissione (GU L 126 del 21.5.1980, pag. 15)
  - decisione 86/153/CEE della Commissione (GU L 115 del 3.5.1986, pag. 26)
  - decisione 89/101/CEE della Commissione (GU L 38 del 10.2.1989, pag. 37)
  - decisione 2005/325/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 1)
  - decisione 2005/886/CE della Commissione (GU L 326 del 13.12.2005, pag. 39)
  - decisione 2005/931/CE della Commissione (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 67)
  - decisione 2008/462/CE della Commissione (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 33);
- b) che autorizzano alcuni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà [v. Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – ventottesima edizione integrale, colonna 4 (GU C 302A del 12.12.2009, pag. 1)];
- c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di *Avena fatua* nelle sementi di cereali:
- decisione 74/269/CEE della Commissione (GU L 141 del 24.5.1974, pag. 20)
  - decisione 74/531/CEE della Commissione (GU L 299 del 7.11.1974, pag. 13)
  - decisione 95/75/CE della Commissione (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 30)
  - decisione 96/334/CE della Commissione (GU L 127 del 25.5.1996, pag. 39)
  - decisione 2005/200/CE della Commissione (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 19);
- d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 2002/56/CE del Consiglio contro alcune malattie:
- decisione 2004/3/CE della Commissione (GU L 2 del 6.1.2004, pag. 47);

- e) che autorizzano ad accertare, sulla base dei risultati delle analisi di sementi e plantule, l'osservanza delle norme di purezza varietale per le sementi di varietà apomittiche monoclonali di *Poa pratensis*:
  - decisione 85/370/CEE della Commissione (GU L 209 del 6.8.1985, pag. 41);
- f) che dispensano il Regno Unito da taluni obblighi in materia di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto concerne l'*Avena strigosa* Schreb.:
  - decisione 2009/786/CE della Commissione del 26 ottobre 2009 (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 5);
- g) che dispensano la Lettonia dall'obbligo di applicare le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le specie *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L.:
  - decisione 2010/198/UE della Commissione del 6 aprile 2010 (GU L 84 del 7.4.2010, pag. 37).

**Elenco dei paesi terzi**<sup>42</sup>

Argentina

Australia

Canada

Cile

Croazia

Israele

Marocco

Nuova Zelanda

Serbia e Montenegro

Sudafrica

Turchia

Stati Uniti d'America

Uruguay

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta l'art. 3 della Dec. n. 2/2010 del Comitato misto per l'agricoltura del 13 dic. 2010, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2011 (RU **2011** 471).

<sup>42</sup> Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda le ispezioni in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 2003/17/CE del Consiglio (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10) e, per quanto riguarda i controlli delle selezioni conservatrici, sulla decisione 2005/834/CE del Consiglio (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 51). Nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

## Relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

### Art. 1

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

### Art. 2<sup>43</sup>

Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 4.

### Art. 3

Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

- a)<sup>44</sup> «prodotto vitivinicolo originario di» se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio o su un territorio definito all'appendice 5, in conformità con le disposizioni del presente allegato;
- b)<sup>45</sup> «indicazione geografica»: un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio, allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio<sup>46</sup> (denominato in appresso «Accordo ADPIC»), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio o di un territorio definito all'appendice 5;
- c) «dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 7 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1) lett. a della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 793).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 1) lett. b della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU **2010** 793).

<sup>46</sup> RS **0.632.20** all. 1.C

- d) «denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;
- e) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- f) «etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- g) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- h) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

## **Titolo I**

### **Disposizioni applicabili all'importazione e alla commercializzazione**

#### **Art. 4**

1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.
2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.
3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.
4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.



## **Titolo II**

### **Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2**

#### **Art. 5<sup>47</sup>**

1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.
2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 8, le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.
3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 diversi da quelli ai quali è riservata la denominazione, anche se:
  - è indicata la vera origine del prodotto;
  - è utilizzata una traduzione dell'indicazione geografica;
  - la denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.
4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:
  - a) se due indicazioni protette in virtù del presente allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
  - b) se un'indicazione protetta in virtù del presente allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.
5. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell'appendice 2.

<sup>47</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

6. La protezione di una dicitura tradizionale si applica esclusivamente alla sua utilizzazione per la categoria o le categorie di vini a cui è associata nell'appendice 2.

7. In caso di omonimia tra diciture tradizionali:

- a) se due diciture protette in virtù del presente allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;
- b) se una dicitura protetta in virtù del presente allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal Paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

8. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 7, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

9. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

10. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo il 1° giugno 2002, l'uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

#### **Art. 6<sup>48</sup>**

Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità:
  - i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario,
  - i termini specifici che figurano nell'appendice 2,
  - le indicazioni geografiche che figurano nell'appendice 2,
  - le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;
- b) per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera:

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

- i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini utilizzati per indicare questo Paese,
- i termini specifici che figurano nell'appendice 2,
- le indicazioni geografiche che figurano nell'appendice 2,
- le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.

**Art. 7<sup>49</sup>**

1. La registrazione di un marchio per un prodotto vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 2, che contiene o che consiste in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente allegato è rifiutata se il prodotto in questione non è originario:

- del luogo a cui si riferisce l'indicazione geografica; o
- del luogo in cui la dicitura tradizionale è legittimamente utilizzata.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono invalidati su richiesta di una Parte interessata.

2. I marchi il cui utilizzo corrisponde a una delle situazioni di cui al paragrafo 1, che sono stati depositati, registrati o acquisiti con l'uso in buona fede in una delle Parti (compresi gli Stati membri della Comunità) prima della data di decorrenza della protezione dell'indicazione geografica o della dicitura tradizionale dell'altra Parte ai sensi del presente Accordo possono continuare ad essere utilizzati nonostante la protezione concessa all'indicazione geografica o alla dicitura tradizionale che possono essere utilizzate parallelamente al marchio in questione.

**Art. 8**

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

**Art. 9**

Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 8 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

**Art. 10**

1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi:

- a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;
- b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;
- c) se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

**Art. 11**

L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

**Titolo III****Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo****Sottotitolo I: Disposizioni preliminari****Art. 12**

Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni:

- a) «normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;
- b) «autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;
- c) «autorità di contatto»: l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;

- d) «autorità richiedente»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- e) «autorità interpellata»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;
- f) «infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

### **Art. 13**

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.
2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

## **Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti**

### **Arti. 14**

1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.
2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.
3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi:
  - abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;
  - abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
  - possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;
  - possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;
  - possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;

- possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all’elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all’esportazione verso l’altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l’elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d’infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

### **Art. 15**

1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.
2. Ciascuna delle Parti designa un’unica autorità di contatto. Tale autorità:
  - trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, all’autorità di contatto dell’altra Parte;
  - riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all’autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;
  - rappresenta tale Parte nei confronti dell’altra Parte, nell’ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III;
  - comunica all’altra Parte le misure adottate in virtù dell’articolo 14.

### **Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza**

### **Art. 16**

1. Su domanda dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all’autorità richiedente di accertare che la normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.
2. Su domanda motivata dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata esercita – o assume le iniziative necessarie per farlo – una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.
3. L’autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un’autorità del proprio paese.
4. D’accordo con l’autorità interpellata, l’autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un’altra autorità competente della Parte che rappresenta:
  - per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l’autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure

- per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'accordo dell'autorità interpellata.

5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente:

- presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,
- fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione,
  - godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3,
  - godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,
- adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per:

- le risposte a tali domande,
- le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente

- rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,
- risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

7. <sup>50</sup> Le informazioni che figurano nella banca dati analitica di ciascuna delle Parti, compresi i dati ottenuti analizzando i propri prodotti vitivinicoli rispettivi, vengono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dalle Parti quando essi ne fanno richiesta.

<sup>50</sup> Introdotta dall'art. 1 n. 9 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

La comunicazione di informazioni riguarda esclusivamente i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un'analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili.

#### **Art. 17**

Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto

- che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e
- che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

#### **Art. 18**

1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni:

- il nome dell'autorità richiedente,
- la misura richiesta,
- l'oggetto o il motivo della domanda,
- la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,
- indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,
- una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

#### **Art. 19**

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.



**Art. 20**

1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.
2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

**Art. 21**

1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare:
  - la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,
  - la sua designazione e la sua presentazione,
  - il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.
2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio
  - in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,
  - in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.
3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.
4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

**Sottotitolo IV: Disposizioni generali****Art. 22**

1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.

2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.

3. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.

### **Art. 23**

1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.

2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.

3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.

5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

### **Art. 24**

Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

## **Titolo IV Disposizioni generali**

### **Art. 25**

I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti,

o

- b) originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.

#### **Art. 26**

Le Parti:

- a) si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato:
  - l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
  - l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1;
  - l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c);
  - l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;
- b) si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

#### **Art. 27**

1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.
2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

#### **Art. 28**

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non

sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

#### **Art. 29**

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.
2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.
3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.
4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

#### **Art. 30**

L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984<sup>51</sup> a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

<sup>51</sup> RS 0.817.423

**Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli<sup>53</sup>****A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità***Atti ai quali si fa riferimento*

1. Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).
2. Direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), rettificata nella GU L 100 dell'1.4.1998, pag. 72 e modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag.).
3. Direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 92/11/CEE (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).
4. Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13), rettificata nella GU L 259 del 7.10.1994, pag. 33, nella GU L 252 del 4.10.1996, pag. 23 e nella GU L 124 del 25.5.2000, pag. 66.
5. Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), rettificata nella GU L 248 del 14.10.1995, pag. 60, e direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 17.3.2007), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10, rettificata in GU L 78 del 17.3.2007, pag. 32).

<sup>52</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 10 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

<sup>53</sup> Per la legislazione comunitaria: situazione al 5 set. 2006; per la legislazione svizzera: situazione al 31 dic. 2006.

6. Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29), modificata dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 1).
7. Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
8. Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).
9. Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
10. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
11. Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
12. Regolamento (CEE) n. 1907/85 della Commissione, del 10 luglio 1985, relativo all'elenco delle varietà di viti e delle regioni da cui provengono vini importati per l'elaborazione di vino spumante nella Comunità (GU L 179 dell'11.7.1985, pag. 21).
13. Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1293/2005 (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 12).
14. Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).
15. Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine

al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17).

16. Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).
17. Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1507/2006 (GU L 280 del 12.10.2006, pag. 9).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- a) qualora il documento di accompagnamento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino:
    - sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure
    - sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92;
  - b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole:
    - i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92:
      - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
      - l'esemplare 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
    - ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92:
      - l'esemplare 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante,
      - una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario;
  - c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).
18. Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il capitolo riguardante la designazione, la denominazione, la pre-

sentazione e la protezione di taluni prodotti (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1951/2006 (GU L 367 del 22.12.2006, pag. 46).

## **B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera**

### *Atti ai quali si fa riferimento*

1. Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998, modificata da ultimo il 24 marzo 2006 (RU (Raccolta ufficiale) 2006 3861).
2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (RU 2005 2159).
3. Ordinanza dell'Ufficio federale dell'Agricoltura (UFAG) del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle nuove varietà (RU 1999 535).
4. Ordinanza del 28 maggio 1997 sul controllo del commercio dei vini, modificata da ultimo l'8 novembre 2006 (RU 2006 4705).
5. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RU 2006 2363).
6. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4909).
7. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967).

In deroga all'articolo 10 dell'ordinanza, le norme che regolano la designazione e la presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai Paesi terzi secondo quanto disposto nei seguenti regolamenti:

- (1) regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), capo II del titolo V e allegati VII e VIII, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 1).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- aa) in deroga all'allegato VII, sezione A, punto 2, lettere a) e b), le menzioni «vin de table» e «vin de pays», o una loro traduzione, possono essere utilizzate per i vini svizzeri (vini della categoria 2) alle condizioni stabilite dalla legislazione svizzera;
- bb) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri, l'indicazione dell'importatore di cui all'allegato VII, sezione A, punto 3, lettera b), secondo trattino, può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del commerciante o dell'imbottigliatore svizzero;



- (2) regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 316/2004 del 20 febbraio 2004 (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- aa) in deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume;
- bb) in deroga all'articolo 16, paragrafo 1, le menzioni «demi-sec» (abboccato) e «moelleux» (amabile) possono essere sostituite rispettivamente da «légèrement doux» (leggermente dolce) e «demi-doux» (semidolce);
- cc) in deroga all'articolo 18 del regolamento, l'indicazione dell'anno di raccolta è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se almeno l'85 % delle uve utilizzate è stato raccolto nell'anno indicato;
- dd) in deroga all'articolo 19 del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l'85 % dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione.

Laddove il regolamento si riferisce a uno «Stato membro produttore» o a «Stati membri produttori», tali diciture si considerano riferite anche alla Svizzera.

8. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr), modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4981).

9. Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd) (RU 2005 6191).

10. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 29 settembre 2006 (RU 2006 4099).

11. Direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/676/CEE (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

12. Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56).

Ai fini dell'allegato, il regolamento è adattato come segue:

- 
- a) tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagnamento redatto conformemente alle disposizioni della decisione della Commissione del 29 dicembre 2004 (GU L 4 del 6.1.2005, pag. 12);
  - b) il documento di accompagnamento sostituisce il documento VII di cui al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i Paesi terzi (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 908/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56);
  - c) laddove il regolamento si riferisce a uno «Stato membro» o a «Stati membri», o a «disposizioni comunitarie o nazionali» (o «norme comunitarie o nazionali»), tali diciture si considerano riferite anche alla Svizzera o alla legislazione svizzera.

## Denominazioni protette di cui all'articolo 6

### A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità

#### I. Termini tradizionali specifici comunitari

- 1.1 I termini in appresso, che figurano all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1):
- (i) la dicitura «*vini di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
  - (ii) la dicitura «*vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.s.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura «*Sekt bestimmter Anbaugebiete*» o «*Sekt b.A.*»;
  - (iii) la dicitura «*vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.f.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie;
  - (iv) la dicitura «*vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate*» e la relativa abbreviazione «*v.l.q.p.r.d.*», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.
- 1.2 I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1):
- «*οινοφ φυσικοφ γλυκυφ*» («vino dolce naturale»);
  - «*vino generoso*»;
  - «*vino generoso de licor*»;
  - «*vinho generoso*»;
  - «*vino dulce natural*»;
  - «*vino dolce naturale*»;
  - «*vinho doce natural*»;
  - «*vin doux naturel*».
- 1.3 Il termine «Crémant».

<sup>54</sup> Aggiornato dall'art. 1 n. 11, 12, 13 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

## II.<sup>55</sup> Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro

- I. Vini originari della Germania
- II. Vini originari della Francia
- III. Vini originari della Spagna
- IV. Vini originari della Grecia
- V. Vini originari dell'Italia
- VI. Vini originari del Lussemburgo
- VII. Vini originari del Portogallo
- VIII. Vini originari del Regno Unito
- IX. Vini originari dell'Austria
- X. Vini originari della Repubblica ceca
- XI. Vini originari di Cipro
- XII. Vini originari dell'Ungheria
- XIII. Vini originari di Malta
- XIV. Vini originari della Slovacchia
- XV. Vini originari della Slovenia
- XVI. Vini originari del Belgio
- XVII. Vini originari della Bulgaria
- XVIII. Vini originari della Romania

## I. Vini originari della Repubblica federale di Germania

### A. Indicazioni geografiche

#### 1 Nomi delle regioni determinate

##### 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)

Ahr  
Baden  
Franken  
Hessische Bergstrasse  
Mittelrhein  
Mosel-Saar-Ruwer  
Nahe

<sup>55</sup> Secondo quanto disposto, in primo luogo, all'art. 14, par. 1, lett. c), e agli art. 24, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 753/2002 con riguardo alle menzioni tradizionali comunitarie e, in secondo luogo, all'art. 28, lett. a), e all'art. 31 con riguardo alle unità geografiche.

Rheinpfalz  
 Rheingau  
 Rheinhessen  
 Saale-Unstrut  
 Sachsen  
 Württemberg

## 1.2 Namen der Bereiche, Gemeinden oder Ortsteile

### 1.2.1 Bestimmtes Anbaugebiet Ahr

- (a) *Sottoregione:*  
 Bereich Walporzheim/Ahrtal
- (b) *Grosslage:*  
 Klosterberg
- (c) *Einzellagen:*
- |             |             |
|-------------|-------------|
| Blume       | Mönchberg   |
| Burggarten  | Pfaffenberg |
| Goldkaul    | Sonnenberg  |
| Hardtberg   | Steinkaul   |
| Herrenberg  | Übigberg    |
| Laacherberg |             |
- (d) *Comuni o parti di comuni:*
- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ahrbrück               | Lohrsdorf    |
| Ahrweiler              | Marienthal   |
| Altenahr               | Mayschoss    |
| Bachem                 | Neuenahr     |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | Pützfeld     |
| Dernau                 | Rech         |
| Ehlingen               | Reimerzhoven |
| Heimersheim            | Walporzheim  |
| Heppingen              |              |

### 1.2.2 Regione determinata Hessische Bergstrasse

- (a) *Sottoregioni:*  
 Bereich Starkenburg  
 Bereich Umstadt
- (b) *Grosslagen:*  
 Rott  
 Schlossberg  
 Wolfsmagen
- (c) *Einzellagen:*
- |              |             |
|--------------|-------------|
| Eckweg       | Höllberg    |
| Fürstenlager | Kalkgasse   |
| Guldenzoll   | Maiberg     |
| Hemsberg     | Paulus      |
| Herrenberg   | Steingeröll |

Steingerück  
Steinkopf

Stemmler  
Streichling

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Alsbach  
Bensheim  
Bensheim-Auerbach  
Bensheim-Schönberg  
Dietzenbach  
Erbach  
Gross-Umstadt

Hambach  
Heppenheim  
Klein-Umstadt  
Rossdorf  
Seeheim  
Zwingenberg

### 1.2.3 Regione determinata Mittelrhein

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Loreley  
Bereich Siebengebirge

(b) *Grosslagen:*

Burg-Hammerstein  
Burg Rheinfels  
Gedeonseck  
Herrenberg  
Lahntal  
Loreleyfelsen

Marxburg  
Petersberg  
Schloss Reichenstein  
Schloss Schönburg  
Schloss Stahleck

(c) *Einzellagen:*

Brünnchen  
Fürstenberg  
Gartenlay  
Klosterberg  
Römerberg

Schloss Stahlberg  
Sonne  
St. Martinsberg  
Wahrheit  
Wolfshöhle

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Ariendorf  
Bacharach  
Bacharach-Steeg  
Bad Ems  
Bad Hönningen  
Boppard  
Bornich  
Braubach  
Breitscheid  
Brey  
Damscheid  
Dattenberg  
Dausenau  
Dellhofen  
Dörscheid  
Ehrenbreitstein  
Ehrental

Ems  
Engenhöll  
Erpel  
Fachbach  
Filsen  
Hamm  
Hammerstein  
Henschhausen  
Hirzenach  
Kamp-Bornhofen  
Karthaus  
Kasbach-Ohlenberg  
Kaub  
Kestert  
Koblenz  
Königswinter  
Lahnstein

Langscheid	Patersberg
Leubsdorf	Perscheid
Leutesdorf	Rheinbreitbach
Linz	Rheinbrohl
Manubach	Rheindiebach
Medenscheid	Rhens
Nassau	Rhöndorf
Neurath	Sankt-Goar
Niederburg	Sankt-Goarshausen
Niederdollendorf	Schloss Fürstenberg
Niederhammerstein	Spay
Niederheimbach	Steeg
Nochern	Trechtingshausen
Oberdiebach	Unkel
Oberdollendorf	Urbar
Oberhammerstein	Vallendar
Obernhof	Weinähr
Oberheimbach	Wellmich
Oberwesel	Werlau
Osterspai	Winzberg

#### 1.2.4 Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer

- (a) *Generali:*  
 Mosel  
 Moseltaler  
 Ruwer  
 Saar
- (b) *Sottoregioni:*  
 Bereich Bernkastel  
 Bereich Moseltor  
 Bereich Obermosel  
 Bereich Saar-Ruwer  
 Bereich Zell
- (c) *Grosslagen:*  
 Badstube  
 Gipfel  
 Goldbäumchen  
 Grafschaft  
 Königsberg  
 Kurfürstlay  
 Münzlay  
 Nacktarsch  
 Probstberg  
 Römerlay  
 Rosenhang  
 Sankt Michael  
 Scharzlay  
 Schwarzberg  
 Schwarze Katz  
 Vom heissem Stein  
 Weinhex
- (d) *Einzellagen:*  
 Abteiberg  
 Adler  
 Altarberg  
 Altärchen

Altenberg	Herzchen
Annaberg	Himmelreich
Apotheke	Hirschlay
Auf der Wiltingerkupp	Hirtengarten
Blümchen	Hitzlay
Bockstein	Hofberger
Brauneberg	Honigberg
Braunfels	Hubertusberg
Brüderberg	Hubertuslay
Bruderschaft	Johannisbrunnchen
Burg Warsberg	Juffer
Burgberg	Kapellchen
Burglay	Kapellenberg
Burglay-Felsen	Kardinalsberg
Burgmauer	Karlsberg
Busslay	Kätzchen
Carlsfelsen	Kehrnagel
Doctor	Kirchberg
Domgarten	Kirchlay
Domherrenberg	Klosterberg
Edelberg	Klostergarten
Elzhofberg	Klosterkammer
Engelgrube	Klosterlay
Engelströpfchen	Klostersegen
Euchariusberg	Königsberg
Falkenberg	Kreuzlay
Falklay	Krone
Felsenkopf	Kupp
Fettgarten	Kurfürst
Feuerberg	Lambertuslay
Frauenberg	Laudamusberg
Funkenberg	Laurentiusberg
Geisberg	Lay
Goldgrübchen	Leiterchen
Goldkupp	Letterlay
Goldlay	Mandelgraben
Goldtröpfchen	Marienberg
Grafschafter Sonnenberg	Marienburg
Grosser Herrgott	Marienburger
Günterslay	Marienholz
Hahnenschrittchen	Maximiner
Hammerstein	Maximiner Burgberg
Hasenberg	Maximiner
Hasenläufer	Meisenberg
Held	Monteneubel
Herrenberg	Moullay-Hofberg
Herrenberg	Mühlenberg



Niederberg	Scheidterberg
Niederberg-Helden	Schelm
Nonnenberg	Schiesslay
Nonnengarten	Schlagengraben
Osterlämmchen	Schleidberg
Paradies	Schlemmertröpfchen
Paulinsberg	Schloss Thorner Kupp
Paulinslay	Schlossberg
Pfirsichgarten	Sonnenberg
Quiriniusberg	Sonnenlay
Rathausberg	Sonnenuhr
Rausch	St. Georgshof
Rochusfels	St. Martin
Römerberg	St. Matheiser
Römergarten	Stefanslay
Römerhang	Steffensberg
Römerquelle	Stephansberg
Rosenberg	Stubener
Rosenborn	Treppchen
Rosengärtchen	Vogteiberg
Rosenlay	Weisserberg
Roterd	Würzgarten
Sandberg	Zellerberg
Schatzgarten	

(e) *Comuni o parti di comuni:*

Alf	Burgen
Alken	Cochem
Andel	Cond
Avelsbach	Detzem
Ayl	Dhron
Bausendorf	Dieblich
Beilstein	Dreis
Bekond	Ebernach
Bengel	Ediger-Eller
Bernkastel-Kues	Edingen
Beuren	Eitelsbach
Biebelhausen	Ellenz-Poltersdorf
Biewer	Eller
Bitzingen	Enkirch
Brauneberg	Ensch
Bremm	Erden
Briedel	Ernst
Briedern	Esingen
Brodembach	Falkenstein
Bruttig-Fankel	Fankel
Bullay	Fastrau
Burg	Fell

Fellerich	Langsur
Filsch	Lay
Filzen	Lehmen
Fisch	Leiwen
Flussbach	Liersberg
Franzenheim	Lieser
Godendorf	Löf
Gondorf	Longen
Graach	Longuich
Grewenich	Lorenzhof
Güls	Lörsch
Hamm	Lösnich
Hatzenport	Maring-Noviant
Helfant-Esingen	Maximin Grünhaus
Hetzerath	Mehring
Hockweiler	Mennig
Hupperath	Merl
Igel	Mertesdorf
Irsch	Merzkirchen
Kaimt	Mesenich
Kanzem	Metternich
Karden	Metzdorf
Kasel	Meurich
Kastel-Staad	Minheim
Kattenes	Monzel
Kenn	Morscheid
Kernscheid	Moselkern
Kesten	Moselsürsch
Kinheim	Moselweiss
Kirf	Müden
Klotten	Mühlheim
Klüsserath	Neef
Kobern-Gondorf	Nehren
Koblenz	Nennig
Köllig	Neumagen-Dhron
Kommlingen	Niederemmel
Könen	Niederfell
Konz	Niederleuken
Korlingen	Niedermennig
Kövenich	Nittel
Köwerich	Noviant
Krettnach	Oberbillig
Kreuzweiler	Oberemmel
Kröv	Oberfell
Krutweiler	Obermennig
Kues	Oberperl
Kürenz	Ockfen

Olewig	Soest
Olkenbach	Sommerau
Onsdorf	St. Aldegund
Osann-Monzel	Staatd
Palzem	Starkenburg
Pellingen	Tarforst
Perl	Tawern
Piesport	Temmels
Platten	Thörnich
Pölich	Traben-Trarbach
Poltersdorf	Trarbach
Pommern	Treis-Karden
Portz	Trier
Pünderich	Trittenheim
Rachtig	Ürzig
Ralingen	Valwig
Rehlingen	Veldenz
Reil	Waldrach
Riol	Wasserliesch
Rivenich	Wawern
Riveris	Wehlen
Ruwer	Wehr
Saarburg	Wellen
Scharzhofberg	Wiltingen
Schleich	Wincheringen
Schoden	Winningen
Schweich	Wintersdorf
Sehl	Wintrich
Sehlem	Wittlich
Sehndorf	Wolf
Sehnhal	Zell
Senheim	Zeltingen-Rachtig
Serrig	Zewen-Oberkirch

### 1.2.5 Regione determinata Nahe

- (a) *Sottoregioni:*  
 Bereich Kreuznach  
 Bereich Schloss Böckelheim  
 Bereich Nahetal
- (b) *Grosslagen:*  
 Burgweg  
 Kronenberg  
 Paradiesgarten  
 Pfarrgarten  
 Rosengarten  
 Schlosskapelle  
 Sonnenborn

(c) *Einzellagen:*

Abtei	Kronenfels
Alte Römerstrasse	Lauerweg
Altenberg	Liebesbrunnen
Altenburg	Löhler Berg
Apostelberg	Lump
Backöfchen	Marienpforter
Becherbrunnen	Mönchberg
Berg	Mühlberg
Bergborn	Narrenkappe
Birkenberg	Nonnengarten
Domberg	Osterhöll
Drachenbrunnen	Otterberg
Edelberg	Palmengarten
Felsenberg	Paradies
Felseneck	Pastorei
Forst	Pastorenberg
Frühlingsplätzchen	Pfaffenstein
Galgenberg	Ratsgrund
Graukatz	Rheingrafenberg
Herrenzehntel	Römerberg
Hinkelstein	Römerhelde
Hipperich	Rosenberg
Hofgut	Rosenteich
Hölle	Rothenberg
Höllenbrand	Saukopf
Höllenpfad	Schlossberg
Honigberg	Sonnenberg
Hörnchen	Sonnenweg
Johannisberg	Sonnenlauf
Kapellenberg	St. Antoniusweg
Karthäuser	St. Martin
Kastell	Steinchen
Katergrube	Steyerberg
Katzenhöhle	Straussberg
Klosterberg	Teufelsküche
Klostergarten	Tilgesbrunnen
Königsgarten	Vogelsang
Königsschloss	Wildgrafenberg
Krone	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Alsenz	Bingerbrück
Altenbarnberg	Bockenau
Auen	Boos
Bad Kreuznach	Bosenheim
Bad Münster-Ebernburg	Braunweiler
Bayerfeld-Steckweiler	Bretzenheim

Burg Layen	Norheim
Burgsponheim	Nussbaum
Cölln	Oberhausen
Dalberg	Obermoschel
Desloch	Oberndorf
Dorsheim	Oberstreit
Duchroth	Odernheim
Ebernburg	Planig
Eckenroth	Raumbach
Feilbingert	Rehborn
Gaugrehweiler	Roxheim
Genheim	Rüdesheim
Guldental	Rümmelsheim
Gutenberg	Schlossböckelheim
Hargesheim	Schöneberg
Heddesheim	Sobernheim
Hergenfeld	Sommerloch
Hochstätten	Spabrücken
Hüffelsheim	Sponheim
Ippesheim	St. Katharinen
Kalkofen	Staudernheim
Kirschroth	Steckweiler
Langenlonsheim	Steinhardt
Laubenheim	Schweppenhausen
Lauschied	Traisen
Lettweiler	Unkenbach
Mandel	Wald Erbach
Mannweiler-Cölln	Waldalgesheim
Martinstein	Waldböckelheim
Meddersheim	Waldhilbersheim
Meisenheim	Waldlaubersheim
Merxheim	Wallhausen
Monzingen	Weiler
Münster	Weinsheim
Münster-Sarmsheim	Windesheim
Münsterappel	Winterborn
Niederhausen	Winzenheim
Niedermoschel	

### 1.2.6 Regione determinata Rheingau

- (a) *Sottoregione:*  
Bereich Johannisberg
- (b) *Grosslagen:*  
Burgweg  
Daubhaus  
Deutelsberg  
Erntebringer

Gottesthal  
Heiligenstock  
Honigberg  
Mehrhölzchen

- |                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Steil                                | Steinmacher           |
| (c) <i>Einzellagen:</i>              |                       |
| Dachsberg                            | Langenstück           |
| Doosberg                             | Lenchen               |
| Edelmann                             | Magdalenenkreuz       |
| Fuschsberg                           | Marcobrunn            |
| Gutenberg                            | Michelmark            |
| Hasensprung                          | Mönchspfad            |
| Hendelberg                           | Nussbrunnen           |
| Herrnberg                            | Rosengarten           |
| Höllenberg                           | Sandgrub              |
| Jungfer                              | Schönhell             |
| Kapellenberg                         | Schützenhaus          |
| Kilzberg                             | Selingmacher          |
| Klaus                                | Sonnenberg            |
| Kläuserweg                           | St. Nikolaus          |
| Klosterberg                          | Taubenberg            |
| Königin                              | Viktoriaberg          |
| (d) <i>Comuni o parti di comuni:</i> |                       |
| Assmannshausen                       | Massenheim            |
| Aulhausen                            | Mittelheim            |
| Böddiger                             | Niederwalluf          |
| Eltville                             | Oberwalluf            |
| Erbach                               | Oestrich              |
| Flörsheim                            | Rauenthal             |
| Frankfurt                            | Reichartshausen       |
| Geisenheim                           | Rüdesheim             |
| Hallgarten                           | Steinberg             |
| Hattenheim                           | Vollrads              |
| Hochheim                             | Wicker                |
| Johannisberg                         | Wiesbaden             |
| Kiedrich                             | Wiesbaden-Dotzheim    |
| Lorch                                | Wiesbaden-Frauenstein |
| Lorchhausen                          | Wiesbaden-Schierstein |
| Mainz-Kostheim                       | Winkel                |
| Martinsthal                          |                       |

### 1.2.7 Regione determinata Rheinhessen

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| (a) <i>Sottoregioni:</i> |                 |
| Bereich Bingen           |                 |
| Bereich Nierstein        |                 |
| Bereich Wonnegau         |                 |
| (b) <i>Grosslagen:</i>   |                 |
| Abtey                    | Bergkloster     |
| Adelberg                 | Burg Rodenstein |
| Auflangen                | Domblick        |

Domherr	Pilgerpfad
Gotteshilfe	Rehbach
Güldenmorgen	Rheinblick
Gutes Domtal	Rheingrafenstein
Kaiserpfalz	Sankt Alban
Krötenbrunnen	Sankt Rochuskapelle
Kurfürstenstück	Spiegelberg
Liebfrauenmorgen	Sybillenstein
Petersberg	Vögelsgärten
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Adelpfad	Goldpfad
Äffchen	Goldstückchen
Alte Römerstrasse	Gottesgarten
Altenberg	Götzenborn
Aulenberg	Hähnchen
Aulerde	Hasenbiss
Bildstock	Hasensprung
Binger Berg	Haubenberg
Blücherpfad	Heil
Blume	Heiligenhaus
Bockshaut	Heiligenpfad
Bockstein	Heilighäuschen
Bornpfad	Heiligkreuz
Bubenstück	Herrengarten
Bürgel	Herrgottspfad
Daubhaus	Himmelsacker
Doktor	Himmelthal
Ebersberg	Hipping
Edle Weingärten	Hoch
Eiserne Hand	Hochberg
Engelsberg	Hockenmühle
Fels	Hohberg
Felsen	Hölle
Feuerberg	Höllensbrand
Findling	Homberg
Frauenberg	Honigberg
Fraugarten	Horn
Frühmesse	Hornberg
Fuchsloch	Hundskopf
Galenberg	Johannisberg
Geiersberg	Kachelberg
Geisterberg	Kaisergarten
Gewürzgärtchen	Kallenberg
Geyersberg	Kapellenberg
Goldberg	Katzebuckel
Goldenes Horn	Kehr
Goldgrube	Kieselberg

---

Kirchberg	Römerberg
Kirchenstück	Römersteg
Kirchgärtchen	Rosenberg
Kirchplatte	Rosengarten
Klausenberg	Rotenfels
Kloppenberg	Rotenpfad
Klosterberg	Rotenstein
Klosterbruder	Rotes Kreuz
Klostergarten	Rothenberg
Klosterweg	Sand
Knopf	Sankt Georgen
Königsstuhl	Saukopf
Kranzberg	Sauloch
Kreuz	Schelmen
Kreuzberg	Schildberg
Kreuzblick	Schloss
Kreuzkapelle	Schloss Hammerstein
Kreuzweg	Schlossberg
Leckerberg	Schlossberg-Schwätzerchen
Leidhecke	Schlosshölle
Lenchen	Schneckenberg
Liebenberg	Schönberg
Liebfrau	Schützenhütte
Liebfrauenberg	Schwarzenberg
Liebfrauenthal	Seilgarten
Mandelbaum	Silberberg
Mandelberg	Siliusbrunnen
Mandelbrunnen	Sioner Klosterberg
Michelsberg	Sommerwende
Mönchbäumchen	Sonnenberg
Mönchspfad	Sonnenhang
Moosberg	Sonnenweg
Morstein	Sonnheil
Nonnengarten	Spitzberg
Nonnenwingert	St. Annaberg
Ölberg	St. Julianenbrunnen
Osterberg	St. Georgenberg
Paterberg	St. Jakobsberg
Paterhof	Steig
Pfaffenberg	Steig-Terrassen
Pfaffenhalde	Stein
Pfaffenkappe	Steinberg
Pilgerstein	Steingrube
Rheinberg	Tafelstein
Rheingrafenberg	Teufelspfad
Rheinhöhe	Vogelsang
Ritterberg	Wartberg



Wingertstor	Zellerweg am schwarzen
Wissberg	Herrgott
Zechberg	
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Abenheim	Esselborn
Albig	Essenheim
Alsheim	Finthen
Alzey	Flornborn
Appenheim	Flonheim
Armsheim	Flörsheim-Dalsheim
Aspisheim	Framersheim
Badenheim	Freilaubersheim
Bechenheim	Freimersheim
Bechthelm	Frettenheim
Bechtolsheim	Friesenheim
Bermersheim	Fürfeld
Bermersheim vor der Höhe	Gabsheim
Biebelnheim	Gau-Algesheim
Biebelsheim	Gau-Bickelheim
Bingen	Gau-Bischofsheim
Bodenheim	Gau-Heppenheim
Bornheim	Gau-Köngernheim
Bretzenheim	Gau-Odernheim
Bubenheim	Gau-Weinheim
Budenheim	Gaulsheim
Büdesheim	Gensingen
Dalheim	Gimbsheim
Dalsheim	Grolsheim
Dautenheim	Gross-Winternheim
Dexheim	Gumbsheim
Dienheim	Gundersheim
Dietersheim	Gundheim
Dintesheim	Guntersblum
Dittelsheim-Hessloch	Hackenheim
Dolgesheim	Hahnheim
Dorn-Dürkheim	Hangen-Weisheim
Drais	Harxheim
Dromersheim	Hechtsheim
Ebersheim	Heidesheim
Eckelsheim	Heimersheim
Eich	Heppenheim
Eimsheim	Herrnsheim
Elsheim	Hessloch
Engelstadt	Hillesheim
Ensheim	Hohen-Sülzen
Eppelsheim	Horchheim
Erbes-Büdesheim	Horrweiler

Ingelheim	Osthofen
Jugenheim	Partenheim
Kempten	Pfaffen-Schwabenheim
Kettenheim	Spiesheim
Klein-Winterheim	Sponsheim
Köngernheim	Sprendlingen
Kriegsheim	Stadecken-Elsheim
Laubenheim	Stein-Bockenheim
Leiselheim	Sulzheim
Lonsheim	Tiefenthal
Lörzweiler	Udenheim
Ludwigshöhe	Uelversheim
Mainz	Uffhofen
Mauchenheim	Undenheim
Mettenheim	Vendersheim
Mölsheim	Volxheim
Mommenheim	Wachenheim
Monsheim	Wackernheim
Monzernheim	Wahlheim
Mörstadt	Wallerthaim
Nack	Weinheim
Nackenheim	Weinolsheim
Neu-Bamberg	Weinsheim
Nieder-Flörsheim	Weisenau
Nieder-Hilbersheim	Welgesheim
Nieder-Olm	Wendelsheim
Nieder-Saulheim	Westhofen
Nieder-Wiesen	Wies-Oppenheim
Nierstein	Wintersheim
Ober-Flörsheim	Wolfsheim
Ober-Hilbersheim	Wöllstein
Ober-Olm	Wonsheim
Ockenheim	Worms
Offenheim	Wörrstadt
Offstein	Zornheim
Oppenheim	Zotzenheim

### 1.2.8 Regione determinata Pfalz

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse

Bereich Südliche Weinstrasse

(b) *Grosslagen:*

Bischofskreuz

Feuerberg

Grafenstück

Guttenberg

Herrlich

Hochmess

Hofstück

Höllenspfad

Honigsäckel

Kloster

Liebfrauenberg	Rebstöckel
Kobnert	Schloss Ludwigshöhe
Königsgarten	Schnepfenpflug vom Zeller- tal
Mandelhöhe	Schnepfenpflug an der Wein- trasse
Mariengarten	Schwarzerde
Meerspinne	Trappenberg
Ordensgut	
Pfaffengrund	
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Abtsberg	Herrenmorgen
Altenberg	Herrenpfad
Altes Löhl	Herrgottsacker
Baron	Hochbenn
Benn	Hochgericht
Berg	Höhe
Bergel	Hohenrain
Bettelhaus	Hölle
Biengarten	Honigsack
Bildberg	Im Sonnenschein
Bischofsgarten	Johanniskirchel
Bischofsweg	Kaiserberg
Bubeneck	Kalkgrube
Burgweg	Kalkofen
Doktor	Kapelle
Eselsbuckel	Kapellenberg
Eselshaut	Kastanienbusch
Forst	Kastaniengarten
Frauenländchen	Kirchberg
Frohnwingert	Kirchenstück
Fronhof	Kirchlöh
Frühmess	Kirschgarten
Fuchsloch	Klostergarten
Gässel	Klosterpfad
Geisskopf	Klosterstück
Gerümpel	Königswingert
Goldberg	Kreuz
Gottesacker	Kreuzberg
Gräfenberg	Martinshöhe
Hahnen	Michelsberg
Halde	Münzberg
Hasen	Musikantenbuckel
Hasenzeile	Mütterle
Heidegarten	Narrenberg
Heilig Kreuz	Neuberg
Heiligenberg	Nonnengarten
Held	Nonnenstück
Herrenberg	Nussbien

Nussriegel	Schäfergarten
Oberschloss	Schlossberg
Ölgassel	Schlossgarten
Oschelskopf	Schwarzes Kreuz
Osterberg	Seligmacher
Paradies	Silberberg
Pfaffenberg	Sonnenberg
Reiterpfad	St. Stephan
Rittersberg	Steinacker
Römerbrunnen	Steingebiss
Römerstrasse	Steinkopf
Römerweg	Stift
Rossberg	Venusbuckel
Rosenberg	Vogelsang
Rosengarten	Vogelsprung
Rosenkranz	Wolfsberg
Rosenkränzel	Wonneberg
Roter Berg	Zchpeter
Sauschwänzel	

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Albersweiler	Burrweiler
Albisheim	Colgenstein-Heidesheim
Albsheim	Dackenheim
Alsterweiler	Dammheim
Altdorf	Deidesheim
Appenhofen	Diedesfeld
Asselheim	Dierbach
Arzheim	Dirmstein
Bad Dürkheim	Dörrenbach
Bad Bergzabern	Drusweiler
Barbelroth	Duttweiler
Battenberg	Edenkoben
Bellheim	Edesheim
Berghausen	Einselthum
Biedesheim	Ellerstadt
Billigheim	Erpolzheim
Billigheim-Ingenheim	Eschbach
Birkweiler	Essingen
Bischheim	Flemlingen
Bissersheim	Forst
Bobenheim am Berg	Frankenthal
Böbingen	Frankweiler
Böchingen	Freckenfeld
Bockenheim	Freimersheim
Bolanden	Freinsheim
Bornheim	Freisbach
Bubenheim	Friedelsheim

---

Gauersheim	Kirrweiler
Geinsheim	Kleinfischlingen
Gerolsheim	Kleinkarlbach
Gimmeldingen	Kleinniedesheim
Gleisweiler	Klingen
Gleiszellen-Gleishorbach	Klingenmünster
Göcklingen	Knittelsheim
Godramstein	Knöringen
Gommersheim	Königsbach an der Wein- strasse
Gönnheim	Lachen/Speyerdorf
Gräfenhausen	Lachen
Gronau	Landau in der Pfalz
Grossfischlingen	Laumersheim
Grosskarlbach	Lautersheim
Grossniedesheim	Leinsweiler
Grünstadt	Leistadt
Haardt	Lustadt
Hainfeld	Maikammer
Hambach	Marnheim
Harxheim	Meckersheim
Hassloch	Meckenheim
Heidesheim	Mertesheim
Heiligenstein	Minfeld
Hergersweiler	Mörlheim
Herxheim am Berg	Morschheim
Herxheim bei Landau	Mörzheim
Herxheimweyher	Mühlheim
Hessheim	Mühlhofen
Heuchelheim	Mussbach an der Weinstrasse
Heuchelheim bei Frankental	Neuleiningen
Heuchelheim-Klingen	Neustadt an der Weinstrasse
Hochdorf-Assenheim	Niederhorbach
Hochstadt	Niederkirchen
Ilbesheim	Niederrotterbach
Immesheim	Niefernheim
Impflingen	Nussdorf
Ingenheim	Oberhausen
Insheim	Oberhofen
Kallstadt	Oberotterbach
Kandel	Obersülzen
Kapellen	Obrigheim
Kapellen-Drusweiler	Offenbach
Kapsweyer	Ottersheim/Zellerthal
Kindenheim	Ottersheim
Kirchheim an der Weinstrasse	Pleisweiler
Kirchheimbolanden	Pleisweiler-Oberhofen

Queichheim	St. Johann
Ranschbach	St. Martin
Rechtenbach	Steinfeld
Rhodt	Steinweiler
Rittersheim	Stetten
Rödersheim-Gronau	Ungstein
Rohrbach	Venningen
Römerberg	Vollmersweiler
Roschbach	Wachenheim
Ruppertsberg	Walsheim
Rüssingen	Weingarten
Sausenheim	Weisenheim am Berg
Schwegenheim	Weyher in der Pfalz
Schweigen	Winden
Schweigen-Rechtenbach	Zeiskam
Schweighofen	Zell
Sieboldingen	Zellertal
Speyerdorf	

### 1.2.9 Regione determinata Franken

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Bayerischer Bodensee  
 Bereich Maindreieck  
 Bereich Mainviereck  
 Bereich Steigerwald

(b) *Grosslagen:*

Burgweg	Ölspiel
Ewig Leben	Ravensburg
Heiligenthal	Renschberg
Herrenberg	Rosstal
Hofrat	Schild
Honigberg	Schlossserg
Kapellenberg	Schlossstück
Kirchberg	Teufelstor
Markgraf Babenberg	

(c) *Einzellagen:*

Abtsberg	Dabug
Abtsleite	Dachs
Altenberg	Domherr
Benediktusberg	Eselsberg
Berg	Falkenberg
Berg-Rondell	Feuerstein
Bischofsberg	First
Burg Hoheneck	Fischer
Centgrafenberg	Fürstenberg
Cyriakusberg	Glatzen

Harstell	Mainleite
Heiligenberg	Marsberg
Heroldsberg	Maustal
Herrgottsweg	Paradies
Herrrenberg	Pfaffenberg
Herrschaftsberg	Ratsherr
Himmelberg	Reifenstein
Hofstück	Rosenberg
Hohenbühl	Scharlachberg
Höll	Schlossberg
Homburg	Schwanleite
Johannisberg	Sommertal
Julius-Echter-Berg	Sonnenberg
Kaiser Karl	Sonnenleite
Kalb	Sonnenschein
Kalbenstein	Sonnenstuhl
Kallmuth	St. Klausen
Kapellenberg	Stein
Karthäuser	Stein/Harfe
Katzenkopf	Steinbach
Kelter	Stollberg
Kiliansberg	Storchenbrünle
Kirchberg	Tannenberg
Königin	Teufel
Krähenschnabel	Teufelskeller
Kreuzberg	Trautlestal
Kronsberg	Vögelein
Küchenmeister	Vogelsang
Lämmerberg	Wachhügel
Landsknecht	Weinsteig
Langenberg	Wölflein
Lump	Zehntgaf

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Abtswind	Bamberg
Adelsberg	Bergheimfeld
Adelshofen	Bergtheim
Albertheim	Bibergau
Albertshofen	Bieberehren
Altmannsdorf	Bischwind
Alzenau	Böttigheim
Arnstein	Breitbach
Aschaffenburg	Brück
Aschfeld	Buchbrunn
Astheim	Bullenheim
Aub	Bürgstadt
Aura an der Saale	Castell
Bad Windsheim	Dampfach

Dettelbach	Grossostheim
Dietersheim	Grosswallstadt
Dingolshausen	Güntersleben
Donnersdorf	Haidt
Dorfprozelten	Hallburg
Dottenheim	Hammelburg
Düttingsfeld	Handthal
Ebelsbach	Hassfurt
Eherieder Mühle	Hassloch
Eibelstadt	Heidingsfeld
Eichenbühl	Helmstadt
Eisenheim	Hergolshausen
Elfershausen	Herlheim
Elsenfeld	Herrnsheim
Eltmann	Hessler
Engelsberg	Himmelstadt
Engental	Höchberg
Ergersheim	Hoheim
Erlabrunn	Hohenfeld
Erlasee	Höllrich
Erlenbach bei Marktheiden- feld	Holzkirchen
Erlenbach am Main	Holzkirchhausen
Eschau	Homburg am Main
Escherndorf	Hösbach
Euerdorf	Humprechtsau
Eussenheim	Hundelshausen
Fahr	Hüttenheim
Falkenstein	Ickelheim
Feuerthal	Iffigheim
Frankenberg	Ingolstadt
Frankenwinheim	Iphofen
Frickenhausen	Ippesheim
Fuchstadt	Ipsheim
Gädheim	Kammerforst
Gaibach	Karlburg
Gambach	Karlstadt
Gerbrunn	Karsbach
Germünden	Kaubenheim
Gerolzhofen	Kemmern
Gnötzheim	Kirchs Schönbach
Gössenheim	Kitzingen
Grettstadt	Kleinheubach
Greussenheim	Kleinlangheim
Greuth	Kleinochsenfurt
Grossheubach	Klingenberg
Grosslangheim	Knetzgau
	Köhler



---

Kolitzheim	Oberschwappach
Königsberg in Bayern	Oberschwarzach
Krassolzheim	Obervolkach
Krauthelm	Ochsenfurt
Kreuzwertheim	Ottendorf
Krum	Pflaumheim
Külsheim	Possenheim
Laudenbach	Prappach
Leinach	Prichsenstadt
Lengfeld	Prosselsheim
Lengfurt	Ramsthal
Lenkersheim	Randersacker
Lindac	Remlingen
Lindelbach	Repperndorf
Lülsfeld	Retzbach
Machtilshausen	Retzstadt
Mailheim	Reusch
Mainberg	Riedenheim
Mainbernheim	Rimbach
Mainstockheim	Rimpar
Margetshöchheim	Rödelsee
Markt Nordheim	Rosbrunn
Markt Einersheim	Rothenburg ob der Tauber
Markt Erlbach	Rottenberg
Marktbreit	Rottendorf
Marktheidenfeld	Röttingen
Marktsteft	Rück
Martinsheim	Rüdenhausen
Michelau	Rüdisbronn
Michelbach	Rügshofen
Michelfeld	Saaleck
Miltenberg	Sand am Main
Mönchstockheim	Schallfeld
Mühlbach	Scheinfeld
Mutzenroth	Schmachtenberg
Neubrunn	Schnepfenbach
Neundorf	Schonungen
Neuses am Berg	Schwanfeld
Neusetz	Schwarzach
Nordheim am Main	Schwarzenau
Obereisenheim	Schweinfurt
Oberhaid	Segnitz
Oberleinach	Seinsheim
Obernau	Sickershausen
Obernbreit	Sommerach
Oberntief	Sommerau
Oberschleichach	Sommerhausen

Staffelbach	Waigolshausen
Stammheim	Waigolsheim
Steigerwald	Walldachsbach
Steinbach	Wasserlos
Stetten	Wässerndorf
Sugenheim	Weigenheim
Sulzfeld	Weiber
Sulzheim	Weilbach
Sulzthal	Weimersheim
Tauberrettersheim	Wenigumstadt
Tauberzell	Werneck
Theilheim	Westheim
Thüngen	Wiebelsberg
Thüngersheim	Wiesenbronn
Tiefenstockheim	Wiesenfeld
Tiefenthal	Wiesentheid
Traustadt	Willanzheim
Triefenstein	Winterhausen
Trimberg	Wipfeld
Uettingen	Wirmsthal
Uffenheim	Wonfurt
Ullstadt	Wörth am Main
Unfinden	Würzburg
Unterdürrbach	Wüstenfelden
Untereisenheim	Wüstenzell
Unterhaid	Zeil am Main
Unterleinach	Zeilitzheim
Veitshöchheim	Zell am Ebersberg
Viereth	Zell am Main
Vogelsburg	Zellingen
Vögnitz	Ziegelanger
Volkach	

### 1.2.10 Regione determinata Württemberg

- (a) *Sottoregioni:*  
 Bereich Württembergischer Bodensee  
 Bereich Kocher-Jagst-Tauber  
 Bereich Oberer Neckar  
 Bereich Remstal-Stuttgart  
 Bereich Württembergisch Unterland
- (b) *Grosslagen:*  
 Heuchelberg  
 Hohenneuffen  
 Kirchenweinberg  
 Kocherberg  
 Kopf  
 Lindauer Seegarten

Lindelberg  
 Salzberg  
 Schalkstein  
 Schozachtal  
 Sonnenbühl  
 Stautenberg

Stromberg	Weinsteige
Tauberberg	Wunnenstein
Wartbühl	
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Altenberg	Margarete
Berg	Michaelsberg
Burgberg	Mönchberg
Burghalde	Mönchsberg
Dachsberg	Mühlbacher
Dachsteiger	Neckarhalde
Dezberg	Paradies
Dieblesberg	Propstberg
Eberfürst	Ranzenberg
Felsengarten	Rappen
Flutterberg	Reichshalde
Forstberg	Rozenberg
Goldberg	Sankt Johännser
Grafenberg	Schafsteige
Halde	Schanzreiter
Harzberg	Schelmenklinge
Heiligenberg	Schenkenberg
Herrlesberg	Scheuerberg
Himmelreich	Schlossberg
Hofberg	Schlosssteige
Hohenberg	Schmecker
Hoher Berg	Schneckenhof
Hundsberg	Sommerberg
Jupiterberg	Sommerhalde
Kaiserberg	Sonnenberg
Katzenbeisser	Sonntagsberg
Katzenöhrle	Steinacker
Kayberg	Steingrube
Kirchberg	Stiftsberg
Klosterberg	Wachtkopf
König	Wanne
Kriegsberg	Wardtberg
Kupferhalde	Wildenberg
Lämmli	Wohlfahrtsberg
Lichtenberg	Wurmberg
Liebenberg	Zweifelsberg
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Abstatt	Allmersbach
Adolzfurt	Aspach
Affalterbach	Asperg
Affaltrach	Auenstein
Aichelberg	Baach
Aichwald	Bad Mergentheim

Bad Friedrichshall	Eschenau
Bad Cannstatt	Esslingen
Beihingen	Fellbach
Beilstein	Feuerbach
Beinstein	Flein
Belsenberg	Forchtenberg
Bensingen	Frauenzimmern
Besigheim	Freiberg am Neckar
Beuren	Freudenstein
Beutelsbach	Freudenthal
Bieringen	Frickenhausen
Bietigheim	Gaisburg
Bietigheim-Bissingen	Geddelsbach
Bissingen	Gellmersbach
Bodolz	Gemrigheim
Bönnigheim	Geradstetten
Botenheim	Gerlingen
Brackenheim	Grantschen
Brettach	Gronau
Bretzfeld	Grossbottwar
Breuningsweiler	Grossgartach
Bürg	Grossheppach
Burgbronn	Grossingersheim
Cleebronn	Grunbach
Cleversulzbach	Güglingen
Creglingen	Gündelbach
Criesbach	Gundelsheim
Degerloch	Haagen
Diefenbach	Haberschlach
Dimbach	Häfnerhaslach
Dörzbach	Hanweiler
Dürrenzimmern	Harsberg
Duttenberg	Hausen an der Zaber
Eberstadt	Hebsack
Eibensbach	Hedelfingen
Eichelberg	Heilbronn
Ellhofen	Hertmannsweiler
Elpersheim	Hessigheim
Endersbach	Heuholz
Ensing	Hirschau
Enzweihingen	Hof und Lembach
Eppingen	Hofen
Erdmannhausen	Hoheneck
Erlenbach	Hohenhaslach
Erligheim	Hohenstein
Ernsbach	Höppigheim
Eschelbach	Horkheim

---

Horrheim	Mülhausen
Hösslinsülz	Mundelsheim
Illingen	Münster
Ilsfeld	Murr
Ingelfingen	Neckarsulm
Ingersheim	Neckarweihingen
Kappishäusern	Neckarwestheim
Kernen	Neipperg
Kesselfeld	Neudenau
Kirchberg	Neuenstadt am Kocher
Kirchheim	Neuenstein
Kleinaspach	Neuffen
Kleinbottwar	Neuhausen
Kleingartach	Neustadt
Kleinheppach	Niederhofen
Kleiningersheim	Niedernhall
Kleinsachsenheim	Niederstetten
Klingenberg	Nonnenhorn
Knittlingen	Nordhausen
Kohlberg	Nordheim
Korb	Oberderdingen
Kressbronn/Bodensee	Oberrohrn
Künzelsau	Obersöllbach
Langenbeutingen	Oberstenfeld
Laudenbach	Oberstetten
Lauffen	Obersulm
Lehrensteinsfeld	Obertürkheim
Leingarten	Ochsenbach
Leonbronn	Ochsenburg
Lienzingen	Oedheim
Lindau	Offenau
Linsenhofen	Öhringen
Löchgau	Ötisheim
Löwenstein	Pfaffenhofen
Ludwigsburg	Pfedelbach
Maienfels	Poppenweiler
Marbach/Neckar	Ravensburg
Markelsheim	Reinsbronn
Markgröningen	Remshalden
Massenbachhausen	Reutlingen
Maulbronn	Rielingshausen
Meimsheim	Riet
Metzingen	Rietenau
Michelbach am Wald	Rohracker
Möckmühl	Rommelshausen
Mühlacker	Rosswag
Mühlhausen an der Enz	Rotenberg

Rottenburg	Untersteinbach
Sachsenheim	Untertürkheim
Schluchtern	Vaihingen
Schnait	Verrenberg
Schöntal	Vorbachzimmern
Schorndorf	Waiblingen
Schozach	Waldbach
Schützingen	Walheim
Schwabbach	Wangen
Schwaigern	Wasserburg
Siebeneich	Weikersheim
Siglingen	Weiler bei Weinsberg
Spielberg	Weiler an der Zaber
Steinheim	Weilheim
Sternfels	Weinsberg
Stetten im Remstal	Weinstadt
Stetten am Heuchelberg	Weissbach
Stockheim	Wendelsheim
Strümpfelbach	Wermutshausen
Stuttgart	Widdern
Sülzbach	Willsbach
Taldorf	Wimmental
Talheim	Windischenbach
Tübingen	Winnenden
Uhlbach	Winterbach
Untereisesheim	Winzerhausen
Untergruppenbach	Wurlingen
Unterheimbach	Wüstenrot
Unterheinriet	Zaberfeld
Unterjesingen	Zuffenhausen

### 1.2.11 Regione determinata Baden

(a) *Sottoregioni:*

Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau  
 Bereich Badisches Frankenland  
 Bereich Bodensee  
 Bereich Breisgau  
 Bereich Kaiserstuhl  
 Bereich Tuniberg  
 Bereich Markgräflerland  
 Bereich Ortenau

(b) *Grosslagen:*

Attilafelsen	Hohenberg
Burg Lichteneck	Lorettoberg
Burg Neuenfels	Mannaberg
Burg Zähringen	Rittersberg
Fürsteneck	Schloss Rodeck

Schutterlindenberg	Vogtei Rötteln
Stiftsberg	Vogtei Rötteln
Stiftsberg	Vulkanfelsen
Tauberklänge	Vulkanfelsen
Tauberklänge	
(c) <i>Einzellagen:</i>	
Abtsberg	Kronenbühl
Alte Burg	Kuhberg
Altenberg	Lasenberg
Alter Gott	Lerchenberg
Bassgeige	Lotberg
Batzenberg	Maltesergarten
Betschgräbler	Mandelberg
Bienenberg	Mühlberg
Bühl	Oberdürrenberg
Burggraf	Oelberg
Burgstall	Ölbaum
Burgwingert	Ölberg
Castellberg	Pfarrberg
Eckberg	Plauelrain
Eichberg	Pulverbuck
Engelsberg	Rebtal
Engelsfelsen	Renchtäler
Enselberg	Rosenberg
Feuerberg	Roter Berg
Fohrenberg	Rotgrund
Gänsberg	Schäf
Gestühl	Scheibenbuck
Haselstaude	Schlossberg
Hasenberg	Schlossgarten
Henkenberg	Silberberg
Herrenberg	Sommerberg
Herrenbuck	Sonnenberg
Herrenstück	Sonnenstück
Hex von Dasenstein	Sonnhalde
Himmelreich	Sonnhohle
Hochberg	Sonnhole
Hummelberg	Spiegelberg
Kaiserberg	St. Michaelsberg
Kapellenberg	Steinfelsen
Käsleberg	Steingässle
Katzenberg	Steingrube
Kinzigtäler	Steinhalde
Kirchberg	Steinmauer
Klepberg	Sternenberg
Kochberg	Teufelsburg
Kreuzhalde	Ulrichsberg

Weingarten	Winklerberg
Weinhecke	Wolfhag
(d) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Achern	Bühl
Achkarren	Bühlertal
Altdorf	Burkheim
Altschweier	Dainbach
Amoltern	Dattingen
Auggen	Denzlingen
Bad Bellingen	Dertingen
Bad Rappenu	Diedesheim
Bad Krozingen	Dielheim
Bad Mingolsheim	Diersburg
Bad Mergentheim	Diestelhausen
Baden-Baden	Dietlingen
Badenweiler	Dittigheim
Bahlingen	Dossenheim
Bahnbrücken	Durbach
Ballrechten-Dottingen	Dürrn
Bamlach	Eberbach
Bauerbach	Ebringen
Beckstein	Efringen-Kirchen
Berghaupten	Egringen
Berghausen	Ehrenstetten
Bermatingen	Eichelberg
Bermersbach	Eichstetten
Berwangen	Eichtersheim
Bickensohl	Eimeldingen
Biengen	Eisental
Bilfingen	Eisingen
Binau	Ellmendingen
Binzen	Elsenz
Bischoffingen	Emmendingen
Blankenhornsberg	Endingen
Blansingen	Eppingen
Bleichheim	Erlach
Bodmann	Ersingen
Bollschweil	Erzingen
Bombach	Eschbach
Bottenau	Eschelbach
Bötzingen	Ettenheim
Breisach	Feldberg
Britzingen	Fessenbach
Broggingen	Feuerbach
Bruchsal	Fischingen
Buchholz	Flehingen
Buggingen	Freiburg



---

Friesenheim	Jechtingen
Gailingen	Jöhligen
Gemmingen	Kappelrodeck
Gengenbach	Karlsruhe-Durlach
Gerlachsheim	Kembach
Gissigheim	Kenzingen
Glottertal	Kiechlinsbergen
Gochsheim	Kippenhausen
Gottenheim	Kippenheim
Grenzach	Kirchardt
Grossrinderfeld	Kirchberg
Grosssachsen	Kirchhofen
Grötzingen	Kleinkems
Grunern	Klepsau
Hagnau	Klettgau
Haltingen	Köndringen
Haslach	Königheim
Hassmersheim	Königschaffhausen
Hecklingen	Königshofen
Heidelberg	Konstanz
Heidelsheim	Kraichtal
Heiligenzell	Krautheim
Heimbach	Külsheim
Heinsheim	Kürnbach
Heitersheim	Lahr
Helmsheim	Landshausen
Hemsbach	Langenbrücken
Herbolzheim	Lauda
Herten	Laudenbach
Hertingen	Lauf
Heuweiler	Laufen
Hilsbach	Lautenbach
Hilzingen	Lehen
Hochburg	Leimen
Hofweier	Leiselheim
Höhefeld	Leutershausen
Hohensachsen	Liel
Hohenwettersbach	Lindelbach
Holzen	Lipburg
Horrenberg	Lörrach
Hügelheim	Lottstetten
Hugsweier	Lützelsachsen
Huttingen	Mahlberg
Ihringen	Malsch
Immenstaad	Mauchen
Impfingen	Meersburg
Istein	Mengen

---

Menzingen	Odenheim
Merdingen	Ödsbach
Merzhausen	Offenburg
Michelfeld	Ohlsbach
Mietersheim	Opfingen
Mösbach	Ortenberg
Mühlbach	Östringen
Mühlhausen	Ötlingen
Müllheim	Ottersweier
Münchweier	Paffenweiler
Mundingen	Rammersweier
Münzesheim	Rauenberg
Munzingen	Rechberg
Nack	Rechberg
Neckarmühlbach	Reichenau
Neckarzimmern	Reichenbach
Nesselried	Reichholzheim
Neudenau	Renchen
Neuenbürg	Rettigheim
Neuershausen	Rheinweiler
Neusatz	Riedlingen
Neuweier	Riegel
Niedereggenen	Ringelbach
Niederrimsingen	Ringsheim
Niederschopfheim	Rohrbach am Gisshübel
Niederweiler	Rotenberg
Nimburg	Rümmingen
Nordweil	Sachsenflur
Norsingen	Salem
Nussbach	Sasbach
Nussloch	Sasbachwalden
Oberachern	Schallbach
Oberacker	Schallstadt
Oberbergen	Schelingen
Obereggenen	Scherzingen
Obergrombach	Schlatt
Oberkirch	Schliengen
Oberlauda	Schmieheim
Oberöwisheim	Schriesheim
Oberrimsingen	Seefeldern
Oberrotweil	Sexau
Obersasbach	Singen
Oberschopfheim	Sinsheim
Oberschüpf	Sinzheim
Obertsrot	Söllingen
Oberuhldingen	Stadelhofen
Oberweier	Staufen

Steinbach	Waldulm
Steinenstadt	Wallburg
Steinsfurt	Waltershofen
Stetten	Walzbachtal
Stettfeld	Wasenweiler
Sulz	Weier
Sulzbach	Weil
Sulzburg	Weiler
Sulzfeld	Weingarten
Tairnbach	Weinheim
Tannenkirch	Weisenbach
Tauberbischofsheim	Weisloch
Tiefenbach	Welmlingen
Tiengen	Werbach
Tiergarten	Wertheim
Tunsel	Wettelbrunn
Tutschfelden	Wildtal
Überlingen	Wintersweiler
Ubstadt	Wittnau
Ubstadt-Weiler	Wolfenweiler
Uissigheim	Wollbach
Ulm	Wöschbach
Untergrombach	Zaisenhausen
Unteröwisheim	Zell-Weierbach
Unterschüpf	Zeutern
Varnhalt	Zungweier
Wagenstadt	Zunzingen
Waldangeloch	

- (e) *Altre:*  
 Affental/Affentaler  
 Badisch Rotgold  
 Ehrentrudis

### 1.2.12 Regione determinata Saale-Unstrut

- (a) *Sottoregioni:*  
 Bereich Schloss Neuenburg  
 Bereich Thüringen
- (b) *Grosslagen:*  
 Blütengrund  
 Göttersitz  
 Kelterberg  
 Schweigenberg
- (c) *Einzellagen:*  
 Hahnenberg  
 Mühlberg  
 Rappental

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Bad Sulza	Laucha
Bad Kösen	Löbaschütz
Burgscheidungen	Müncheroda
Domburg	Naumburg
Dorndorf	Nebra
Eulau	Neugöonna
Freyburg	Reinsdorf
Gleina	Rollsdorf
Goseck	Roszbach
Grossheringen	Schleberoda
Grossjena	Schulpforte
Gröst	Seeburg
Höhnstedt	Spielberg
Jena	Steigra
Kaatschen	Vitzenburg
Kalzendorf	Weischütz
Karsdorf	Weissenfels
Kirchscheidungen	Werder/Havel
Klosterhäsele	Zeuchfeld
Langenbogen	Zscheiplitz

**1.2.13 Regione determinata Sachsen**(a) *Sottoregioni:*

Bereich Dresden  
Bereich Elstertal

(b) *Grosslagen:*

Elbhänge  
Lössnitz  
Schlossweinberg  
Spaargebirge

(c) *Einzellagen:*

Kapitelberg  
Heinrichsburg

(d) *Comuni o parti di comuni:*

Belgern	Pillnitz
Jessen	Proschwitz
Kleindröben	Radebeul
Meissen	Schlieben
Merbitz	Seusslitz
Ostritz	Weinböhla
Pesterwitz	

**2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**

Ahrtaler Landwein  
Altrheingauer Landwein

Bayerischer Bodensee-Landwein  
 Fränkischer Landwein  
 Landwein der Ruwer  
 Landwein der Saar  
 Landwein der Mosel  
 Mitteldeutscher Landwein  
 Nahegauer Landwein  
 Pfälzer Landwein  
 Regensburger Landwein  
 Rheinburgen-Landwein  
 Rheinischer Landwein  
 Saarländischer Landwein der Mosel  
 Sächsischer Landwein  
 Schwäbischer Landwein  
 Starkenburger Landwein  
 Südbadischer Landwein  
 Taubertäler Landwein  
 Unterbadischer Landwein

## B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Qualitätswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein garantierten Ursprungs/ Q.g.U	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit Prädikat/ Q.b.A.m.Pr o Prädikatswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	VDT con IG	Tedesco
Affentaler	V.q.p.r.d.	Tedesco
Badisch Rotgold	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ehrentrudis	V.q.p.r.d.	Tedesco
Hock	VDT con IG V.q.p.r.d.	Tedesco
Klassik o Classic	V.q.p.r.d.	Tedesco
Liebfrau(en)milch	V.q.p.r.d.	Tedesco
Moseltaler	V.q.p.r.d.	Tedesco
Riesling-Hochgewächs	V.q.p.r.d.	Tedesco

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Schillerwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Weissherbst	V.q.p.r.d.	Tedesco
Winzersekt	V.s.q.p.r.d.	Tedesco

## II. Vini originari della Repubblica francese

### A. Indicazioni geografiche

#### 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

##### 1.1 Nomi delle regioni determinate

##### 1.1.1 Regioni Alsace ed Est

##### 1.1.1.1 Denominazioni d'origine controllate

Alsace	– Marckrain
Alsace, seguito dal nome di una località:	– Moenchberg
– Altenberg de Bergbieten	– Muenchberg
– Altenberg de Bergheim	– Ollwiller
– Altenberg de Wolxheim	– Osterberg
– Brand	– Pfersigberg
– Bruderthal	– Pffingstberg
– Eichberg	– Praelatenberg
– Engelberg	– Rangen
– Florimont	– Rosacker
– Frankstein	– Saering
– Froehn	– Schlossberg
– Fuerstentum	– Schoenenbourg
– Geisberg	– Sommerberg
– Gloeckelberg	– Sonnenglanz
– Goldert	– Spiegel
– Hatschbourg	– Sporen
– Hengst	– Steingrubler
– Kanzlerberg	– Steinert
– Kastelberg	– Steinklotz
– Kessler	– Vorbourg
– Kirchberg de Barr	– Wiebelsberg
– Kirchberg de Ribeauvillé	– Wineck-Schlossberg
– Kitterlé	– Winzenberg
– Mambourg	– Zinnkoepflé
– Mandelberg	– Zotzenberg

##### 1.1.1.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Toul  
Moselle

**1.1.2 Regione Champagne****1.1.2.1 Denominazioni d'origine controllate**

Champagne  
Coteaux Champenois  
Riceys

**1.1.3 Regione Bourgogne****1.1.3.1 Denominazioni d'origine controllate**

Aloxe-Corton	- Saint-Etienne-la-Varenne
Auxey-Duresses	- Saint-Julien
Auxey-Duresses Côte de Beaune	- Saint-Lager
Bâtard-Montrachet	- Saint-Symphorien-d'Anelles
Beaujolais	- Saint-Vérand
Beaujolais, seguito dal nome del comune d'origine:	- Salles
- Arbussonnas	- Vaux
- Beaujeu	- Vauxrenard
- Blacé	- Villié Morgon
- Cercié	Beaujolais-Villages
- Chânes	Beaune
- Charentay	Bienvenues Bâtard-Montrachet
- Chenas	Blagny
- Chiroubles	Blagny Côte de Beaune
- Denicé	Bonnes Mares
- Durette	Bourgogne
- Emeringes	Bourgogne Aligoté
- Fleurie	Bourgogne o Bourgogne Clairret, seguito o no dal nome della sottoregione:
- Juliéna	- Côte Chalonnaise
- Jullié	- Côtes d'Auxerre
- La Chapelle-de-Guinchay	- Hautes-Côtes de Beaune
- Lancié	- Hautes-Côtes de Nuits
- Lantignié	- Vézelay
- Le Perréon	Bourgogne o Bourgogne Clairret, seguito o no dal nome del comune d'origine:
- Les Ardillats	- Chitry
- Leynes	- Coulanges-la-Vineuse
- Marchamp	- Epineuil
- Montmelas	- Irancy
- Odenas	Bourgogne o Bourgogne Clairret, seguito o no dai nomi:
- Pruzilly	- Côte Saint-Jacques
- Quincié	- En Montre-Cul
- Regnié	- La Chapelle Notre-Dame
- Rivolet	
- Romanèche	
- Saint-Amour-Bellevue	
- Saint-Etienne-des-Ouillères	

- Le Chapitre
- Montrecul
- Montre-cul
- Bouzeron
- Brouilly
- Chablis
- Chablis, seguito o no dalla dicitura  
«Climat d’origine»:
- Blanchot
- Bougros
- Les Clos
- Grenouilles
- Preuses
- Valmur
- Vaudésir
- Chablis, seguito o no dalla dicitura  
«Climat d’origine» o da una delle  
seguenti indicazioni:
- Mont de Milieu
- Montée de Tonnerre
- Chapelot
- Pied d’Aloup
- Côte de Bréchain
- Fourchaume
- Côte de Fontenay
- L’Homme mort
- Vaulorent
- Vaillons
- Chatains
- Séchers
- Beugnons
- Les Lys
- Mélinots
- Roncières
- Les Epinottes
- Montmains
- Forêts
- Butteaux
- Côte de Léchet
- Beauroy
- Troesmes
- Côte de Savant
- Vau Ligneau
- Vau de Vey
- Vaux Ragnons
- Vaucoupin
- Vosgros
- Vaugiraut
- Les Fourneaux
- Morein
- Côte des Près-Girots
- Côte de Vaubarousse
- Berdiot
- Chaume de Talvat
- Côte de Jouan
- Les Beauregards
- Côte de Cuissy
- Chambertin
- Chambertin Clos de Bèze
- Chambolle-Musigny
- Chapelle-Chambertin
- Charlemagne
- Charmes-Chambertin
- Chassagne-Montrachet
- Chassagne-Montrachet  
Côte de Beaune
- Chenas
- Chevalier-Montrachet
- Chiroubles
- Chorey-lès-Beaune
- Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune
- Clos de la Roche
- Clos des Lambrays
- Clos de Tart
- Clos de Vougeot
- Clos Saint-Denis
- Corton
- Corton-Charlemagne
- Côte de Beaune
- Côte de Beaune-Villages
- Côte de Brouilly
- Côte de Nuits-Villages
- Côte Roannaise
- Criots Bâtard-Montrachet
- Echezeaux
- Fixin
- Fleurie
- Gevrey-Chambertin
- Givry
- Grands Echezeaux
- Griotte-Chambertin
- Juliéas
- La Grande Rue
- Ladoix



- Ladoix Côte de Beaune  
 Latricières-Chambertin  
 Mâcon  
 Mâcon-Villages  
 Mâcon, seguito dal nome del comune d'origine:
- Azé
  - Berzé-la-Ville
  - Berzé-le-Chatel
  - Bissy-la-Mâconnaise
  - Burgy
  - Bussières
  - Chaintres
  - Chânes
  - Chardonnay
  - Charnay-lès-Mâcon
  - Chasselas
  - Chevagny-lès-Chevrières
  - Clessé
  - Crêches-sur-Saône
  - Cruzilles
  - Davayé
  - Fuissé
  - Gréville
  - Hurigny
  - Igé
  - La Chapelle-de-Guinchay
  - La Roche Vineuse
  - Leynes
  - Loché
  - Lugny
  - Milly-Lamartine
  - Montbellet
  - Peronne
  - Pierreclos
  - Prissé
  - Pruzilly
  - Romanèche-Thorins
  - Saint-Amour-Bellevue
  - Saint-Gengoux-de-Scissé
  - Saint-Symphorien-d'Annelles
  - Saint-Vérand
  - Sologny
  - Solutré-Pouilly
  - Uchizy
  - Vergisson
  - Verzé
- Vinzelles  
 - Viré  
 Maranges, seguito o no dalla dicitura «climat d'origine» o da una delle seguenti indicazioni:
- Clos de la Boutière
  - La Croix Moines
  - La Fussièrè
  - Le Clos des Loyères
  - Le Clos des Rois
  - Les Clos Roussots
- Maranges Côte de Beaune  
 Marsannay  
 Mazis-Chambertin  
 Mazoyères-Chambertin  
 Mercurey  
 Meursault  
 Meursault Côte de Beaune  
 Montagny  
 Monthélie  
 Monthélie Côte de Beaune  
 Montrachet  
 Morey-Saint-Denis  
 Morgon  
 Moulin-à-Vent  
 Musigny  
 Nuits  
 Nuits-Saint-Georges  
 Pernand-Vergelesses  
 Pernand-Vergelesses Côte de Beaune  
 Petit Chablis, seguito o no dal nome del comune d'origine:
- Beine
  - Béru
  - Chablis
  - La Chapelle-Vaupelteigne
  - Chemilly-sur-Serein
  - Chichée
  - Collan
  - Courgis
  - Fleys
  - Fontenay
  - Lignorelles
  - Ligny-le-Châtel
  - Maligny
  - Poilly-sur-Serein
  - Préhy

– Saint-Cyr-les-Colons	Saint-Aubin
– Villy	Saint-Aubin Côte de Beaune
– Viviers	Saint-Romain
Pommard	Saint-Romain Côte de Beaune
Pouilly-Fuissé	Saint-Véran
Pouilly-Loché	Santenay
Pouilly-Vinzelles	Santenay Côte de Beaune
Puligny-Montrachet	Savigny
Puligny-Montrachet Côte de Beaune	Savigny Côte de Beaune
Régnié	Savigny-lès-Beaune
Richebourg	Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune
Romanée (La)	Tâche (La)
Romanée Conti	Vin Fin de la Côte de Nuits
Romanée Saint-Vivant	Volnay
Ruchottes-Chambertin	Volnay Santenots
Rully	Vosne-Romanée
Saint-Amour	Vougeot

### 1.1.3.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Forez  
Saint Bris

## 1.1.4 Regioni Jura e Savoia

### 1.1.4.1 Denominazioni d'origine controllate

Arbois	– Chignin
Arbois Pupillin	– Chignin Bergeron
Château Châlon	– Cruet
Côtes du Jura	– Frangy
Coteaux du Lyonnais	– Jongieux
Crépy	– Marignan
Jura	– Marestel
L'Etoile	– Marin
Macvin du Jura	– Monterminod
Savoie, seguito dalle indicazioni:	– Monthoux
– Aymes	– Montmélian
– Apremont	– Ripaille
– Arbin	– Saint-Jean de la Porte
– Ayze	– Saint-Jeoire Prieuré
– Chautagne	Seyssel

### 1.1.4.2 Vini delimitati di qualità superiore

Bugey	– Chanay
Bugey, seguito dal nome di un «cru»:	– Lagnieu
– Anglefort	– Machuraz
– Arbignieu	– Manicle
– Cerdon	– Montagnieu

– Virieu-le-Grand

### 1.1.5 Regione Côtes du Rhône

#### 1.1.5.1 Denominazioni d'origine controllate

Beaumes-de-Venise	– Rousset-les-Vignes
Château Grillet	– Sablet
Châteauneuf-du-Pape	– Saint-Gervais
Châtillon-en-Diois	– Saint-Maurice sur Eygues
Condrieu	– Saint-Pantaléon-les-Vignes
Cornas	– Séguret
Côte Rôtie	– Valréas
Coteaux de Die	– Vinsobres
Coteaux de Pierrevert	– Visan
Coteaux du Tricastin	Côtes du Ventoux
Côtes du Lubéron	Crozes-Hermitage
Côtes du Rhône	Crozes Ermitage
Côtes du Rhône Villages	Die
Côtes du Rhône Villages, seguito dal nome del comune d'origine:	Ermitage
– Beaumes de Venise	Gigondas
– Cairanne	Hermitage
– Chusclan	Lirac
– Laudun	Rasteau
– Rasteau	Saint-Joseph
– Roaix	Saint-Péray
– Rochegeude	Tavel
	Vacqueyras

#### 1.1.5.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes du Vivarais

Côtes du Vivarais, seguito dal nome di un «cru»:

- Orgnac-l'Aven
- Saint-Montant
- Saint-Remèze

### 1.1.6 Regioni Provence e Corse

#### 1.1.6.1 Denominazioni d'origine controllate

Ajaccio	– Sartène
Bandol	– Porto Vecchio
Bellet	Coteaux d'Aix-en-Provence
Cap Corse	Les-Baux-de-Provence
Cassis	Coteaux Varois
Corse, seguito o no dai nomi:	Côtes de Provence
– Calvi	Palette
– Coteaux du Cap-Corse	Patrimonio
– Figari	Provence

### 1.1.7 Regione Languedoc-Roussillon

#### 1.1.7.1 Denominazioni d'origine controllate

Banyuls	Côtes du Roussillon Villages
Bellegarde	Lesquerde
Collioure	Côtes du Roussillon Villages Tautavel
Corbières	
Costières de Nîmes	Faugères
Coteaux du Languedoc	Fitou
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet	Frontignan
Coteaux du Languedoc, seguito o no da una delle seguenti denominazioni:	Languedoc, seguito o no dal nome del comune d'origine:
– Cabrières	– Adissan
– Coteaux de La Méjanelle	– Aspiran
– Coteaux de Saint-Christol	– Le Bosc
– Coteaux de Vérargues	– Cabrières
– La Clape	– Ceyras
– La Méjanelle	– Fontès
– Montpeyroux	– Lieuran-Cabrières
– Pic-Saint-Loup	– Nizas
– Quatourze	– Paulhan
– Saint-Christol	– Pèret
– Saint-Drézéry	– Saint-André-de-Sangonis
– Saint-Georges-d'Orques	Limoux
– Saint-Saturnin	Lunel
– Vérargues	Maury
Côtes du Roussillon	Minervois
Côtes du Roussillon Villages	Mireval
Côtes du Roussillon Villages Caramany	Saint-Jean-de-Minervois
Côtes du Roussillon Villages Latour de France	Rivesaltes
	Roussillon
	Saint-Chinian

#### 1.1.7.2 Vini delimitati di qualità superiore

Cabardès  
 Côtes du Cabardès et de l'Orbiel  
 Côtes de la Malepère  
 Côtes de Millau

### 1.1.8 Regione Sud-ovest

#### 1.1.8.1 Denominazioni d'origine controllate

Béarn	Buzet
Béarn-Bellocq	Cahors
Bergerac	Côtes de Bergerac

Côtes de Duras	Irouléguy
Côtes du Frontonnais	Jurançon
Côtes du Frontonnais Fronton	Madiran
Côtes du Frontonnais Villaudric	Marcillac
Côtes du Marmandais	Monbazillac
Côtes de Montravel	Montravel
Floc de Gascogne	Pacherenc du Vic-Bilh
Gaillac	Pécharmant
Gaillac Premières Côtes	Rosette
Haut-Montravel	Saussignac

### 1.1.8.2 Vini delimitati di qualità superiore

Côtes de Brulhois	Estaing
Côtes de Saint-Mont	Fel
Tursan	Lavilledieu
Entraygues	

## 1.1.9 Regione Bordeaux

### 1.1.9.1 Denominazioni d'origine controllate

Barsac	Montagne Saint-Emilion
Blaye	Moulis
Bordeaux	Moulis-en-Médoc
Bordeaux Clairet	Néac
Bordeaux Côtes de Francs	Pauillac
Bordeaux Haut-Benauge	Pessac-Léognan
Bourg	Pomerol
Bourgeais	Premières Côtes de Blaye
Côtes de Bourg	Premières Côtes de Bordeaux
Cadillac	Premières Côtes de Bordeaux,
Cérons	seguito dal nome del comune
Côtes Canon-Fronsac	d'origine:
Canon-Fronsac	– Bassens
Côtes de Blaye	– Baurech
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire	– Béguey
Côtes de Castillon	– Bouliac
Entre-Deux-Mers	– Cadillac
Entre-Deux-Mers Haut-Benauge	– Cambes
Fronsac	– Camblanes
Graves	– Capian
Graves de Vayres	– Carbon blanc
Haut-Médoc	– Cardan
Lalande de Pomerol	– Carignan
Listrac-Médoc	– Cenac
Loupiac	– Cenon
Lussac Saint-Emilion	– Donzac
Margaux	– Floirac
Médoc	– Gabarnac

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| – Haux                      | – Saint-Maixant             |
| – Latresne                  | – Semens                    |
| – Langoiran                 | – Tabanac                   |
| – Laroque                   | – Verdelaix                 |
| – Le Tourne                 | – Villenave de Rions        |
| – Lestiac                   | – Yvrac                     |
| – Lormont                   | Puisseguin Saint-Emilion    |
| – Monprimblanc              | Sainte-Croix-du-Mont        |
| – Omet                      | Saint-Emilion               |
| – Paillet                   | Saint-Estèphe               |
| – Quinsac                   | Sainte-Foy Bordeaux         |
| – Rions                     | Saint-Georges Saint-Emilion |
| – Saint-Caprais-de-Bordeaux | Saint-Julien                |
| – Saint-Eulalie             | Sauternes                   |
| – Saint-Germain-de-Graves   |                             |

### 1.1.10 Regione Val de Loire

#### 1.1.10.1 Denominazioni d'origine controllate

- |                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Anjou                                                         | – Menetou-Salon               |
| Anjou Coteaux de la Loire                                     | – Morogues                    |
| Anjou-Villages                                                | – Parassy                     |
| Anjou-Villages Brissac                                        | – Pigny                       |
| Blanc Fumé de Pouilly                                         | – Quantilly                   |
| Bourgueil                                                     | – Saint-Céols                 |
| Bonnezeaux                                                    | – Soulangis                   |
| Cheverny                                                      | – Vignoux-sous-les-Aix        |
| Chinon,                                                       | – Humbligny                   |
| Coteaux de l'Aubance                                          | Montlouis                     |
| Coteaux du Giennois                                           | Muscadet                      |
| Coteaux du Layon                                              | Muscadet Coteaux de la Loire  |
| Coteaux du Layon, seguito dal nome<br>del comune d'origine:   | Muscadet Sèvre-et-Maine       |
| – Beaulieu-sur Layon                                          | Muscadet Côtes de Grandlieu   |
| – Faye-d'Anjou                                                | Pouilly-sur-Loire             |
| – Rablay-sur-Layon                                            | Pouilly Fumé                  |
| – Rochefort-sur-Loire                                         | Quarts-de-Chaume              |
| – Saint-Aubin-de-Luigné                                       | Quincy                        |
| – Saint-Lambert-du-Lattay                                     | Reuilly                       |
| Coteaux du Layon Chaume                                       | Sancerre                      |
| Coteaux du Loir                                               | Saint-Nicolas-de-Bourgueil    |
| Coteaux de Saumur                                             | Saumur                        |
| Cour-Cheverny                                                 | Saumur Champigny              |
| Jasnières                                                     | Savennières                   |
| Loire                                                         | Savennières-Coulée-de-Serrant |
| Menetou Salon, seguito o no dal<br>nome del comune d'origine: | Savennières-Roche-aux-Moines  |
| – Aubinges                                                    | Touraine                      |
|                                                               | Touraine Azay-le-Rideau       |
|                                                               | Touraine Amboise              |

Touraine Mesland  
Val de Loire

Vouvray

### 1.1.10.2 Vini delimitati di qualità superiore

Châteaumeillant	– Brem
Côteaux d’Ancenis	– Mareuil
Coteaux du Vendômois	– Pissotte
Côtes d’Auvergne, seguito o no dal nome del comune d’origine:	– Vix
– Boudes	Gros Plant du Pays Nantais
– Chanturgue	Haut Poitou
– Châteaugay	Orléanais
– Corent	Saint-Pourçain
– Madargues	Thouarsais
Fiefs-Vendéens, seguito obbligatoriamente da uno dei seguenti nomi:	Valençay

### 1.1.11 Regione Cognac

#### 1.1.11.1 Denominazioni d’origine controllate

Charentes

### 2 «Vins de pays» designati con il nome di un’unità geografica

Vin de pays de l’Agenais	Vin de pays Catalans
Vin de pays d’Aigues	Vin de pays de Caux
Vin de pays de l’Ain	Vin de pays de Cessenon
Vin de pays de l’Allier	Vin de pays des Cévennes
Vin de pays d’Allobrogie	Vin de pays des Cévennes
Vin de pays des Alpes de Haute- Provence	«Mont Bouquet»
Vin de pays des Alpes Maritimes	Vin de pays Charentais
Vin de pays de l’Ardaillhou	Vin de pays Charentais «Ile de Ré»
Vin de pays de l’Ardèche	Vin de pays Charentais «Saint- Sornin»
Vin de pays d’Argens	Vin de pays de la Charente
Vin de pays de l’Ariège	Vin de pays des Charentes- Maritimes
Vin de pays de l’Aude	Vin de pays du Cher
Vin de pays de l’Aveyron	Vin de pays de la cité de Carcassonne
Vin de pays des Balmes dauphinoises	Vin de pays des collines de la Moure
Vin de pays de la Bénovie	Vin de pays des collines rhodaniennes
Vin de pays du Bérange	Vin de pays du comté de Grignan
Vin de pays de Bessan	Vin de pays du comté tolosan
Vin de pays de Bigorre	Vin de pays des comtés rhodaniens
Vin de pays des Bouches du Rhône	Vin de pays de Corrèze
Vin de pays du Bourbonnais	
Vin de pays de Cassan	

- Vin de pays de la Côte Vermeille  
 Vin de pays des coteaux charitots  
 Vin de pays des coteaux d'Enserune  
 Vin de pays des coteaux de Besilles  
 Vin de pays des coteaux de Cèze  
 Vin de pays des coteaux de Coiffy  
 Vin de pays des coteaux de  
     Foncaude  
 Vin de pays des coteaux de Glanes  
 Vin de pays des coteaux de  
     l'Ardèche  
 Vin de pays des coteaux de l'Auxois  
 Vin de pays des coteaux de la  
     Cabrerisse  
 Vin de pays des coteaux de Laurens  
 Vin de pays des coteaux de  
     Miramont  
 Vin de pays des coteaux de Murviel  
 Vin de pays des coteaux de  
     Narbonne  
 Vin de pays des coteaux de Peyriac  
 Vin de pays des coteaux des  
     Baronnies  
 Vin de pays des coteaux des  
     Fenuillèdes  
 Vin de pays des coteaux du Cher et  
     de l'Arnon  
 Vin de pays des coteaux du  
     Grésivaudan  
 Vin de pays des coteaux du Libron  
 Vin de pays des coteaux du Littoral  
     audois  
 Vin de pays des coteaux du Pont du  
     Gard  
 Vin de pays des coteaux du Quercy  
 Vin de pays des coteaux du Salagou  
 Vin de pays des coteaux du Verdon  
 Vin de pays des coteaux et terrasses  
     de Montauban  
 Vin de pays des côtes catalanes  
 Vin de pays des côtes de Gascogne  
 Vin de pays des côtes de Lastours  
 Vin de pays des côtes de Montestruc  
 Vin de pays des côtes de Pérignan  
 Vin de pays des côtes de Prouilhe  
 Vin de pays des côtes de Thau  
 Vin de pays des côtes de Thongue  
 Vin de pays des côtes du Brian  
 Vin de pays des côtes de Ceressou  
 Vin de pays des côtes du Condomois  
 Vin de pays des côtes du Tarn  
 Vin de pays des côtes du Vidourle  
 Vin de pays de la Creuse  
 Vin de pays de Cucugnan  
 Vin de pays des Deux-Sèvres  
 Vin de pays de la Dordogne  
 Vin de pays du Doubs  
 Vin de pays de la Drôme  
 Vin de pays du Duché d'Uzès  
 Vin de pays de Franche Comté  
 Vin de pays de Franche Comté  
     «Coteaux de Champlitte»  
 Vin de pays du Gard  
 Vin de pays du Gers  
 Vin de pays des gorges de l'Hérault  
 Vin de pays des Hautes-Alpes  
 Vin de pays de la Haute-Garonne  
 Vin de pays de la Haute-Marne  
 Vin de pays des Hautes-Pyrénées  
 Vin de pays d'Hauterive  
 Vin de pays d'Hauterive  
     «Val d'Orbieu»  
 Vin de pays d'Hauterive «Coteaux  
     du Termenès»  
 Vin de pays d'Hauterive «Côtes de  
     Lézignan»  
 Vin de pays de la Haute-Saône  
 Vin de pays de la Haute-Vienne  
 Vin de pays de la haute vallée de  
     l'Aude  
 Vin de pays de la haute vallée de  
     l'Orb  
 Vin de pays des hauts de Badens  
 Vin de pays de l'Hérault  
 Vin de pays de l'île de Beauté  
 Vin de pays de l'Indre et Loire  
 Vin de pays de l'Indre  
 Vin de pays de l'Isère  
 Vin de pays du jardin de la France  
 Vin de pays du jardin de la France  
     «Marches de Bretagne»  
 Vin de pays du jardin de la France  
     «Pays de Retz»  
 Vin de pays des Landes



Vin de pays de Loire-Atlantique	Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Loir et Cher	Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Loiret	Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays du Lot	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays du Lot et Garonne	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays des Maures	«Coteaux de Chalosse»
Vin de pays de Maine et Loire	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays de la Meuse	«Côtes de l'Adour»
Vin de pays du Mont Baudile	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays du Mont Caumes	«sables fauves»
Vin de pays des Monts de la Grage	Vin de pays des Terroirs landais
Vin de pays de la Nièvre	«sables de l'océan»
Vin de pays d'Oc	Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Périgord	Vin de pays du Torgan
Vin de pays de la Petite Crau	Vin de pays d'Urfé
Vin de pays de Pézenas	Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays de la principauté d'Orange	Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Puy de Dôme	Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays des Pyrénées- Atlantiques	Vin de pays de la vallée du Paradis
Vin de pays des Pyrénées-Orientales	Vin de pays des vals d'Agly
Vin de pays des Sables du golfe du Lion	Vin de pays du Var
Vin de pays de Saint-Sardos	Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche	Vin de pays de la Vauunage
Vin de pays de Saône et Loire	Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Sarthe	Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas
	Vin de pays de la Vienne
	Vin de pays de la Vistrenque
	Vin de pays de l'Yonne

## B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Appellation d'origine contrôlée	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Vin doux naturel	V.l.q.p.r.d.	Francese

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vin de pays	VDT con IG	Francese
Ambré	V.l.q.p.r.d. VDT con IG	Francese
Château	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Cinquième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Clairet	V.q.p.r.d.	Francese
Claret	V.q.p.r.d.	Francese
Clos	V.q.p.r.d.	Francese
Cru artisan	V.q.p.r.d.	Francese
Cru bourgeois	V.q.p.r.d.	Francese
Cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Deuxième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Edelzwicker	V.q.p.r.d.	Tedesco
Grand cru	V.q.p.r.d.	Francese
Grand cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Hors d'âge	V.l.q.p.r.d.	Francese
Passe-tout-grains	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Premier grand cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Primeur	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Quatrième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Rancio	V.l.q.p.r.d.	Francese
Schillerwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Sélection de grains nobles	V.q.p.r.d.	Francese
Sur lie	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Francese
Troisième cru classé	V.q.p.r.d.	Francese
Tuilé	V.l.q.p.r.d.	Francese
Vendange tardive	V.q.p.r.d.	Francese
Villages	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	V.q.p.r.d.	Francese
Vin jaune	V.q.p.r.d.	Francese

### III. Vini originari del Regno di Spagna

#### A. Indicazioni geografiche

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- 1.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Abona
- 1.2. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Alella
- 1.3.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Alicante
- 1.3.2. Nomi delle sottoregioni:  
Marina Alta
- 1.4. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Almansa
- 1.5. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ampurdán-Costa Brava
- 1.6. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Arabako Txakolina-Txakolí de Alava o Chacolí de Álava
- 1.7. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Arlanza
- 1.8. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Arribes
- 1.9. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Bierzo
- 1.10. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Binissalem-Mallorca
- 1.11. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Bullas
- 1.12. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Calatayud
- 1.13. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Campo de Borja
- 1.14. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Cariñena
- 1.15. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Cataluña

- 
- 1.16. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Cava
  - 1.17. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina
  - 1.18. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina
  - 1.19. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Cigales
  - 1.20. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Conca de Barberá
  - 1.21. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Condado de Huelva
  - 1.22.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Costers del Segre
  - 1.22.2. Nomi delle sottoregioni:  
Rimat  
Artesa  
Valls de Riu Corb  
Les Garrigues
  - 1.23. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Dehesa del Carrizal
  - 1.24. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Dominio de Valdepusa
  - 1.25. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
El Hierro
  - 1.26. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Finca E'lez
  - 1.27. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Gujjoso
  - 1.28. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Jerez-Xérès-Sherry o Jerez o Xérès o Sherry
  - 1.29. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Jumilla
  - 1.30. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
La Mancha
  - 1.31.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
La Palma

- 1.31.2. Nomi delle sottoregioni:
  - Hoyo de Mazo
  - Fuencaliente
  - Norte de la Palma
- 1.32. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Lanzarote
- 1.33. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Málaga
- 1.34. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Manchuela
- 1.35. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Manzanilla
- 1.36. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda
- 1.37. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Méntrida
- 1.38. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Mondéjar
- 1.39.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Monterrei
- 1.39.2. Nomi delle sottoregioni:
  - Ladera de Monterrei
  - Val de Monterrei
- 1.40. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Montilla-Moriles
- 1.41. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Monsant
- 1.42.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Navarra
- 1.42.2. Nomi delle sottoregioni:
  - Baja Montaña
  - Ribera Alta
  - Ribera Baja
  - Tierra Estella
  - Valdizarbe
- 1.43. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Penedés

- 
- 1.44. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Pla de Bages
  - 1.45. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Pla i Llevant
  - 1.46. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Priorato
  - 1.47.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Rías Baixas
  - 1.47.2. Nomi delle sottoregioni:  
Condado do Tea  
O Rosal  
Ribeira do Ulla  
Soutomaior  
Val do Salnés
  - 1.48.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ribeira Sacra
  - 1.48.2. Nomi delle sottoregioni:  
Amandi  
Chantada  
Quiroga-Bibei  
Ribeiras do Miño  
Ribeiras do Sil
  - 1.49. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ribeiro
  - 1.50. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ribera del Duero
  - 1.51.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ribera del Guadiana
  - 1.51.2. Nomi delle sottoregioni:  
Cañamero  
Matanegra  
Montánchez  
Ribera Alta  
Ribera Baja  
Tierra de Barros
  - 1.52. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ribera del Júcar

- 1.53.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Rioja
- 1.53.2. Nomi delle sottoregioni:  
Rioja Alavesa  
Rioja Alta  
Rioja Baja
- 1.54. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Rueda
- 1.55.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Sierras de Málaga
- 1.55.2. Nomi delle sottoregioni:  
Serranía de Ronda
- 1.56. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Somontano
- 1.57.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Tacoronte-Acentejo
- 1.57.2. Nomi delle sottoregioni:  
Anaga
- 1.58. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Tarragona
- 1.59. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Terra Alta
- 1.60. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Tierra de León
- 1.61. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Tierra del Vino de Zamora
- 1.62. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Toro
- 1.63. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Uclés
- 1.64. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Utiel-Requena
- 1.65. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Valdeorras
- 1.66. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Valdepeñas

- 1.67.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Valencia
- 1.67.2. Nomi delle sottoregioni:
  - Alto Turia
  - Clariano
  - Moscatel de Valencia
  - Valentino
- 1.68. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Valles de Güímar
- 1.69. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Valle de la Orotava
- 1.70. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Valles de Benavente
- 1.71. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Valtiendas
- 1.72.1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Vinos de Madrid
- 1.72.2. Nomi delle sottoregioni:
  - Arganda
  - Navalcarnero
  - San Martin de Valdeiglesias
- 1.73. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Ycoden-Daute-Isora
- 1.74. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Yecla
- 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
  - Vino de la Tierra de Abanilla
  - Vino de la Tierra de Bailén
  - Vino de la Tierra de Bajo Aragón
  - Vino de la Tierra de Barbanza e Iria
  - Vino de la Tierra de Betanzos
  - Vino de la Tierra de Cádiz
  - Vino de la Tierra de Campo de Cartagena
  - Vino de la Tierra de Cangas
  - Vino de la Terra de Castelló
  - Vino de la Tierra de Castilla
  - Vino de la Tierra de Castilla y León
  - Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra



Vino de la Tierra de Córdoba  
 Vino de la Tierra de Costa de Cantabria  
 Vino de la Tierra de Desierto de Almería  
 Vino de la Tierra de El Terrerazo  
 Vino de la Tierra de Extremadura  
 Vino de la Tierra Formentera  
 Vino de la Tierra de Gálvez  
 Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste  
 Vino de la Tierra de Ibiza  
 Vino de la Tierra de Illes Balears  
 Vino de la Tierra de Isla de Menorca  
 Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra  
 Vino de la Tierra de Liébana  
 Vino de la Tierra de Los Palacios  
 Vino de la Tierra de Norte de Granada  
 Vino de la Tierra de Pozohondo  
 Vino de la Tierra de Ribera del Andarax  
 Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas  
 Vino de la Tierra de Ribera del Jiloca  
 Vino de la Tierra de Ribera del Queiles  
 Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord  
 Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz  
 Vino de la Tierra Sierra Norte de Sevilla  
 Vino de la Tierra Sierra Sur de Jaén  
 Vino de la Tierra de Torreperogil  
 Vino de la Tierra de Valdejalón  
 Vino de la Tierra de Valle del Cinca  
 Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense  
 Vino de la Tierra de Villaviciosa de Córdoba  
 Vino de la Tierra Valles de Sadacia  
 Vino de la Tierra Viñedos de España

## B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominación de origen (DO)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominación de origen calificada (DOCa)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino dulce natural	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso de licor	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	VDT con IG	Spagnolo
Aloque	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Añejo	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo
Chacoli/Txakolina	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Clásico	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Cream	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Crianza	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Dorado	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fino	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fondillón	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Noble	V.q.p.r.d. VDT con IG	Spagnolo
Oloroso	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pajarete	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pálido	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Palo Cortado	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Primero de cosecha	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Rancio	V.l.q.p.r.d. V.q.p.r.d.	Spagnolo
Raya	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Reserva	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Sobremadre	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Solera	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Superior	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Trasañejo	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino Maestro	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vendimia inicial	V.q.p.r.d.	Spagnolo

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Viejo	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de tea	V.q.p.r.d.	Spagnolo

## IV. Vini originari della Repubblica ellenica

### A. Indicazioni geografiche

#### 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Σάμος	Samo
Μοσχάτος Πατρών	Moscato di Patrasso
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών	Moscato di Rio Patron
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moscato di Cefalonia
Μοσχάτος Λήμνου	Moscato di Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moscato di Rodos
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafne di Patrasso
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafne di Cefalonia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Rombola di Cefalonia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantineia
Μεσσηνικόλα	Mesenikola
Πεζά	Pezà
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteo
Γουμένισσα	Goumenissa
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγχιάλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτων	Coste di Melitone

**2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:**

Ρετσίνα Μεσογείων, seguito o no da Αττικής	Retsina di Mesogia, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Kropia ο Retsina di Koropi, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Markopoulo, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Μεγάρων, seguito o no da Αττικής	Retsina di Megara, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Παιανίας ο Ρετσίνα Λιοπεσίου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Peania ο Retsina di Liopesi, seguito o no da Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, seguito o no da Αττικής	Retsina di Pallini, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Πικερμίου, seguito o no da Αττικής	Retsina di Pikermi, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Σπάτων, seguito o no da Αττικής	Retsina di Spata, seguito o no da Attica
Ρετσίνα Θηβών, seguito o no da Βοιωτίας	Retsina di Tebe, seguito o no da Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, seguito o no da Ευβοίας	Retsina di Gialtra, seguito o no da Eubea
Ρετσίνα Καρύστου, seguito o no da Ευβοίας	Retsina di Karystos, seguito o no da Eubea
Ρετσίνα Χαλκίδας, seguito o no da Ευβοίας	Retsina di Calcide, seguito o no da Eubea
Βερντεα Ζακύνθου	Verdea di Zante
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος	Vino regionale del Monte Athos-Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Vino regionale di Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale dell'Attica-Attikos
Τοπικός Οίνος Βίλιτσας	Vino regionale di Vilitsa
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Vino regionale di Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Vino regionale di Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Vino regionale del Dodecanesso – Dodekanissiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Vino regionale di Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Heraklion – Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale della Tessaglia – Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Tebe – Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Vino regionale di Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Vino regionale di Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Creta – Kritikos
Καρυστινός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Karystos – Karystinos
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Vino regionale di Pella
Τοπικός Οίνος Σερρών	Vino regionale di Serres
Συριανός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Syros – Syrianos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετροτού	Vino regionale delle Coste di Petroto (Slopes of Petroto)
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Vino regionale di Gerania
Τοπικός Οίνος Οπούντιας Λοκρίδος	Vino regionale di Opountia Lokridos
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας	Vino regionale di Sterea Ellada, Grecia Continentale
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Vino regionale di Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλιάδος Αταλάντης	Vino regionale della Valle di Atalanti

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Vino regionale dell'Arcadia
Τοπικός Οίνος Παγγαίου	Vino regionale di Pangeon
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Vino regionale di Metaxata
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Vino regionale di Imathia
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Vino regionale di Klimenti
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Vino regionale di Corfù
Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Vino regionale di Sithonia
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Vino regionale di Mantzavinata
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Ismaros – Ismarikos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Vino regionale di Avdira
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Vino regionale di Ioannina
Τοπικός Οίνος Πλαγίες Αιγιαλείας	Vino regionale delle Coste di Egialia (Slopes of Egialia)
Τοπικός Οίνος Πλαγίες Αίνου	Vino regionale delle Coste dell'Enos (Slopes of Enos)
Θρακικός Τοπικός Οίνος ο Τοπικός Οίνος Θράκης	Vino regionale della Tracia – Thrakikos ο Vino regionale di Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Vino regionale di Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Metsovo – Metsovitikos
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Vino regionale di Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Vino regionale di Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών	Vino regionale di Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδας	Vino regionale delle Coste dello Knimida (Slopes of Knimida)
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale dell'Epiro – Epirotikos
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος	Vino regionale di Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Vino regionale di Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Vino regionale di Monemvasia – Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Vino regionale di Velventos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Vino regionale della Laconia – Lakonikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Vino regionale di Martino
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος	Vino regionale dell'Acaia
Τοπικός Οίνος Ηλίας	Vino regionale dell'Ilia
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης	Vino regionale di Salonicco – Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Κραννώνας	Vino regionale di Krannona
Τοπικός Οίνος Παρνασσού	Vino regionale di Parnassos
Τοπικός Οίνος Μετεώρων	Vino regionale di Meteore
Τοπικός Οίνος Ικαρίας	Vino regionale di Ikaria
Τοπικός Οίνος Καστοριάς	Vino regionale di Kastoria

**B. Diciture tradizionali**

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Όνομασία Προελεύσεως Ελεγχόµενη (ΟΠΕ) (appellation d'origine contrôlée)	V.q.p.r.d.	Greco
Όνομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (appellation d'origine de qualité supérieure)	V.q.p.r.d.	Greco
Όινος γλυκός φυσικός (vin doux naturel)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Όινος φυσικός γλυκός (vin naturellement doux)	V.q.p.r.d.	Greco
Όνομασία κατά παράδοση (Όνομασία kata paradosi)	VDT con IG	Greco
Τοπικός Όινος (vin de pays)	VDT con IG	Greco
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπέλι (Ampeli)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas (-es))	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Αρχοντικό (Archontiko)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κάβα <sup>56</sup> (Cava)	VDT con IG	Greco
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Ειδικά Επιλεγµένος (Grand réserve)	V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d.	Greco
Κάστρο (Kastro)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Κτήµα (Ktima)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Λιαστός (Liaustos)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μετόχι (Metochi)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νάµα (Nama)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Νυχτέρι (Nychteri)	V.q.p.r.d.	Greco
Όρεινό κτήµα (Orino Ktima)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Όρεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco
Πύργος (Pyrgos)	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Greco

<sup>56</sup> La protezione del termine «cava» prevista dal presente regolamento non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile al v.s.q.p.r.d. «Cava».

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d.	Greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Βερντέα (Verntea)	VDT con IG	Greco
Vinsanto	V.q.p.r.d. e V.l.q.p.r.d.	Greco <sup>57</sup>

<sup>57</sup> La dicitura «vinsanto» è protetta in caratteri latini.

## V. Vini originari della Repubblica Italiana

### A. Indicazioni geografiche

#### 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vino di qualità prodotto in una regione determinata»)

##### 1.1 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata e garantita»

Albana di Romagna	Cortese di Gavi
Asti	Franciacorta
Barbaresco	Gattinara
Barolo	Gavi
Brachetto d'Acqui	Ghemme
Brunello di Montalcino	Montefalco Sagrantino
Carmignano	Montepulciano
Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche:	Recioto di Soave
– Montalbano	Taurasi
– Rufina	Torgiano
– Colli fiorentini	Valtellina
– Colli senesi	Valtellina Grumello
– Colli aretini	Valtellina Inferno
– Colline pisane	Valtellina Sassella
– Montespertoli	Valtellina Valgella
	Vernaccia di San Gimignano
	Vermentino di Gallura

##### 1.2 V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata»

###### 1.2.1 Regione Piemonte

Alba	Colline novaresi
Albugnano	Colline saluzzesi
Alto Monferrato	Coste della Sesia
Acqui	Diano d'Alba
Asti	Dogliani
Boca	Fara
Bramaterra	Gabiano
Caluso	Langhe monregalesi
Canavese	Langhe
Cantavenna	Lessona
Carema	Loazzolo
Casalese	Monferrato
Casorzo d'Asti	Monferrato Casalese
Castagnole Monferrato	Ovada
Castelnuovo Don Bosco	Piemonte
Chieri	Pinorelese
Colli tortonesi	Roero



Sizzano  
Valsusa

Verduno

### 1.2.2 Regione Val d'Aosta

Arnad-Montjovet  
Chambave  
Nus  
Donnas  
La Salle

Enfer d'Arvier  
Morgex  
Torrette  
Valle d'Aosta  
Vallée d'Aoste

### 1.2.3 Regione Lombardia

Botticino  
Capriano del Colle  
Cellatica  
Garda  
Garda Colli Mantovani  
Lugana  
Mantovano

Oltrepò Pavese  
Riviera del Garda Bresciano  
San Colombano al Lambro  
San Martino Della Battaglia  
Terre di Franciacorta  
Valcalepio

### 1.2.4 Regione Trentino-Alto Adige

Alto Adige  
Bozner Leiten  
Bressanone  
Brixner  
Buggrafler  
Burgraviato  
Caldaro  
Casteller  
Colli di Bolzano  
Eisacktaler  
Etschtaler  
Gries  
Kalterer  
Kalterersee  
Lago di Caldaro  
Meraner Hügel

Meranese di collina  
Santa Maddalena  
Sorni  
St. Magdalener  
Südtirol  
Südtiroler  
Terlaner  
Terlano  
Teroldego Rotaliano  
Trentino  
Trento  
Val Venosta  
Valdadige  
Valle Isarco  
Vinschgau

### 1.2.5 Regione Veneto

Bagnoli di Sopra  
Bagnoli  
Bardolino  
Breganze  
Breganze Torcolato  
Colli Asolani  
Colli Berici  
Colli Berici Barbarano  
Colli di Conegliano

Colli di Conegliano Fregona  
Colli di Conegliano Refrontolo  
Colli Euganei  
Conegliano  
Conegliano Valdobbiadene  
Conegliano Valdobbiadene Cartizze  
Custoza  
Etschtaler  
Gambellara

Garda  
 Lessini Durello  
 Lison Pramaggiore  
 Lugana  
 Montello  
 Piave

San Martino della Battaglia  
 Soave  
 Valdadige  
 Valdobbiadene  
 Valpantena  
 Valpolicella

### 1.2.6 Regione Friuli-Venezia Giulia

Carso  
 Colli Orientali del Friuli  
 Colli Orientali del Friuli Cialla  
 Colli Orientali del Friuli Ramandolo  
 Colli Orientali del Friuli Rosazzo  
 Collio  
 Collio Goriziano

Friuli Annia  
 Friuli Aquileia  
 Friuli Grave  
 Friuli Isonzo  
 Friuli Latisana  
 Isonzo del Friuli  
 Lison Pramaggiore

### 1.2.7 Regione Liguria

Albenga  
 Albenganese  
 Cinque Terre  
 Colli di Luni  
 Colline di Levante  
 Dolceacqua

Finale  
 Finalese  
 Golfo del Tigullio  
 Riviera Ligure di Ponente  
 Riviera dei fiori

### 1.2.8 Regione Emilia-Romagna

Bosco Eliceo  
 Castelvetro  
 Colli Bolognesi  
 Colli Bolognesi Classico  
 Colli Bolognesi Colline di Riosto  
 Colli Bolognesi Colline Marconiane  
 Colli Bolognesi Colline Oliveto  
 Colli Bolognesi Monte San Pietro  
 Colli Bolognesi Serravalle  
 Colli Bolognesi Terre di Montebudello  
 Colli Bolognesi Zola Predosa  
 Colli d'Imola  
 Colli di Faenza

Colli di Parma  
 Colli di Rimini  
 Colli di Scandiano e Canossa  
 Colli Piacentini  
 Colli Piacentini Monterosso  
 Colli Piacentini Val d'Arda  
 Colli Piacentini Val Nure  
 Colli Piacentini Val Trebbia  
 Reggiano  
 Reno  
 Romagna  
 Santa Croce  
 Sorbara

### 1.2.9 Regione Toscana

Barco Reale di Carmignano  
 Bolgheri  
 Bolgheri Sassicaia  
 Candia dei Colli Apuani  
 Carmignano  
 Chianti

Chianti classico  
 Colli Apuani  
 Colli dell'Etruria Centrale  
 Colli di Luni  
 Colline Lucchesi  
 Costa dell'«Argentario»

Elba	San Gimignano
Empolese	San Torpè
Montalcino	Sant'Antimo
Montecarlo	Scansano
Montecucco	Val d'Arbia
Montepulciano	Val di Cornia
Montereggio di Massa Marittima	Val di Cornia Campiglia Marittima
Montescudaio	Val di Cornia Piombino
Parrina	Val di Cornia San Vincenzo
Pisano di San Torpè	Val di Cornia Suvereto
Pitigliano	Valdichiana
Pomino	Valdinievole

### 1.2.10 Regione Umbria

Assisi	Lago di Corbara
Colli Martani	Montefalco
Colli Perugini	Orvieto
Colli Amerini	Orvietano
Colli Altotiberini	Todi
Colli del Trasimeno	Torgiano

### 1.2.11 Regione Marche

Castelli di Jesi	Matelica
Colli pesaresi	Metauro
Colli Ascolani	Morro d'Alba
Colli maceratesi	Piceno
Conero	Roncaglia
Esino	Serrapetrona
Focara	

### 1.2.12 Regione Lazio

Affile	Genazzano
Aprilia	Gradoli
Capena	Marino
Castelli Romani	Montecompatri Colonna
Cerveteri	Montefiascone
Circeo	Olevano romano
Colli albani	Orvieto
Colli della Sabina	Piglio
Colli lanuvini	Tarquinia
Colli etruschi viterbesi	Velletri
Cori	Vignanello
Frascati	Zagarolo

**1.2.13 Regione Abruzzo**

Abruzzo  
 Abruzzo Colline teramane  
 Controguerra  
 Molise

**1.2.14 Regione Molise**

Biferno  
 Pentro d'Isernia

**1.2.15 Regione Campania**

Avellino	Guardia Sanframondi
Aversa	Ischia
Campi Flegrei	Massico
Capri	Penisola Sorrentina
Castel San Lorenzo	Penisola Sorrentina-Gragnano
Cilento	Penisola Sorrentina-Lettere
Costa d'Amalfi Furore	Penisola Sorrentina-Sorrento
Costa d'Amalfi Ravello	Sannio
Costa d'Amalfi Tramonti	Sant'Agata de' Goti
Costa d'Amalfi	Solopaca
Falerno del Massico	Taburno
Galluccio	Tufo
Guardiolo	Vesuvio

**1.2.16 Regione Puglia**

Alezio	Lucera
Barletta	Manduria
Brindisi	Martinafranca
Canosa	Matino
Castel del Monte	Nardò
Cerignola	Ortanova
Copertino	Ostuni
Galatina	Puglia
Gioia del Colle	Salice salentino
Gravina	San Severo
Leverano	Squinzano
Lizzano	Trani
Locorotondo	

**1.2.17 Regione Basilicata**

Vulture

**1.2.18 Regione Calabria**

Bianco	Pollino
Bidegi	San Vito di Luzzi
Cirò	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto
Donnici	Savuto
Lamezia	Scavigna
Melissa	Verbicaro

**1.2.19 Regione Sicilia**

Alcamo	Menfi
Contea di Sclafani	Noto
Contessa Entellina	Pantelleria
Delia Nivolalli	Sambuca di Sicilia
Eloro	Santa Margherita di Belice
Etna	Sciacca
Faro	Siracusa
Lipari	Vittoria
Marsala	

**1.2.20 Regione Sardegna**

Alghero	Sardegna-Jerzu
Arborea	Sardegna-Mogoro
Bosa	Sardegna-Nepente di Oliena
Cagliari	Sardegna-Oliena
Campidano di Terralba	Sardegna-Semidano
Mandrolisai	Sardegna-Tempio Pausania
Oristano	Sorso Sennori
Sardegna	Sulcis
Sardegna-Capo Ferrato	Terralba

**2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica****2.1 Abruzzo**

Alto tirino	Colline Frentane
Colline Teatine	Histonium
Colli Aprutini	Terre di Chieti
Colli del sangro	Valle Peligna
Colline Pescaresi	Vastese

**2.2 Basilicata**

Basilicata

**2.3 Provincia autonoma di Bolzano**

Dolomiti  
 Dolomiten  
 Mitterberg  
 Mitterberg tra Cauria e Tel  
 Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

**2.4 Calabria**

Arghilla	Palizzi
Calabria	Pellaro
Condoleo	Scilla
Costa Viola	Val di Neto
Esaro	Valdamato
Lipuda	Valle dei Crati
Locride	

**2.5 Campania**

Colli di Salerno	Paestum
Dugenta	Pompeiano
Epomeo	Roccamonfina
Irpinia	Terre del Volturno

**2.6 Emilia-Romagna**

Castelfranco Emilia	Ravenna
Bianco dei Sillaro	Rubicone
Emilia	Sillaro
Fortana del Taro	Terre die Veleja
Forli	Val Tidone
Modena	

**2.7 Friuli-Venezia Giulia**

Alto Livenza  
 Venezia Giulia  
 Venezie

**2.8 Lazio**

Civitella d'Agliano	Dei Frusinate
Colli Cimini	Lazio
Frusinate	Nettuno

**2.9 Liguria**

Colline Sadeesi  
 Val Polcevera

**2.10 Lombardia**

Alto Mincio  
Benaco bresciano  
Bergamasca  
Collina del Milanese  
Montenetto di Brescia  
Mantova

Pavia  
Quistello  
Ronchi di Brescia  
Sabbioneta  
Sebino  
Terrazze Retiche di Sondrio

**2.11 Marche**

Marche

**2.12 Molise**

Oscio  
Rotae  
Terre degli Osci

**2.13 Puglia**

Daunia  
Murgia  
Puglia

Salento  
Tarantino  
Valle d'Itria

**2.14 Sardegna**

Barbagia  
Colli del Limbara  
Isola dei Nuraghi  
Marmila  
Nuoro  
Nurra  
Ogliastro  
Parteolla

Planargia  
Romangia  
Sibiola  
Tharros  
Trexenta  
Valle dei Tirso  
Valli di Porto Pino

**2.15 Sicilia**

Camarro  
Colli Ericini  
Fontanarossa di Cerda  
Salemi

Salina  
Sicilia  
Valle Belice

**2.16 Toscana**

Alta Valle della Greve  
Colli della Toscana centrale  
Maremma toscana  
Orcia

Toscana  
Toscano  
Val di Magra

**2.17 Provincia autonoma di Trento**

Dolomiten  
 Dolomiti  
 Atesino  
 Venezia  
 Vallagarina

**2.18 Umbria**

Allerona	Narni
Bettona	Spello
Cannara	Umbria

**2.19 Veneto**

Alto Livenza	Marca Trevigiana
Colli Trevigiani	Vallagarina
Conselvano	Veneto
Dolomiten	Veneto orientale
Dolomiti	Verona
Venezie	Veronese

**B. Diciture tradizionali**

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominazione di origine controllata	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Denominazione di origine controllata e garantita	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Vino dolce naturale	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Indicazione geografica tipica (IGT)	VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Italiano
Landwein	VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco



Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vin de pays	VDT, «vins de pays», vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Francese
Alberata o vigneti ad alberata	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Italiano
Amarone	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambra	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Ambrato	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Annoso	V.q.p.r.d.	Italiano
Apianum	V.q.p.r.d.	Latino
Auslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Barco Reale	V.q.p.r.d.	Italiano
Brunello	V.q.p.r.d.	Italiano
Buttafuoco	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Cacc'e mitte	V.q.p.r.d.	Italiano
Cagnina	V.q.p.r.d.	Italiano
Cannellino	V.q.p.r.d.	Italiano
Cerasuolo	V.q.p.r.d.	Italiano
Chiaretto	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ciaret	V.q.p.r.d.	Italiano
Château	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Francese
Classico	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Dunkel	V.q.p.r.d.	Tedesco
Est! Est!! Est!!!	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Latino
Falerno	V.q.p.r.d.	Italiano
Fine	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Fior d'Arancio	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Falerio	V.q.p.r.d.	Italiano
Flétri	V.q.p.r.d.	Italiano
Garibaldi Dolce (o GD)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Governo all'uso toscano	V.q.p.r.d. VDT con IG	Italiano

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Gutturnio	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Italia Particolare (o IP)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Klassisch o Klassisches Ursprungsgebiet	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kretzer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Lacrima	V.q.p.r.d.	Italiano
Lacryma Christi	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Lambiccato	V.q.p.r.d.	Italiano
London Particular (o LP o Inghilterra)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Morellino	V.q.p.r.d.	Italiano
Occhio di Pernice	V.q.p.r.d.	Italiano
Oro	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Pagadebit	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Passito	V.l.q.p.r.d., v.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Ramie	V.q.p.r.d.	Italiano
Rebola	V.q.p.r.d.	Italiano
Recioto	V.q.p.r.d. V.s.q.p.r.d.	Italiano
Riserva	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Sangue di Giuda	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Scelto	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciacchetrà (o Sciac-trà)	V.q.p.r.d.	Italiano
Sforzato, Sfurzat	V.q.p.r.d.	Italiano
Spätlese	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Soleras	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Stravecchio	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Strohwein	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Superiore	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Superiore Old Marsala (o SOM)	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Torchiato	V.q.p.r.d.	Italiano
Torcolato	V.q.p.r.d.	Italiano

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vecchio	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vendemmia Tardiva	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Verdolino	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Vergine	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vermiglio	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vino Fiore	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Nobile	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Novello <i>o</i> Novello	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano
Vin santo/Vino Santo/Vinsanto	V.q.p.r.d.	Italiano
Vivace	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT con IG	Italiano

## VI. Vini originari del Granducato di Lussemburgo

### A. Indicazioni geografiche

#### 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

##### 1.1 Nomi delle regioni determinate

Ahn	Moersdorf
Assel	Mondorf
Bech-Kleinmacher	Niederdonven
Born	Oberdonven
Bous	Oberwormeldange
Burmerange	Remerschen
Canach	Remich
Ehnen	Rolling
Ellange	Rosport
Elvange	Schengen
Erpeldange	Schwebsange
Gostingen	Stadtbredimus
Greiveldange	Trintange
Grevenmacher	Wasserbillig
Lenningen,	Wellenstein
Machtum	Wintringen
Mertert	Wormeldange

## 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

–

### B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Marque nationale	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine contrôlée	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	VDT con IG	Francese
Grand premier cru	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	V.q.p.r.d.	Francese
Vin classé	V.q.p.r.d.	Francese
Château	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese

## VII. Vini originari della Repubblica Portoghese

### A. Indicazioni geografiche

- 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Alenquer
  - 1.2.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Alentejo
  - 1.2.2 Nomi delle sottoregioni:  
Borba  
Évora  
Granja-Amareleja  
Moura  
Portalegre  
Redondo  
Reguengos  
Vidigueira
  - 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Arruda

- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Bairrada
- 1.5.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Beira Interior
- 1.5.2 Nomi delle sottoregioni:  
Castelo Rodrigo  
Cova da Beira  
Pinhel
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Biscoitos
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Bucelas
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Carcavelos
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Colares
- 1.10.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Dão
- 1.10.2 Nomi delle sottoregioni:  
Alva  
Besteiros  
Castendo  
Serra da Estrela  
Silgueiros  
Terras de Azurara  
Terras de Senhorim
- 1.11.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Douro
- 1.11.2 Nomi delle sottoregioni:  
Baixo Corgo  
Cima Corgo  
Douro Superior
- 1.12.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Encostas d'Aire
- 1.12.2 Nomi delle sottoregioni:  
Alcobaça  
Ourém

- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Graciosa
- 1.14 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Lafões
- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Lagoa
- 1.16 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Lagos
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Lourinhã
- 1.18 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Madeira *o* Madère *o* Madera *o* Vinho da Madeira *o* Madeira Weine *o*  
Madeira Wine *o* Vin de Madère *o* Vino di Madera *o* Madeira Wijn
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Madeirense
- 1.20 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Óbidos
- 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Palmela
- 1.22 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Pico
- 1.23 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Portimão
- 1.24 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Port *o* Porto *o* Oporto *o* Portwein *o* Portvin *o* Portwijn *o* Vin de Porto *o* Port  
Wine *o* Vinho do Porto
- 1.25.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ribatejo
- 1.25.2 Nomi delle sottoregioni:  
Almeirim  
Cartaxo  
Chamusca  
Coruche  
Santarém  
Tomar
- 1.26 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Setubal

- 
- 1.27 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Tavira
  - 1.28 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Távora-Varosa
  - 1.29 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Torres Vedras
  - 1.30.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Trás-os-Montes
  - 1.30.2 Nomi delle sottoregioni:  
Chaves  
Planalto Mirandês  
Valpaços
  - 1.33.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Vinho Verde
  - 1.33.2 Nomi delle sottoregioni:  
Amarante  
Ave  
Baião  
Basto  
Cávado  
Lima  
Monção  
Paiva  
Sousa
  - 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:
    - 2.1 Regione:  
Azores
    - 2.2 Regione:  
Alentejano
    - 2.3 Regione:  
Algarve
    - 2.4.1 Regione:  
Beiras
    - 2.4.2 Sottoregioni:  
Beira Alta  
Beira Litoral  
Terras de Sico

- 2.5 Regione:  
Duriense
- 2.6.1 Regione:  
Estremadura
- 2.6.2 Sottoregione:  
Alta Estremadura
- 2.7 Regione:  
Minho
- 2.8 Regione:  
Ribatejano
- 2.9 Regione:  
Terras Madeirenses
- 2.10 Regione:  
Terras do Sado
- 2.11 Regione:  
Transmontano

## B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Denominação de origem (DO)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Denominação de origem controlada (DOC)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho doce natural	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho generoso	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho regional	VDT con IG	Portoghese
Canteiro	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Colheita Seleccionada	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Crusted/Crusting	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Escolha	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Escuro	V.l.q.p.r.d.	Portoghese



Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Fino	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Frasqueira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Garrafeira	V.q.p.r.d. e VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Lágrima	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Leve	VDT con IG V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Nobre	V.q.p.r.d.	Portoghese
Reserva	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Reserva velha (o Grande reserva)	V.s.q.p.r.d. V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Ruby	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Solera	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Super reserva	V.s.q.p.r.d.	Portoghese
Superior	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT con IG	Portoghese
Tawny	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage, a cui si può aggiungere, se del caso, Late Bottle (LBV) o Character	V.l.q.p.r.d.	Inglese

## VIII. Vini originari del Regno Unito

### A. Indicazioni geografiche

#### 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate

English Vineyards  
Welsh Vineyards

#### 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica

English Counties  
Welsh Counties

### B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Regional wine	VDT con IG	Inglese

## IX. Vini originari della Repubblica federale d'Austria

### A. Indicazioni geografiche

#### 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete»)

##### 1.1 Nomi delle regioni determinate

Burgenland  
Niederösterreich  
Steiermark  
Tirol  
Vorarlberg  
Wien

##### 1.2 Nomi delle regioni determinate

###### 1.2.1 Regione determinata Burgenland

Neusiedlersee  
Neusiedlersee-Hügelland  
Mittelburgenland  
Südburgenland

###### 1.2.2 Regione determinata Niederösterreich

Carnuntum	Thermenregion
Donauland	Traisental
Kamptal	Wachau
Kremstal	Weinviertel

###### 1.2.3 Regione determinata Steiermark

Süd-Oststeiermark  
Südsteiermark  
Weststeiermark

###### 1.2.4 Regione determinata Wien

Wien

#### 1.3 Comuni, parti di comuni, Grosslagen, Riede, Flure, Einzellagen

##### 1.3.1 Regione determinata Neusiedlersee

(a) *Grosslage:*  
Kaisergarten

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg	Hansagweg
Bauernaussatz	Heideboden
Bergäcker	Henneberg
Edelgründe	Herrnjoch
Gabarinza	Herrnsee
Goldberg	Hintenausere Weingärten

Jungerberg	Pohnpühl
Kaiserberg	Prädium
Kellern	Rappbühl-Weingärten
Kirchäcker	Römerstein
Kirchberg	Rustenäcker
Kleinackerl	Sandflur
Königswiese	Sandriegel
Kreuzjoch	Satz
Kurzbürg	Seeweingärten
Ladisberg	Ungerberg
Lange Salzberg	Vierhölzer
Langer Acker	Weidener Zeiselberg
Lehendorf	Weidener Ungerberg
Neuberg	Weidener Rosenberg

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Andau	Neudorf bei Parndorf
Apetlon	Neusiedl am See
Bruckneudorf	Nickelsdorf
Deutsch Jahrdorf	Pamhagen
Edelstal	Parndorf
Frauenkirchen	Podersdorf
Gattendorf	Potzneusiedl
Gattendorf-Neudorf	St. Andrä am Zicksee
Gols	Tadten
Halbtürn	Wallern im Burgenland
Illmitz	Weiden am See
Jois	Winden am See
Kittsee	Zurndorf
Mönchhof	

**1.3.2 Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland**(a) *Grosslagen:*

Rosaliakapelle  
Sonnenberg  
Vogelsang

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Adler/Hrvatski vrh	Hochkramer
Altenberg	Hözlstein
Bergweinärten	Isl
Edelgraben	Johanneshöh
Fölligberg	Katerstein
Gaisrücken	Kirchberg
Goldberg	Kleingebirge/Mali vrh
Grossgebirge/Veliki vrh	Kleinhöfleiner Hügel
Hasenriegel	Klosterkeller Siegendorf
Haussatz	Kogel

Kogl/Gritsch  
 Krçi  
 Kreuzweingärten  
 Langäcker/Dolnj sirick  
 Leithaberg  
 Lichtenbergweingärten  
 Marienthal  
 Mitterberg  
 Mönchsberg/Lesicak  
 Purbacher Bugstall  
 Reisbühel

Ripisce  
 Römerfeld  
 Römersteig  
 Rosenberg  
 Rübäcker/Ripisce  
 Schmaläcker  
 St. Vitusberg  
 Steinhut  
 Wetterkreuz  
 Wolfsbach  
 Zbornje

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Antau  
 Baumgarten  
 Breitenbrunn  
 Donnerskirchen  
 Drassburg  
 Drassburg-Baumgarten  
 Eisenstadt  
 Forchtenstein  
 Forchtenau  
 Grosshöflein  
 Hirm  
 Hirm-Antau  
 Hornstein  
 Kleinhöflein  
 Klingenbach  
 Krensdorf  
 Leithaprodersdorf  
 Loipersbach  
 Loretto  
 Marz  
 Mattersburg  
 Mörbisch/See  
 Müllendorf  
 Neudörfel  
 Neustift an der Rosalia

Oggau  
 Oslip  
 Pöttelsdorf  
 Pöttsching  
 Purbach/See  
 Rohrbach  
 Rust  
 St. Georgen  
 St. Margarethen  
 Schattendorf  
 Schützensgebirge  
 Siegendorf  
 Sigless  
 Steinbrunn  
 Steinbrunn-Zillingtal  
 Stöttera  
 Stotzing  
 Trausdorf/Wulka  
 Walbersdorf  
 Wiesen  
 Wimpassing/Leitha  
 Wulkaprodersdorf  
 Zagersdorf  
 Zemendorf

**1.3.3 Regione determinata Mittelburgenland**

(a) *Grosslage:*  
 Goldbachtal

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*  
 Altes Weingebirge  
 Deideckwald  
 Dürrau  
 Gfanger

Goldberg  
 Himmelsthron  
 Hochäcker  
 Hochberg

Hochplateau	Sandhoffeld
Hölzl	Sinter
Im Weingebirge	Sonnensteig
Kart	Spiegelberg
Kirchholz	Weingfanger
Pakitsch	Weiskreuz
Raga	
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Deutschkreutz	Lackendorf
Frankenau	Lutzmannsburg
Frankenau- Unterderpullendorf	Mannersdorf
Girm	Markt St. Martin
Grossmutschen	Nebersdorf
Grosswarasdorf	Neckenmarkt
Haschendorf	Nikitsch
Horitschon	Raiding
Kleinmutschen	Raiding-Unterfrauenhaid
Kleinwarasdorf	Ritzing
Klostermarienberg	Stoob
Kobersdorf	Strebersdorf
Kroatisch Gerersdorf	Unterfrauenheid
Kroatisch Minihof	Unterpetersdorf
Lackenbach	Unterpullendorf

### 1.3.4 Regione determinata Südburgenland

- (a) *Grosslagen:*  
 Pinkatal  
 Rechnitzer Geschriebenstein
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*  
 Gotscher  
 Rosengarten  
 Schiller  
 Tiefer Weg  
 Wohlauf
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Bonisdorf                 | Eberau                 |
| Burg                      | Edlitz                 |
| Burgauberg                | Eisenberg an der Pinka |
| Burgauberg-Neudauberg     | Eltendorf              |
| Deutsch Tschantschendorf  | Gaas                   |
| Deutschschützen-Eisenberg | Gamischdorf            |
| Deutsch Bieling           | Gerersdorf-Sulz        |
| Deutsch Ehrendorf         | Glasing                |
| Deutsch Kaltenbrunn       | Grossmürbisch          |
| Deutsch-Schützen          | Güssing                |

Güttenbach	Neustift
Hackerberg	Oberbildein
Hagensdorf	Ollersdorf
Hannersdorf	Poppendorf
Harmisch	Punitz
Hasendorf	Rax
Heiligenbrunn	Rechnitz
Hoell	Rehgraben
Inzenhof	Reinersdorf
Kalch	Rohr
Kirchfidisch	Rohrbrunn
Kleinmürbisch	Schallendorf
Kohfidisch	St. Michael
Königsdorf	St. Nikolaus
Kotezicken	St. Kathrein
Kroatisch Tschantschendorf	Stadtschlaining
Kroatisch Ehrendorf	Steinfurt
Krobotek	Strem
Krottendorf bei Güssing	Sulz
Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach	Sumetendorf
Kukmirn	Tobau
Kulmhohe Gfang	Tschanigraben
Limbach	Tudersdorf
Luising	Unterbildein
Markt-Neuhodis	Urbersdorf
Minihof-Liebau	Weichselbaum
Mischendorf	Weiden bei Rechnitz
Moschendorf	Welgersdorf
Mühlgraben	Windisch Minihof
Neudauberg	Winten
Neumarkt im Tauchental	Woppendorf
Neusiedl	Zuberbach

### 1.3.5 Regione determinata Thermenregion

- (a) *Grosslagen:*
- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Badener Berg       | Tattendorfer Steinhölle |
| Vöslauer Hauerberg | (Stahölln)              |
| Weisser Stein      | Schatzberg              |
|                    | Kappellenweg            |
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| Am Hochgericht | Grossriede Les'hanl |
| Badener Berg   | Hochleiten          |
| Brunner Berg   | Holzspur            |
| Dornfeld       | In Brunnerberg      |
| Goldeck        | Jenibergen          |
| Gradenthal     | Kapellenweg         |

Kirchenfeld	Prezessbühel
Kramer	Rasslerin
Lange Bamhartstätler	Römerberg
Mandl-Höh	Satzing
Mitterfeld	Steinfeld
Oberkirchen	Weisser Stein
Pfaffstättner Kogel	
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Bad Fischau-Brunn	Matzendorf-Hölles
Bad Vöslau	Mitterberg
Bad Fischau	Mödling
Baden	Möllersdorf
Berndorf	Münchendorf
Blumau	Obereggendorf
Blumau-Neurisshof	Oberwaltersdorf
Braiten	Oyenhausen
Brunn am Gebirge	Perchtoldsdorf
Brunn/Schneebergbahn	Pfaffstätten
Brunnenthal	Pottendorf
Deutsch-Brodersdorf	Rauhenstein
Dornau	Reisenberg
Dreitstetten	Schönau/Triesting
Ebreichsdorf	Seibersdorf
Eggendorf	Siebenhaus
Einöde	Siegersdorf
Enzesfeld	Sollenau
Frohsdorf	Sooss
Gainfarn	St. Veit
Gamingerhof	Steinabrüttl
Giesshübl	Steinfelden
Grossau	Tattendorf
Gumpoldskirchen	Teesdorf
Günselsdorf	Theresienfeld
Guntramsdorf	Traiskirchen
Hirtenberg	Tribuswinkel
Josefsthal	Trumau
Katzelsdorf	Vösendorf
Kottingbrunn	Wagram
Landegg	Wampersdorf
Lanzenkirchen	Weigelsdorf
Leesodrf	Weikersdorf/Steinfeld
Leobersdorf	Wiener Neustadt
Lichtenwörth	Wiener Neudorf
Lindabrunn	Wienersdorf
Maria Enzersdorf	Winzendorf
Markt Piesting	Winzendorf-Muthmannsdorf
Matzendorf	Wöllersdorf

Wöllersdorf-Steinabrückl

Zillingdorf

**1.3.6 Regione determinata Kremstal**(a) *Grosslagen:*

Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Ebritzstein

Ehrenfelser

Emmerlingtal

Frauengrund

Gartl

Gärtling

Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg

Grosser Berg

Hausberg

Herrentrost

Hochäcker

Im Berg

Kirchbühel

Kogl

Kremsleithen

Pellingen

Pfaffenberg

Pfennigberg

Pulverturm

Rammeln

Reisenthal

Rohrendorfer Gebling

Sandgrube

Scheibelberg

Schrattenpoint

Sommerleiten

Sonnageln

Spiegel

Steingraben

Tümelstein

Weinzierlberg

Zehetnerin

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aigen

Angern

Brunn im Felde

Dross

Egelsee

Eggendorf

Furth

Gedersdorf

Gneixendorf

Göttweig

Höbenbach

Hollenburg

Hörfarth

Imbach

Krems

Krems an der Donau

Krustetten

Landersdorf

Meidling

Neustift bei Schönberg

Oberfucha

Oberrohrendorf

Palt

Paudorf

Priel

Rehberg

Rohrendorf bei Krems

Scheibenhof

Senftenberg

Stein an der Donau

Steinaweg-Kleinwien

Stift Göttweig

Stratzing

Stratzing-Dross

Thallern

Tiefenfucha

Unterrohrendorf

Walkersdorf am Kamp

Weinzierl bei Krems



**1.3.7 Regione determinata Kamptal**(a) *Grosslage:*

—

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Anger	Loiser Berg
Auf der Setz	Obritzberg
Friesenrock	Pfeiffenberg
Gaisberg	Sachsenberg
Gallenberg	Sandgrube
Gobelsberg	Spiegel
Heiligenstein	Stein
Hiesberg	Steinhaus
Hofstadt	Weinträgerin
Kalvarienberg	Wohra
Kremstal	

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Altenhof	Mollands
Diendorf am Walde	Obernholz
Diendorf/Kamp	Oberreith
Elsarn im Strassertale	Plank/Kamp
Engabrunn	Peith
Etsdorf am Kamp	Rothgraben
Etsdorf-Haitzendorf	Schiltern
Fernitz	Schönberg am Kamp
Gobelsburg	Schönbergneustift
Grunddorf	Sittendorf
Hadersdorf am Kamp	Stiefen
Hadersdorf-Kammern	Strass im Strassertale
Haindorf	Thürneustift
Kammern am Kamp	Unterreith
Kamp	Walkersdorf
Langenlois	Wiedendorf
Lengenfeld	Zöbing
Mittelberg	

**1.3.8 Regione determinata Donauland**(a) *Grosslagen:*

Klosterneuburger Weinberge  
Tulbinger Kogel  
Wagram-Donauland

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg	Fuchsberg
Bromberg	Gänsacker
Erdpress	Georgenberg
Franzhauser	Glockengiesser

Gmirk  
 Goldberg  
 Halterberg  
 Hengsberg  
 Hengstberg  
 Himmelreich  
 Hirschberg  
 Hochrain  
 Kreitschental  
 Kühgraben  
 Leben  
 Ortsried  
 Purgstall

Satzen  
 Schillingsberg  
 Schlossberg  
 Sonnenried  
 Steinagrund  
 Traxelgraben  
 Vorberg  
 Wadenthal  
 Wagram  
 Weinlacke  
 Wendelstatt  
 Wora

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Ahrenberg  
 Abstetten  
 Altenberg  
 Ameisthal  
 Anzenberg  
 Atzelsdorf  
 Atzenbrugg  
 Baumgarten/Reidling  
 Baumgarten/Wagram  
 Baumgarten/Tullnerfeld  
 Chorherrn  
 Dietersdorf  
 Ebersdorf  
 Egelsee  
 Einsiedl  
 Elsbach  
 Engelmansbrunn  
 Fels  
 Fels/Wagram  
 Feuersbrunn  
 Freundorf  
 Gerasdorf b. Wien  
 Gollarn  
 Gösing  
 Grafenwörth  
 Gross-Rust  
 Grossriedenthal  
 Grossweikersdorf  
 Grosswiesendorf  
 Gugging  
 Hasendorf  
 Henzing  
 Hintersdorf

Hippersdorf  
 Höflein an der Donau  
 Holzleiten  
 Hütteldorf  
 Judenau-Baumgarten  
 Katzelsdorf im Dorf  
 Katzelsdorf/Zeil  
 Kierling  
 Kirchberg/Wagram  
 Kleinwiesendorf  
 Klosterneuburg  
 Königsbrunn  
 Königsbrunn/Wagram  
 Königstetten  
 Kritzendorf  
 Landersdorf  
 Michelhausen  
 Michelndorf  
 Mitterstockstall  
 Mossbierbaum  
 Neudegg  
 Oberstockstall  
 Ottenthal  
 Pixendorf  
 Plankenberg  
 Pöding  
 Reidling  
 Röhrenbach  
 Ruppersthal  
 Saladorf  
 Sieghartskirchen  
 Sitzenberg-Reidling  
 Spital

St. Andrä-Wördern	Wagram am Wagram
Staasdorf	Waltendorf
Stettenhof	Weinzierl bei Ollern
Tautendorf	Wipfing
Thürnthal	Wolfpassing
Tiefenthal	Wördern
Trasdorf	Würmla
Tulbing	Zausenberg
Tulln	Zeisselmauer
Unterstockstall	

### 1.3.9 Regione determinata Traisental

- (a) *Grosslage:*  
Traismaurer Weinberge
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*  
Am Nasenberg  
Antingen  
Brunberg  
Eichberg  
Fuchsenrand  
Gerichtsberg  
Grillenbühel  
Halterberg  
Händlgraben  
Hausberg  
In der Wiegn'n  
In der Leithen  
Kellerberg
- (c) *Comuni o parti di comuni:*  
Absdorf  
Adletzberg  
Ambach  
Angern  
Diendorf  
Dörfl  
Edering  
Eggendorf  
Einöd  
Etzersdorf  
Franzhausen  
Frauendorf  
Fugging  
Gemeinlebern  
Getzersdorf  
Grossrust  
Grünz
- Kölbing  
Kreit  
Kufferner Steinried  
Leithen  
Schullerberg  
Sonnleiten  
Spiegelberg  
Tiegeln  
Valterl  
Weinberg  
Wiegen  
Zachling  
Zwirch
- Gutenbrunn  
Haselbach  
Herzogenburg  
Hilpersdorf  
Inzersdorf ob der Traisen  
Inzersdorf-Getzersdorf  
Kappeln  
Katzenberg  
Killing  
Kleinrust  
Kuffern  
Langmannersdorf  
Mitterndorf  
Neusiedl  
Neustift  
Nussdorf ob der Traisen  
Oberndorf am Gebirge

Oberndorf in der Ebene	Stollhofen
Oberwinden	Thallern
Oberwölbing	Theyern
Obritzberg-Rust	Traismauer
Ossarn	Unterradlberg
Pfaffing	Unterwölbing
Rassing	Wagram an der Traisen
Ratzersdorf	Waldletztberg
Reichersdorf	Walpersdorf
Ried	Weidling
Rottersdorf	Weissenkirchen/Perschling
Schweinern	Wetzmannsthal
St. Andrä/Traisen	Wielandsthal
St. Pölten	Wölbing
Statzendorf	

### 1.3.10 Regione determinata Carnuntum

(a) *Grosslage:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Aubühel	Lange Letten
Braunsberg	Lange Weingärten
Dorfbrunnenäcker	Mitterberg
Füllenbeutel	Mühlbachacker
Gabler	Mühlweg
Golden	Rosenberg
Haidäcker	Spitzerberg
Hausweinäcker	Steinriegl
Hausweingärten	Tilhofen
Hexenberg	Ungerberg
Kirchbergen	Unterschilling

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Arbesthal	Hainburg/Donau
Au am Leithagebirge	Haslau/Donau
Bad Deutsch-Altenburg	Haslau-Maria Ellend
Berg	Himberg
Bruck an der Leitha	Hof/Leithaberge
Deutsch-Haslau	Höflein
Ebergassing	Hollern
Enzersdorf/Fischa	Hundsheim
Fischamend	Mannersdorf/Leithagebirge
Gallbrunn	Margarethen am Moos
Gerhaus	Maria Ellend
Göttlesbrunn	Moosbrunn
Göttlesbrunn-Arbesthal	Pachfurth
Gramatneusiedl	Petronell

Petronell-Carnuntum	Sommerein
Prellenkirchen	Stixneusiedl
Regelsbrunn	Trautmannsdorf/Leitha
Rohrau	Velm
Sarasdorf	Wienerherberg
Scharndorf	Wildungsmauer
Schloss Prugg	Wilfleinsdorf
Schönabrunn	Wolfsthal-Berg
Schwadorf	Zwölfaxing

### 1.3.11 Regione determinata Wachau

- (a) *Grosslage:*  
Frauenweingärten
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- |                  |               |
|------------------|---------------|
| Burgberg         | Neubergen     |
| Frauengrund      | Niederpoigen  |
| Goldbügeln       | Schlucht      |
| Gottschelle      | Setzberg      |
| Höhlgraben       | Silberbühel   |
| Im Weingebirge   | Singerriedel  |
| Katzengraben     | Spickenberg   |
| Kellerweingärten | Steiger       |
| Kiernberg        | Stellenleiten |
| Klein Gebirg     | Tranthal      |
| Mitterweg        |               |
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Aggsbach                  | Oberarnsdorf             |
| Aggsbach-Markt            | Oberbergen               |
| Baumgarten                | Oberloiben               |
| Bergern/Dunkelsteinerwald | Rossatz-Rührsdorf        |
| Dürnstein                 | Schwallenbach            |
| Eggendorf                 | Spitz                    |
| Elsarn am Jauerling       | St. Lorenz               |
| Furth                     | St. Johann               |
| Groisbach                 | St. Michael              |
| Gut am Steg               | Tiefenfucha              |
| Höbenbach                 | Unterbergen              |
| Joching                   | Unterloiben              |
| Köfering                  | Viessling                |
| Krustetten                | Weissenkirchen/Wachau    |
| Loiben                    | Weissenkirchen           |
| Mautern                   | Willendorf               |
| Mauternbach               | Willendorf in der Wachau |
| Mitterarnsdorf            | Wösendorf/Wachau         |
| Mühdorf                   |                          |

### 1.3.12 Regione determinata Weinviertel

- (a) *Grosslagen:*  
 Bisamberg-Kreuzenstein  
 Falkensteiner Hügelland  
 Matzner Hügel  
 Retzer Weinberge  
 Wolkersdorfer Hochleithen
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Adamsbergen         | Haad                  |
| Altenberg           | Haidberg              |
| Altenbergen         | Haiden                |
| Alter Kirchenried   | Haspelberg            |
| Altes Gebirge       | Hausberg              |
| Altes Weingebirge   | Hauseingärten         |
| Am Berghundsleithen | Hausrucker            |
| Am Lehmim           | Heiligengeister       |
| Am Wagram           | Hermannschachern      |
| Antlasbergen        | Herrnberg             |
| Antonibergen        | Hinter der Kirchen    |
| Aschinger           | Hirschberg            |
| Auberg              | Hochfeld              |
| Auflangen           | Hochfeld              |
| Bergen              | Hochstrass            |
| Bergfeld            | Holzpoint             |
| Birthaler           | Hundsbergen           |
| Bogenrain           | Im Inneren Rain       |
| Bruch               | Im Potschallen        |
| Bürsting            | In Aichleiten         |
| Detzenberg          | In den Hausweingärten |
| Die alte Haider     | In Hamert             |
| Ekartsberg          | In Rothenpüllen       |
| Feigelbergen        | In Sechsern           |
| Fochleiten          | In Trenken            |
| Freiberg            | Johannesbergen        |
| Freybergen          | Jungbirgen            |
| Fuchsenberg         | Junge Frauenberge     |
| Fürstenbergen       | Jungherrn             |
| Gaisberg            | Kalvarienberg         |
| Galgenberg          | Kapellenfeld          |
| Gerichtsberg        | Kirchbergen           |
| Geringen            | Kirchenberg           |
| Goldberg            | Kirchluss             |
| Goldbergen          | Kirchweibergen        |
| Gollitschen         | Kogelberg             |
| Grossbergen         | Köhlberg              |
| Grundern            | Königsbergen          |

Kreuten	Sauhaut
Lamstetten	Saurüsseln
Lange Ried	Schachern
Lange Vierteln	Schanz
Lange Weingärten	Schatz
Leben	Schatzberg
Lehmfeld	Schilling
Leitenberge	Schmallissen
Leithen	Schmidatal
Lichtenberg	Schwarzerder
Liessen	Sechterbergen
Lindau	Silberberg
Lissen	Sommerleiten
Martal	Sonnberg
Maxendorf	Sonnen
Merkvierteln	Sonnleiten
Mitterberge	Steinberg
Mühlweingärten	Steinbergen
Neubergergen	Steinhübel
Neusätzen	Steinperz
Nussberg	Stöckeln
Ölberg	Stolleiten
Ölbergen	Strassfeld
Platten	Stuffeln
Pöllitzern	Tallusfeld
Preussenberg	Veigelberg
Purgstall	Vogelsinger
Raschern	Vordere Bergen
Reinthal	Warthberg
Reishübel	Weinried
Retzer Winberge	Weintalried
Rieden um den Heldenberg	Weisser Berg
Rösel	Zeiseln
Rosenberg	Zuckermantln
Roseneck	Zuckermantel
Saazen	Zuckerschleh
Sandbergen	Züngel
Sandriegl	Zutrinken
Sätzen	Zwickeln
Sätzweingärten	Zwiebelhab
Sauenberg	Zwiefänger
(c) <i>Comuni o parti di comuni:</i>	
Alberndorf im Pulkautal	Altlichtenwarth
Alt Höflein	Altmanns
Alt Ruppersdorf	Ameis
Altenmarkt im Thale	Amelsdorf
Altenmarkt	Angern an der March

Aschendorf	Enzersdorf bei Staatz
Asparn an der Zaya	Enzersdorf im Thale
Aspersdorf	Enzersfeld
Atzelsdorf	Erdberg
Au	Erdpress
Auersthal	Ernstbrunn
Auggenthal	Etzmannsdorf
Bad Pirawarth	Fahndorf
Baierdorf	Falkenstein
Bergau	Fallbach
Bernhardsthal	Föllim
Bisamberg	Frättingsdorf
Blumenthal	Frauendorf/Schmida
Bockfliess	Friebritz
Bogenneusiedl	Füllersdorf
Bösendürnbach	Furth
Braunsdorf	Gaindorf
Breiteneich	Gaisberg
Breitenwaida	Gaiselberg
Bruderndorf	Gaisruck
Bullendorf	Garmanns
Burgschleinitz	Gars am Kamp
Burgschleinitz-Kühnring	Gartenbrunn
Deinzendorf	Gaubitsch
Diepolz	Gauderndorf
Dietersdorf	Gaweinstal
Dietmannsdorf	Gebmanns
Dippersdorf	Geitzendorf
Dobermannsdorf	Gettsdorf
Drasenhofen	Ginzersdorf
Drösing	Glaubendorf
Dürnkrot	Gnadendorf
Dürnleis	Goggendorf
Ebendorf	Goldgeben
Ebenthal	Göllersdorf
Ebersbrunn	Gösting
Ebersdorf an der Zaya	Götzendorf
Eggenburg	Grabern
Eggendorf am Walde	Grafenberg
Eggendorf	Grafensulz
Eibesbrunn	Groissenbrunn
Eibesthal	Gross Ebersdorf
Eichenbrunn	Gross-Engersdorf
Eichhorn	Gross-Inzersdorf
Eitzersthal	Gross-Schweinbarth
Engelhartstetten	Grossharras
Engelsdorf	Grosskadolz



---

Grosskrut	Hörersdorf
Grossmeiseldorf	Horn
Grossmugl	Hornsburg
Grossnondorf	Hüttendorf
Grossreipersdorf	Immendorf
Grossrussbach	Inkersdorf
Grossstelzendorf	Jedenspeigen
Grosswetzdorf	Jetzelsdorf
Grub an der March	Kalladorf
Grübern	Kammersdorf
Grund	Karnabrunn
Gumping	Kattau
Guntersdorf	Katzelsdorf
Guttenbrunn	Kettlasbrunn
Hadres	Ketzelsdorf
Hagenberg	Kiblitz
Hagenbrunn	Kirchstetten
Hagendorf	Kleedorf
Hanfthal	Klein Hadersdorf
Hardegg	Klein Riedenthal
Harmannsdorf	Klein Haugsdorf
Harrersdorf	Klein-Harras
Hart	Klein-Meiseldorf
Haselbach	Klein-Reinprechtsdorf
Haslach	Klein-Schweinbarth
Haugsdorf	Kleinbaumgarten
Hausbrunn	Kleinebersdorf
Hauskirchen	Kleinengersdorf
Hausleiten	Kleinhöflein
Hautzendorf	Kleinkadolz
Heldenberg	Kleinkirchberg
Herrnbaumgarten	Kleinrötz
Herrnleis	Kleinsierdorf
Herzogbirbaum	Kleinstelzendorf
Hetzmannsdorf	Kleinstetteldorf
Hipples	Kleinweikersdorf
Höbersbrunn	Kleinwetzdorf
Hobersdorf	Kleinwilfersdorf
Höbertsgrub	Klement
Hochleithen	Kollnbrunn
Hofern	Königsbrunn
Hohenau an der March	Kottingneusiedl
Hohenruppersdorf	Kotzendorf
Hohenwarth	Kreuttal
Hohenwarth-Mühlbach	Kreuzstetten
Hollabrunn	Kronberg
Hollenstein	Kühnring

Laa an der Thaya	Niederfellabrunn
Ladendorf	Niederhollabrunn
Langenzersdorf	Niederkreuzstetten
Lanzendorf	Niederleis
Leitzersdorf	Niederrussbach
Leobendorf	Niederschleinz
Leodagger	Niedersulz
Limberg	Nursch
Loidesthal	Oberdürnbach
Loosdorf	Oberfellabrunn
Magersdorf	Obergänserndorf
Maigen	Obergrabern
Mailberg	Obergrub
Maisbirbaum	Oberhautzentral
Maissau	Oberkreuzstetten
Mallersbach	Obermallebarn
Manhartsbrunn	Obermarkersdorf
Mannersdorf	Obernalb
Marchegg	Oberolberndorf
Maria Roggendorf	Oberparschenbrunn
Mariathal	Oberravelsbach
Martinsdorf	Oberretzbach
Matzelsdorf	Oberrohrbach
Matzen	Oberrussbach
Matzen-Raggendorf	Oberschoderlee
Maustrenk	Obersdorf
Meiseldorf	Obersteinabrunn
Merkersdorf	Oberstinkenbrunn
Michelstetten	Obersulz
Minichhofen	Oberthern
Missingdorf	Oberzögersdorf
Mistelbach	Obritz
Mittergrabern	Olbersdorf
Mitterretzbach	Olgersdorf
Mödring	Ollersdorf
Mollmannsdorf	Ottendorf
Mörtersdorf	Ottenthal
Mühlbach a. M.	Paasdorf
Münichsthal	Palterndorf
Naglern	Palterndorf/Dobermannsdorf
Nappersdorf-Kammersdorf	Paltersdorf
Neubau	Passauerhof
Neudorf bei Staatz	Passendorf
Neuruppersdorf	Patzenthal
Neusiedl/Zaya	Patzmannsdorf
Nexingin	Peigarten
Niederabsdorf	Pellendorf

---

Pernersdorf	Ronthal
Pernhofen	Röschitz
Pettendorf	Röschitzklein
Pfaffendorf	Roseldorf
Pfaffstetten	Rückersdorf
Pfösing	Russbach
Pillersdorf	Schalladorf
Pillichsdorf	Schleinbach
Pirawarth	Schletz
Platt	Schönborn
Pleissling	Schöngrabern
Porrau	Schönkirchen
Pottenhofen	Schönkirchen-Reyersdorf
Poysbrunn	Schrattenberg
Poysdorf	Schrattenthal
Pranhartsberg	Schrick
Prinzendorf/Zaya	Seebarn
Prottes	Seefeld
Puch	Seefeld-Kadolz
Pulkau	Seitzerdorf-Wolfpassing
Pürstendorf	Senning
Putzing	Siebenhirten
Pyhra	Sierndorf
Rabensburg	Sierndorf/March
Radlbrunn	Sigmundsherberg
Raffelhof	Simonsfeld
Rafing	Sitzendorf an der Schmida
Ragelsdorf	Sitzenhart
Raggendorf	Sonnberg
Rannersdorf	Sonndorf
Raschala	Spannberg
Ravelsbach	St.Bernhard-Frauenhofen
Reikersdorf	St.Ulrich
Reinthal	Staatz
Retz	Staatz-Kautzendorf
Retz-Altstadt	Starnwörth
Retz-Stadt	Steinabrunn
Retzbach	Steinbrunn
Reyersdorf	Steinebrunn
Riedenthal	Stetteldorf/Wagram
Ringelsdorf	Stetten
Ringelsdorf-Niederabsdorf	Stillfried
Ringendorf	Stockerau
Rodingersdorf	Stockern
Roggendorf	Stoitzendorf
Rohrbach	Straning
Rohrendorf/Pulkau	Stranzendorf

Streifing	Waschbach
Streitdorf	Watzelsdorf
Stronsdorf	Weikendorf
Stützenhofen	Wetzelsdorf
Sulz im Weinviertel	Wetzleinsdorf
Suttenbrunn	Weyerburg
Tallesbrunn	Wieselsfeld
Traunfeld	Wiesern
Tresdorf	Wildendürnbach
Ulrichskirchen	Wilfersdorf
Ulrichskirchen-Schleinbach	Wilhelmsdorf
Ungerndorf	Windisch-Baumgarten
Unterdürnbach	Windpassing
Untergrub	Wischathal
Unterhautzentl	Wolfpassing an der Hochleithen
Untermallebarn	Wolfpassing
Untermarkersdorf	Wolfsbrunn
Unternalb	Wolkersdorf/Weinviertel
Unterolberndorf	Wollmannsberg
Unterparschenbrunn	Wullersdorf
Unterretzbach	Wultendorf
Unterrohrbach	Wulzeshofen
Unterstinkenbrunn	Würnitz
Unterthern	Zellerndorf
Velm	Zemling
Velm-Götzendorf	Ziersdorf
Viendorf	Zissersdorf
Waidendorf	Zistersdorf
Waitzendorf	Zlabern
Waltersdorf	Zogelsdorf
Waltersdorf/March	Zwentendorf
Walterskirchen	Zwingendorf
Wartberg	

### 1.3.13 Regione determinata Südsteiermark

(a) *Grosslagen:*

Sausal  
Südsteirisches Rebenland

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altenberg  
Brudersegg  
Burgstall  
Czamillonberg/Kaltenegg  
Eckberg  
Eichberg  
Einöd  
Gauitsch

Grassnitzberg  
Harrachegg  
Hochgrassnitzberg  
Karnenberg  
Kittenberg  
Königsberg  
Kranachberg  
Lubekogel

Mitteregg	Stermitzberg
Nussberg	Urkkogel
Obegg	Wielitsch
Pässnitzerberger Römerstein	Wilhelmshöhe
Pfarrweingarten	Witscheinberg
Schlossberg	Witscheiner Herrenberg
Sernauberg	Zieregg
Speisenberg	Zoppelberg
Steinriegl	

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aflenz an der Sulm	Kranachberg
Altenbach	Labitschberg
Altenberg	Lang
Arnfels	Langaberg
Berghausen	Langegg
Brudersegg	Lebring-St. Margarethen
Burgstall	Leibnitz
Eckberg	Leutschach
Ehrenhausen	Lieschen
Eichberg-Arnfels	Maltschach
Eichberg-Trautenburg	Mattelsberg
Einöd	Mitteregg
Empersdorf	Muggenau
Ewitsch	Nestelbach
Flamberg	Nestelberg/Heimschuh
Fötschach	Nestelberg/Grossklein
Gamlitz	Neurath
Gauitsch	Obegg
Glanz	Oberfahrbach
Gleinstätten	Obergreith
Goldes	Oberhaag
Göttling	Oberlupitscheni
Grassnitzberg	Obervogau
Greith	Ottenberg
Grossklein	Paratheregg
Grosswalz	Petzles
Grottenhof	Pistorf
Grubtal	Pössnitz
Hainsdorf/Schwarzautal	Prarath
Hasendorf an der Mur	Ratsch an der Weinstrasse
Heimschuh	Remsnigg
Höch	Rettenbach
Kaindorf an der Sulm	Rettenberg
Kittenberg	Retznei
Kitzeck im Sausal	Sausal
Kogelberg	Sausal-Kerschegg
Kranach	Schirka

Schlossberg	Sulz
Schönberg	Sulztal an der Weinstrasse
Schöneegg	Tillmitsch
Seggauberg	Unterfahrenbach
Sernau	Untergreith
Spielfeld	Unterhaus
St. Andrä i.S.	Unterlupitscheni
St. Andrä-Höch	Vogau
St. Johann im Saggautal	Wagna
St. Nikolai im Sausal	Waldschach
St. Nikolai/Drassling	Weitendorf
St. Ulrich/Waasen	Wielitsch
Steinbach	Wildon
Steingrub	Wolfsberg/Schw.
Steinriegel	Zieregg

### 1.3.14 Regione determinata Weststeiermark

(a) *Grosslagen:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Burgegg  
Dittenberg  
Guntschenberg  
Hochgrail  
St. Ulrich i. Gr.

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Aibl  
Bad Gams  
Deutschlandsberg  
Frauental an der Lassnitz  
Graz  
Greisdorf  
Gross St. Florian  
Grossradl  
Gundersdorf  
Hitzendorf  
Holleneegg  
Krottendorf  
Lannach  
Ligist  
Limberg  
Marhof  
Mooskirchen  
Pitschgau

Preding  
Schwanberg  
Seiersberg  
St. Bartholomä  
St. Martin i.S.  
St. Stefan ob Stainz  
St. Johann ob Hohenburg  
St. Peter i.S.  
Stainz  
Stallhofen  
Strassgang  
Sulmeck-Greith  
Unterbergla  
Unterfresen  
Weibling  
Wernersdorf  
Wies

**1.3.15 Regione determinata Südoststeiermark**

- (a) *Grosslagen:*  
 Oststeirisches Hügelland  
 Vulkanland
- (b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*
- |                |              |
|----------------|--------------|
| Annaberg       | Reiting      |
| Buchberg       | Ringkogel    |
| Burgfeld       | Rosenberg    |
| Hofberg        | Saziani      |
| Hoferberg      | Schattauberg |
| Hohenberg      | Schemming    |
| Hürtherberg    | Schlosskogel |
| Kirchleiten    | Seindl       |
| Klöchberg      | Steintal     |
| Königsberg     | Stradenberg  |
| Prebendorfberg | Sulzberg     |
| Rathenberg     | Weinberg     |
- (c) *Comuni o parti di comuni:*
- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Aigen                      | Dörfel                     |
| Albersdorf-Prebuch         | Ebersdorf                  |
| Allerheiligen bei Wildon   | Edelsbach bei Feldbach     |
| Altenmarkt bei Fürstenfeld | Edla                       |
| Altenmarkt bei Riegersburg | Eichberg bei Hartmannsdorf |
| Aschau                     | Eichfeld                   |
| Aschbach bei Fürstenfeld   | Entschendorf am Ottersbach |
| Auersbach                  | Entschendorf               |
| Aug-Radisch                | Etzersdorf-Rollsdorf       |
| Axbach                     | Fehring                    |
| Bad Waltersdorf            | Feldbach                   |
| Bad Radkersburg            | Fischa                     |
| Bad Gleichenberg           | Fladnitz im Raabtal        |
| Bairisch Kölldorf          | Flattendorf                |
| Baumgarten bei Gnas        | Floing                     |
| Bierbaum am Auersbach      | Frannach                   |
| Bierbaum                   | Frösaugraben               |
| Breitenfeld/Rittschein     | Frösauberg                 |
| Buch-Geiseldorf            | Frutten                    |
| Burgfeld                   | Frutten-Geisselsdorf       |
| Dambach                    | Fünfung bei Gleisdorf      |
| Deutsch Goritz             | Fürstenfeld                |
| Deutsch Haseldorf          | Gabersdorf                 |
| Dienersdorf                | Gamling                    |
| Dietersdorf am Gnasbach    | Gersdorf an der Freistritz |
| Dietersdorf                | Giesselsdorf               |
| Dirnbach                   | Gleichenberg-Dorf          |

Gleisdorf	Jagerberg
Glojach	Jahrbach
Gnaning	Jamm
Gnas	Johnsdorf-Brunn
Gniebing	Jörgen
Goritz	Kaag
Gosdorf	Kaibing
Gossendorf	Kainbach
Grabersdorf	Lalch
Grasdorf	Kapfenstein
Greinbach	Karbach
Grosshartmannsdorf	Kirchberg an der Raab
Grössing	Klapping
Grosssteinbach	Kleegraben
Grosswilfersdorf	Kleinschlag
Grub	Klöch
Gruisla	Klöchberg
Gschmaier	Kohlgraben
Gutenberg an der Raabklamm	Kölddorf
Gutendorf	Kornberg bei Riegersburg
Habegg	Krennach
Hainersdorf	Krobathen
Haket	Kronnersdorf
Halbenrain	Krottendorf
Hart bei Graz	Krusdorf
Hartberg	Kulm bei Weiz
Hartberg-Umgebung	Laasen
Hartl	Labuch
Hartmannsdorf	Landscha bei Weiz
Haselbach	Lassnitzhöhe
Hatzendorf	Leitersdorf im Raabtal
Herrnberg	Lembach bei Riegersburg
Hinteregg	Lödersdorf
Hirnsdorf	Löffelbach
Hochenegg	Loipersdorf bei Fürstenfeld
Hochstraden	Lugitsch
Hof bei Straden	Maggau
Hofkirchen bei Hardegg	Magland
Höflach	Mahrensdorf
Hofstätten	Maierdorf
Hofstätten bei Deutsch	Maierhofen
Hohenbrugg	Markt Hartmannsdorf
Hohenkogel	Marktl
Hopfau	Merkendorf
Ilz	Mettersdorf am Sassbach
Ilztal	Mitterdorf an der Raab
	Mitterlabill



Mortantsch	Ragnitz
Muggendorf	Raning
Mühdorf bei Feldbach	Ratschendorf
Mureck	Reichendorf
Murfeld	Reigersberg
Nägelsdorf	Reith bei Hartmannsdorf
Nestelbach im Ilztal	Rettenbach
Neudau	Riegersburg
Neudorf	Ring
Neusetz	Risola
Neustift	Rittschein
Nitscha	Rohr an der Raab
Oberdorf am Hohegg	Rohr bei Hartberg
Obergnas	Rohrbach am Rosenberg
Oberkarla	Rohrbach bei Waltersdorf
Oberklamm	Romatschachen
Oberspitz	Ruppersdorf
Obertiefenbach	Saaz
Öd	Schachen am Römerbach
Ödgraben	Schöllbing
Ödt	Schönau
Ottendorf an der Rittschein	Schönegg bei Pöllau
Penzendorf	Schrötten bei Deutsch-Goritz
Perbersdorf bei St. Peter	Schwabau
Persdorf	Schwarzau im Schwarzautal
Pertlstein	Schweinz
Petersdorf	Sebersdorf
Petzelsdorf	Siebing
Pichla bei Radkersburg	Siegersdorf bei Herberstein
Pichla	Sinabelkirchen
Pirsching am Traubenberg	Söchau
Pischelsdorf in der Steier- mark	Speltenbach
Plesch	St. Peter am Ottersbach
Pöllau	St. Johann bei Herberstein
Pöllauberg	St. Veit am Vogau
Pölten	St. Kind
Poppendorf	St. Anna am Aigen
Prebensdorf	St. Georgen an der Stiefing
Pressguts	St. Johann in der Haide
Pridahof	St. Margarethen an der Raab
Puch bei Weiz	St. Nikolai ob Drassling
Raabau	St. Marein bei Graz
Rabenwald	St. Magdalena am Lemberg
Radersdorf	St. Stefan im Rosental
Radkersburg Umgebung	St. Lorenzen am Wechsel
Radochen	Stadtbergen
	Stainz bei Straden

Stang bei Hatzendorf  
 Staudach  
 Stein  
 Stocking  
 Straden  
 Strass  
 Stubenberg  
 Sulz bei Gleisdorf  
 Sulzbach  
 Takern  
 Tatzen  
 Tautendorf  
 Tiefenbach bei Kaindorf  
 Tieschen  
 Trautmannsdorf/Oststeiermar  
 k  
 Trössing  
 Übersbach  
 Ungerndorf  
 Unterauersbach  
 Unterbuch  
 Unterfladnitz  
 Unterkarla  
 Unterlamm  
 Unterlassnitz

Unterzirknitz  
 Vockenberg  
 Wagerberg  
 Waldsberg  
 Walkersdorf  
 Waltersdorf in der Ost-  
 steiermark  
 Waltra  
 Wassen am Berg  
 Weinberg an der Raab  
 Weinberg  
 Weinburg am Sassbach  
 Weissenbach  
 Weiz  
 Wetzelsdorf bei Jagerberg  
 Wieden  
 Wiersdorf  
 Wilhelmsdorf  
 Wittmannsdorf  
 Wolfgruben bei Gleisdorf  
 Zehensdorf  
 Zelting  
 Zerlach  
 Ziegenberg

### 1.3.16 Regione determinata Wien

(a) *Grosslagen:*

Bisamberg-Wien  
 Georgenberg  
 Kahlenberg  
 Nussberg

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

Altweingarten  
 Auckenthal  
 Bellevue  
 Breiten  
 Burgstall  
 Falkenberg  
 Gabrissen  
 Gallein  
 Gebhardin  
 Gernen  
 Herrenholz  
 Hochfeld  
 Jungenberg

Jungherrn  
 Kuchelviertel  
 Langteufel  
 Magdalenenhof  
 Mauer  
 Mitterberg  
 Oberlaa  
 Preussen  
 Reisenberg  
 Rosengartl  
 Schenkenberg  
 Steinberg  
 Wiesthalein

(c) *Comuni o parti di comuni:*

Dornbach	Neustift
Grinzing	Nussdorf
Gross Jedlersdorf	Ober Sievering
Heiligenstadt	Oberlaa-Stadt
Innere Stadt	Ottakring
Josefsdorf	Pötzleinsdorf
Kahlenbergerdorf	Rodaun
Kalksburg	Stammersdorf
Liesing	Strebersdorf
Mauer	Unter Sievering

**1.3.17 Regione determinata Vorarlberg**(a) *Grosslagen:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

–

(c) *Comuni:*

Bregenz  
Röthis

**1.3.18 Regione determinata Tirol**(a) *Grosslagen:*

–

(b) *Rieden, Fluren, Einzellagen:*

–

(c) *Comune:*

Zirl

**2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica**

Burgenland  
Niederösterreich  
Steiermark  
Tirol  
Vorarlberg  
Wien

**B. Diciture tradizionali**

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Qualitätswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart o Prädikatswein	V.q.p.r.d.	Tedesco

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ausbruch <i>o</i> Ausbruchwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese <i>o</i> Auslesewein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese (wein)	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett <i>o</i> Kabinettwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilfwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese <i>o</i> Spätlesewein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Strohwein	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	VDT con IG	Tedesco
Ausstich	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Auswahl	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Bergwein	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Klassik <i>o</i> Classic	V.q.p.r.d.	Tedesco
Erste Wahl	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Hausmarke	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Heuriger	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Jubiläumswein	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Reserve	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilcher	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Tedesco
Sturm	Mosti di uve parzialmente fermentati con IG	Tedesco

## X. Vini originari della Repubblica Ceca

### A. Indicazioni geografiche

1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Morava

1.1.1 Nomi delle sottoregioni:

Mikulovská, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto

- Slovácká, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto  
 Velkopavlovická, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto  
 Znojemská, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
 Čechy
- 1.2.1 Nomi delle sottoregioni:  
 Mělnická, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto Litoměřická, seguito o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto
- 2.1 Vini da tavola con indicazione geografica:  
 české zemské víno  
 moravské zemské víno

## B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
pozdní sběr	V.q.p.r.d.	Ceco
archivní víno	V.q.p.r.d.	Ceco
panenské víno	V.q.p.r.d.	Ceco

## XI. Vini originari di Cipro

### A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
 Κουμανδάρια (Commandaria)  
 Λαόνα Ακάμα (Laona Akama)  
 Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης (Vouni Panayia – Ambelitis)  
 Πιτσιλιά (Pitsilia)  
 Κρασοχώρια Λεμεσού (Krasohoria Lemesou), seguito o no dal nome della sottoregione: Αφάμης (Afames)  
 Λαόνα (Laona)
- 2.1 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:  
 Λεμεσός (Lemesos)  
 Πάφος (Pafos)

Λευκωσία (Lefkosia)

Λάρνακα (Larnaka)

**B. Diciture tradizionali**

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Όινος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)	V.q.p.r.d.	Greco
Τοπικός Όινος (Regional Wine)	VDT con IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Αμπελώνας (-ες), (Ampelonas (-es))	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco
Μονή (Moni)	V.q.p.r.d., VDT con IG	Greco

**XII. Vini originari dell'Ungheria****A. Indicazioni geografiche**

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Csongrád(-i)
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni:  
Kistelek(-i)  
Pusztamérges(-i)  
Mórahalm (Mórahalmi)
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Hajós-Baja(-i)
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Kunság(-i)
- 1.3.1 Nomi delle sottoregioni:  
Bácska(-i)  
Cegléd(-i)  
Jászság(-i)  
Monor(-i)  
Duna mente (Duna menti)  
Kecskemét-Kiskunfélégyháza (Kecskemét-Kiskunfélégyházi)  
Kiskörös(-i)  
Kiskunhalas-Kiskunmajsa(-i)

- Tisza mente (Tisza menti)
- Izsák(-i)
- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Ászár-Neszmély(-i)
- 1.4.1 Nomi delle sottoregioni:
  - Ászár(-i)
  - Neszmély(-i)
- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Badacsony(-i)
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Balatonfüred-Csopak(-i)
- 1.6.1 Nomi delle sottoregioni:
  - Zánka(-i)
- 1.6.1.1 Nomi dei comuni:
  - Tihany(-i)
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Balatonfelvidék(-i)
- 1.7.1 Nomi delle sottoregioni:
  - Kál(-i)
  - Balatonederics-Lesence(-i)
  - Cserszeg(-i)
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Etyek-Buda(-i)
- 1.8.1 Nomi delle sottoregioni:
  - Etyek(-i)
  - Buda(-i)
  - Velence(-i)
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Mór(-i)
- 1.10 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Pannonhalma (Pannonhalmi)
- 1.11 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Somló(-i)
- 1.11.1 Nomi delle sottoregioni:
  - Kissomlyó-Sághegyi
- 1.12 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Sopron(-i)

- 1.12.1 Nomi delle sottoregioni:  
Kőszegi
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Balatonboglár(-i)
- 1.13.1 Nomi delle sottoregioni:  
Balatonlelle(-i)  
Mareali
- 1.14 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Pécs(-i)
- 1.14.1 Nomi delle sottoregioni:  
Versend(-i)  
Szigetvár(-i)  
Kapos(-i)
- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Villány(-i)
- 1.15.1 Nomi delle sottoregioni:  
Siklós(-i)
- 1.15.1.1 Nomi dei comuni:  
Kisharsány(-i), Nagyarsány(-i), Palkonya(-i), Villánykövesd(-i), Bisse(-i),  
Csarnóta(-i), Diószizlő(-i), Harkány(-i), Hegyszentmárton(-i),  
Kistótfalu(-i), Márfa(-i), Nagytótfalu(-i), Szava(-i), Túrony(-i), Vokány(-i)
- 1.16 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Bükkalja(-i)
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Eger (Egri)
- 1.17.1 Nomi delle sottoregioni:  
Debrő(-i)
- 1.17.1.1 Nomi dei comuni:  
Andornaktálya(-i), Demjén(-i), Egerbakta(-i), Egerszalók(-i),  
Egerszólát(-i), Felsőtárkány(-i), Kerecsend(-i), Maklár(-i), Nagytálya(-i),  
Noszvaj(-i), Novaj(-i), Ostoros(-i), Szomolya(-i), Aldebrő(-i), Feldebrő(-i),  
Tótfalu(-i), Verpelét(-i), Kompolt(-i), Tarnaszentmária(-i)
- 1.18 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Mátra(-i)
- 1.18.1 Nomi delle sottoregioni:  
Síkvidéki
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Tokaj(-i)



## 1.19.1 Nomi dei comuni:

Abaújszántó(-i), Bekecs(-i), Bodrogkeresztúr(-i), Bodrogkisfalud(-i),  
 Bodrogolaszi, Erdőbénye(-i), Erdőhorváti, Golop(-i), Herceggút(-i),  
 Legyesbénye(-i), Makkoshotyka(-i), Mád(-i), Mezőzombor(-i), Monok(-i),  
 Olaszliszka(-i), Rátka(-i), Sározsadány(-i), Sárospatak(-i),  
 Sátoraljaújhely(-i), Szegi, Szegilong(-i), Szerencs(-i), Tarcal(-i), Tállya(-i),  
 Tolcsva(-i), Vámosújfalú(-i)

## 1.20 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Balatonmelléke (Balatonmelléki)

## 1.20.1 Nomi delle sottoregioni:

Muravidéki

## 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:

Tolna(-i)

## 1.21.1 Nomi delle sottoregioni:

Völgység(-i)

Tamási

**B. Diciture tradizionali**

Dicitura tradizionale	Categorie di prodotti	Lingua
minőségi bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
különleges minőségű bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
fordítás	V.q.p.r.d.	Ungherese
máslás	V.q.p.r.d.	Ungherese
szamorodni	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszú ... puttonyos, completata dalle cifre 3-6	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszúszencia	V.q.p.r.d.	Ungherese
eszencia	V.q.p.r.d.	Ungherese
tájbor	VDT con IG	Ungherese
bikavér	V.q.p.r.d.	Ungherese
késői szüretelésű bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
válogatott szüretelésű bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
muzeális bor	V.q.p.r.d.	Ungherese
siller	V.q.p.r.d. e VDT con IG	Ungherese

### **XIII. Vini originari di Malta**

#### **A. Indicazioni geografiche**

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Malta
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni:  
Rabat  
Mdina (Medina)  
Marsaxlokk  
Marnisi  
Mgarr  
Ta' Qali  
Siggiewi
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Gozo
- 1.2.1 Nomi delle sottoregioni:  
Ramla  
Marsalforn  
Nadur  
Victoria Heights
- 2.1 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:  
Maltese Islands – Gzejjer Maltin

### **XIV. Vini originari della Slovacchia**

#### **A. Indicazioni geografiche**

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblast»:  
Malokarpatská
- 1.1.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:  
Skalický  
Záhorský  
Stupavský  
Bratislavský  
Pezinský  
Modranský  
Doľanský  
Orešanský  
Senecký

- Trnavský  
Hlohovecký  
Vrbovský
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vino-  
hradnícka oblast»:  
Južnoslovenská
- 1.2.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:  
Šamorínsky  
Dunajskostredský  
Galantský  
Palárikovský  
Komárňanský  
Hrubanovský  
Strekovský  
Štúrovský
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vino-  
hradnícka oblast»:  
Stredoslovenská
- 1.3.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:  
Ipeľský  
Hontiansky  
Vinický  
Modrokamenský  
Fiľakovský  
Gemerský  
Tornaľský
- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vino-  
hradnícka oblast»:  
Nitrianska
- 1.4.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:  
Šintavský  
Nitriansky  
Radošínský  
Zlatomoravský  
Vrábeľský  
Žitavský  
Želiezovský  
Tekovský  
Pukanecký

- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblast»:  
Východoslovenská
- 1.5.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:  
Moldavský  
Sobranský  
Michalovský  
Kráľovskochľmecký
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate, seguiti dal termine «vinohradnícka oblast»:  
Tokaj/-ská/-ský/-ské
- 1.6.1 Nomi delle sottoregioni, seguiti dal termine «vinohradnícky rajón»:  
Malá Trňa  
Veľká Trňa  
Čerhov  
Slovenské Nové Mesto  
Viničky  
Veľká Bara  
Černochoch

## B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
forditáš	V.q.p.r.d.	Slovacco
mášľáš	V.q.p.r.d.	Slovacco
samorodné	V.q.p.r.d.	Slovacco
výber ... putňový, completata dalle cifre 3–6	V.q.p.r.d.	Slovacco
výberová esencia	V.q.p.r.d.	Slovacco
esencia	V.q.p.r.d.	Slovacco

## XV. Vini originari della Slovenia

### A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Bela krajina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto  
Termine equivalente: Belokranjec

Belokranjec seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Bizeljsko-Sremič seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko

Dolenjska seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Dolenjska, cviček seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Goriška Brda seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Brda

Kras seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Kras, teran seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Metliška črnina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Prekmurje seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Prekmurčan

Slovenska Istra seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Štajerska Slovenija seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Vipavska dolina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

Termine equivalente: Vipavec, Vipavčan

## 1.2 Vini da tavola muniti di indicazione geografica

Podravje\*

Posavje\*

Primorska\*

\* i nomi possono essere usati anche in forma aggettivale

## B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
kakovostno peneče vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
kakovostno peneče vino z zaščitenim	V.q.p.r.d.	Sloveno

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
geografskim poreklom		
kakovostno peneče vino ZGP	V.q.p.r.d.	Sloveno
kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	V.q.p.r.d.	Sloveno
kakovostno vino ZGP può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	V.q.p.r.d.	Sloveno
penina	V.q.p.r.d.	Sloveno
priznano tradicionalno poimenovanje	V.q.p.r.d.	Sloveno
renome	V.q.p.r.d.	Sloveno
vino PTP	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko peneče vino ZGP	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom	V.q.p.r.d.	Sloveno
eminentno	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP arhiva	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP arhivsko vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP izbor	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP jagodni izbor	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP ledeno vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP slamno vino	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP vino iz sušenega grozdja	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP suhi jagodni izbor	V.q.p.r.d.	Sloveno
vrhunsko vino ZGP pozna trgateg	V.q.p.r.d.	Sloveno
deželno vino s priznano geografsko oznako può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	Vini da tavola recanti un'indicazione geografica	Sloveno
deželno vino PGO può essere seguito dall'espressione «mlado vino»	Vini da tavola recanti un'indicazione geografica	Sloveno

## XVI. Vini originari del Belgio

### A. Indicazioni geografiche

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- Côtes de Sambre et Meuse
  - Hagelandse Wijn
  - Haspengouwse Wijn
  - Heuvellandse wijn

- Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
- 1.2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:  
Vin de pays des jardins de Wallonie  
Vlaamse landwijn

## **XVII. Vini originari della Bulgaria**

### **A. Indicazioni geografiche**

- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Асеновград (Asenovgrad)
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Черноморски район (Black Sea Region)
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Брестник (Brestnik)
- 1.4 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Драгоево (Dragoevo)
- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Евксиноград (Evksinograd)
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Хан Крум (Han Krum)
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Хърсово (Harsovo)
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Хасково (Haskovo)
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Хисаря (Hisarya)
- 1.10 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ивайловград (Ivaylovgrad)
- 1.11 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Карлово (Karlovo)
- 1.12 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Карнобат (Karnobat)
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ловеч (Lovech)
- 1.14 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Лозица (Lozitsa)

- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Лом (Lom)
- 1.16 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Любимец (Lyubimets)
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Лясковец (Lyaskovets)
- 1.18 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Мелник (Melnik)
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Монтана (Montana)
- 1.20 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Нова Загора (Nova Zagora)
- 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Нови Пазар (Novi Pazar)
- 1.22 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ново село (Novo Selo)
- 1.23 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Оряховица (Oryahovitsa)
- 1.24 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Павликени (Pavlikeni)
- 1.25 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Пазарджик (Pazardjik)
- 1.26 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Перушица (Perushtitsa)
- 1.27 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Плевен (Pleven)
- 1.28 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Пловдив (Plovdiv)
- 1.29 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Поморие (Pomorie)
- 1.30 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Русе (Ruse)
- 1.31 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Сакар (Sakar)
- 1.32 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Сандански (Sandanski)



- 1.33 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Септември (Septemvri)
- 1.34 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Шивачево (Shivachevo)
- 1.35 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Шумен (Shumen)
- 1.36 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Славянци (Slavyantsi)
- 1.37 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Сливен (Sliven)
- 1.38 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Южно Черноморие (Southern Black Sea Coast)
- 1.39 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Стамболово (Stambolovo)
- 1.40 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Стара Загора (Stara Zagora)
- 1.41 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Сухиндол (Suhindol)
- 1.42 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Сунгурларе (Sungurlare)
- 1.43 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Свищов (Svishtov)
- 1.44 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Долината на Струма (Struma valley)
- 1.45 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Търговище (Targovishte)
- 1.46 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Върбица (Varbitsa)
- 1.47 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Варна (Varna)
- 1.48 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Велики Преслав (Veliki Preslav)
- 1.49 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Видин (Vidin)
- 1.50 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Враца (Vratsa)

- 1.51 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Ямбол (Yambol)
- 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:  
Дунавска равнина (Danube Plain)  
Тракийска низина (Thracian Lowlands)

## B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Гарантирано наименование за произход (ГНП) (guaranteed appellation of origin)	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП) (guaranteed and controlled appellation of origin)	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Bulgaro
Благородно сладко вино (БСВ) (noble sweet wine)	V.l.q.p.r.d.	Bulgaro
регионално вино (Regional wine)	VDT con IG	Bulgaro
Ново (young)	V.q.p.r.d. VDT con IG	Bulgaro
Премиум (premium)	VDT con IG	Bulgaro
Резерва (reserve)	VDT con IG V.q.p.r.d.	Bulgaro
Премиум резерва (premium reserve)	VDT con IG	Bulgaro
Специална резерва (special reserve)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Специална селекция (special selection)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Колекционно (collection)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Премиум оук, или първо зареждане в бъчва (premium oak)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Беритба на презряло грозде (vintage of overripe grapes)	V.q.p.r.d.	Bulgaro
Розенталер (Rosenthaler)	V.q.p.r.d.	Bulgaro

**XVIII. Vini originari della Romania****A. Indicazioni geografiche**

- 1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
- 1.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Aiud
- 1.2 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Alba Iulia
- 1.3 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Babadag
- 1.4.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Banat
- 1.4.2 Nomi delle sottoregioni:  
Dealurile Tirolului  
Moldova Nouă  
Silagiu
- 1.5 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Banu Mărcine
- 1.6 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Bohotin
- 1.7 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Cernătești - Podgoria
- 1.8 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Cotești
- 1.9 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Cotnari
- 1.10.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Crișana
- 1.10.2 Nomi delle sottoregioni:  
Biharia  
Diosig  
Șimleu Silvaniei
- 1.11 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Dealu Bujorului
- 1.12.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:  
Dealu Mare

- 1.12.2 Nomi delle sottoregioni:
  - Boldești
  - Breaza
  - Ceptura
  - Merei
  - Tohani
  - Urlați
  - Valea Călugărească
  - Zorești
- 1.13 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Drăgășani
- 1.14.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Huși
- 1.14.2 Nomi delle sottoregioni:
  - Vutcani
- 1.15 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Iana
- 1.16.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Iași
- 1.16.2 Nomi delle sottoregioni:
  - Bucium
  - Copou
  - Uricani
- 1.17 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Lechința
- 1.18.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Mehedinți
- 1.18.2 Nomi delle sottoregioni:
  - Corcova
  - Golul Drâncei
  - Orevița
  - Severin
  - Vânju Mare
- 1.19 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Miniș
- 1.20.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Murfatlar

- 1.20.2 Nomi delle sottoregioni:
  - Cernavodă
  - Medgidia
- 1.21 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Nicorești
- 1.22 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Odobești
- 1.23 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Oltina
- 1.24 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Panciu
- 1.25 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Pietroasa
- 1.26 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Recaș
- 1.27 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Sâmburești
- 1.28.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Sarica Niculițel
- 1.28.2 Nomi delle sottoregioni:
  - Tulcea
- 1.29 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Sebeș – Apold
- 1.30 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Segarcea
- 1.31.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Ștefănești
- 1.31.2 Nomi delle sottoregioni:
  - Costești
- 1.32.1 Vini di qualità prodotti in regioni determinate:
  - Târnave
- 1.32.2 Nomi delle sottoregioni:
  - Blaj
  - Jidvei
  - Mediaș

- 2 Vini da tavola recanti un'indicazione geografica:  
 Colinele Dobrogei  
 Dealurile Crișanei  
 Dealurile Moldovei o Dealurile Covurluiului o Dealurile Hârlăului o  
 Dealurile Hușilor o Dealurile Iașilor o Dealurile Tutovei o Terasele Siretului  
 Dealurile Munteniei  
 Dealurile Olteniei  
 Dealurile Sătmăruului  
 Dealurile Transilvaniei  
 Dealurile Vrancei  
 Dealurile Zarandului  
 Terasele Dunării  
 Viile Carașului  
 Viile Timișului

## B. Diciture tradizionali

Dicitura tradizionale	Categoria/e di prodotti	Lingua
Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la maturitate deplină (C.M.D.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules târziu (C.T.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Cules la înobilarea boabelor (C.I.B.)	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin cu indicație geografică	VDT con IG	Rumeno
Rezervă	V.q.p.r.d.	Rumeno
Vin de vinotecă	V.q.p.r.d.	Rumeno

## B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera

### I. Indicazioni geografiche

#### Cantoni

Zürich	Appenzell Innerrhoden
Bern/Berne	Appenzell Ausserrhoden
Luzern	St. Gallen
Uri	Graubünden
Schwyz	Aargau
Nidwalden	Thurgau
Glarus	Ticino
Fribourg/Freiburg	Vaud
Basel-Landschaft	Valais/Wallis
Basel-Stadt	Neuchâtel
Solothurn	Genève
Schaffhausen	Jura

#### 1 Zürich

##### 1.1 Zürichsee

Erlenbach	Meilen
– Mariahalde	– Appenhalde
– Turmgut	– Chorherren
Herrliberg	Richterswil
– Schipfgut	Stäfa
Hombrechtikon	– Lattenberg
– Feldbach	– Sternenthalde
– Rosenberg	– Uerikon
– Trüllisberg	Thalwil
Küsnacht	Uetikon am See
Kilchberg	Wädenswil
Männedorf	Zollikon

##### 1.2 Limmattal

Höngg	Oetwil an der Limmat
Oberengstringen	Weiningen

##### 1.3 Züricher Unterland

Bachenbülach	– Teufen
Boppelsen	– Schloss Teufen
Buchs	Glattfelden
Bülach	Hüntwangen
Dielsdorf	Kloten
Eglisau	Lufingen
Freienstein	Niederhasli

Niederwenigen	Regensdorf
Nürensdorf	Steinmaur
Oberembrach	Wasterkingen
Otelfingen	Weiach
Rafz	Wil
Regensberg	Winkel

#### 1.4 Weinland

Adlikon	Kleinandelfingen
Andelfingen	– Schiterberg
– Heiligberg	Marthalen
Benken	Neftenbach
Berg am Irchel	– Wartberg
Buch am Irchel	Ossingen
Dachsen	Pfungen
Dättlikon	Rheinau
Dinhard	Rickenbach
Dorf	Seuzach
– Goldenberg	Stammheim
– Schloss Goldenberg	Trüllikon
– Schwerzenberg	– Rudolfingen
Elgg	– Wildensbuch
Ellikon	Truttikon
Elsau	Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen)
Flaach	Volken
– Worrenberg	Waltalingen
Flurlingen	– Schloss Schwandegg
Henggart	– Schloss Giersberg
Hettlingen	Wiesendangen
Humlikon	Wildensbuch
– Klosterberg	Winterthur-Wülflingen

#### 2 Bern/Berne

Biel/Bienne	Sigriswil
Erlach/Cerlier	Spiez
Gampelen/Champion	Tschugg
Ins/Anet	Tüscherz/Daucher
Neuenstadt/La Neuveville	– Alfermée
– Schafis/Chavannes	Twann/Douane
Ligerz/Gléresse	– St. Petersinsel/Ile St-Pierre
– Schernelz	Vignelz/Vigneule
Oberhofen	

#### 3 Luzern

Aesch	Ermensee
Altwis	Gelfingen
Dagmersellen	Heidegg



Hitzkirch	Meggen
Hohenrain	Weggis
Horw	
<b>4 Uri</b>	
Bürglen	Flüelen
<b>5 Schwyz</b>	
Altendorf	Wangen
Küssnacht am Rigi	Wollerau
Leutschen	
<b>6 Nidwalden</b>	
Stans	
<b>7 Glarus</b>	
Niederurnen	Glarus
<b>8 Fribourg/Freiburg</b>	
Vully	– Môtier
– Nant	– Mur
– Praz	Cheyres
– Sugiez	Font
<b>9 Basel-Landschaft</b>	
Aesch	Maisprach
– Tschäpperli	Muttenz
Arisdorf	Oberdorf
Arlesheim	Pfeffingen
Balsthal	Pratteln
– Klus	Reinach
Biel-Benken	Sissach
Binningen	Tenniken
Bottmingen	Therwil
Buus	Wintersingen
Ettingen	Ziefen
Itingen	Zwingen
Liestal	
<b>10 Basel-Stadt</b>	
Riehen	
<b>11 Solothurn</b>	
Buchegg	Flüh
Dornach	Hofstetten
Erlinsbach	Rodersdorf

Witterswil

## 12 Schaffhausen

Altdorf	– Heerenberg
Beringen	– Munot
Buchberg	– Rheinhalde
Buchegg	Schleitheim
Dörflingen	Siblingen
– Heerenberg	– Eisenhalde
Gächlingen	Stein am Rhein
Hallau	– Blaurock
Löhningen	– Chäferstei
Oberhallau	Thayngen
Osterfingen	Trasadingen
Rüdlingen	Wilchingen
Schaffhausen	

## 13 Appenzell Innerrhoden

Oberegg

## 14 Appenzell Ausserrhoden

Lutzenberg

## 15 St. Gallen

Altstätten	Oberriet
– Forst	Pfäfers
Amden	Quinten
Au	Rapperswil
– Monstein	Rebstein
Ragaz	Rheineck
– Freudenberg	Rorschacherberg
Balgach	Sargans
Berneck	Sax
– Pfauenhalde	Sevelen
– Rosenberg	St. Margrethen
Bronchhofen	Thal
Eischberg	– Buchberg
Flums	Tscherlach
Frümsen	Walenstadt
Grabs	Wartau
– Werdenberg	Weesen
Heerbrugg	Werdenberg
Jona	Wil
Marbach	
Mels	

**16 Graubünden**

Bonaduz	Maienfeld
Cama	– St. Luzisteig
Chur	Malans
Domat/Ems	Mesolcina
Felsberg	Monticello
Fläsch	Roveredo
Grono	San Vittore
Igis	Verdabbio
Jenins	Zizers
Leggia	

**17 Aargau**

Auenstein	– Goffersberg
Baden	– Burghalden
Bergdietikon	Magden
– Herrenberg	Manndach
Biberstein	Meisterschwanden
Birmenstorf	Mettau
Böttstein	Möriken
Bözen	Muri
Bremgarten	Niederrohrdorf
– Stadtreben	Oberflachs
Döttingen	Oberhof
Effingen	Oberhofen
Egliswil	Obermumpf
Elfingen	Oberrohrdorf
Endingen	Oeschgen
Ennetbaden	Remigen
– Goldwand	Rüfnach
Erlinsbach	– Bödeler
Frick	– Rütiberg
Gansingen	Schafisheim
Gebensdorf	Schinznach
Gipf-Oberfrick	Schneisingen
Habsburg	Seengen
Herznach	– Berstenberg
Hornussen	– Wessenberg
– Stiftshalde	Steinbruck
Hottwil	Spreitenbach
Kaisten	Sulz
Kirchdorf	Tegerfelden
Klingnau	Thalheim
Küttigen	Ueken
Lengnau	Unterlunkhofen
Lenzburg	Untersiggenthal

Villigen  
 – Schlossberg  
 – Steinbrüchler  
 Villnachern  
 Wallenbach  
 Wettingen  
 Wil

Wildegg  
 Wittnau  
 Würenlingen  
 Würenlos  
 Zeiningen  
 Zufikon

## 18 Thurgau

### 18.1 Produktionszone I

Diessenhofen  
 – St. Katharinental  
 Frauenfeld  
 – Guggenhürli  
 – Holderberg  
 Herdern  
 – Kalchrain  
 – Schloss Herdern  
 Hüttwilen  
 – Guggenhüsli  
 – Stadtschryber  
 Niederneuenform  
 – Trottenhalde  
 – Landvogt  
 – Chrachenfels

Nussbaumen  
 – St. Anna-Oelenberg  
 – Chindsruet-Chardüsler  
 Oberneuenform  
 – Farhof  
 – Burghof  
 Schlattingen  
 – Herrenberg  
 Stettfurt  
 – Schloss Sonnenberg  
 – Sonnenberg  
 Uesslingen  
 – Steigässli  
 Warth  
 – Karthause Ittingen

### 18.2 Produktionszone II

Amlikon  
 Amriswil  
 Buchackern  
 Götighofen  
 – Buchenhalde  
 – Hohenfels  
 Griesenberg  
 Hessenreuti  
 Märstetten  
 – Ottenberg

Sulgen  
 – Schützenhalde  
 Weinfeldern  
 – Bachtobel  
 – Scherbengut  
 – Schloss Bachtobel  
 – Schmälzler  
 – Straussberg  
 – Sunnehalde  
 – Thurgut

### 18.3 Produktionszone III

Berlingen  
 Ermatingen  
 Eschenz  
 – Freudenfels  
 Fruthwilen

Mammern  
 Mannenbach  
 Salenstein  
 – Arenenberg  
 Steckborn

**19 Ticino****19.1 Bellinzona**

Arbedo-Castione  
 Bellinzona  
 Cadenazzo  
 Camorino  
 Giubiasco  
 Gnosca  
 Gorduno  
 Gudo  
 Lumino

Medeglia  
 Moleno  
 Monte Carasso  
 Pianezzo  
 Preonzo  
 Robasacco  
 S. Antonino  
 Sementina

**19.2 Blenio**

Corzoneso  
 Dongio  
 Malvaglia

Ponte-Valentino  
 Semione

**19.3 Leventina**

Anzonico  
 Bodio  
 Giornico

Personico  
 Pollegio

**19.4 Locarno**

Ascona  
 Auressio  
 Berzona  
 Borgnone  
 Brione s/Minusio  
 Brissago  
 Caviano  
 Cavigliano  
 Contone  
 Corippo  
 Cugnasco  
 Gerra Gambarogno  
 Gerra Verzasca  
 Gordola  
 Intragna  
 Lavertezzo  
 Locarno

Loco  
 Losone  
 Magadino  
 Mergoscia  
 Minusio  
 Mosogno  
 Muralto  
 Orselina  
 Piazzogna  
 Ronco s/Ascona  
 San Nazzaro  
 S. Abbondio  
 Tegna  
 Tenero-Contrà  
 Verscio  
 Vira Gambarogno  
 Vogorno

**19.5 Lugano**

Agno  
 Agra  
 Aranno

Arogno  
 Astano  
 Barbengo

Bedano	Massagno
Bedigliora	Melano
Bioggio	Melide
Bironico	Mezzovico-Vira
Bissone	Miglieglia
Busco Luganese	Montagnola
Breganzona	Monteggio
Brusino Arsizio	Morcote
Cademario	Muzzano
Cadempino	Neggio
Cadro	Novaggio
Cagiallo	Origlio
Camignolo	Pambio-Noranco
Canobbio	Paradiso
Carabbia	Pazzallo
Carabietta	Ponte Capriasca
Carona	Porza
Caslano	Pregassona
Cimo	Pura
Comano	Rivera
Croglio	Roveredo
Cureggia	Rovio
Cureglia	Sala Capriasca
Curio	Savosa
Davesco Soragno	Sessa
Gentilino	Sorengo
Grancia	Sigirino
Gravesano	Sonvico
Iseo	Tesserete
Lamone	Torricella-Taverne
Lopagno	Vaglio
Lugaggia	Vernate
Lugano	Vezia
Magliaso	Vico Morcote
Manno	Viganello
Maroggia	Villa Luganese

## 19.6 Mendrisio

Arzo	Chiasso-Pedrinata
Balerna	Coldrerio
Besazio	Genestrerio
Bruzella	Ligornetto
Caneggio	Mendrisio
Capolago	Meride
Casima	Monte
Castel San Pietro	Morbio Inferiore
Chiasso	Morbio Superiore

Novazzano	Stabio
Rancate	Tremona
Riva San Vitale	Vacallo
Salorino	

**19.7 Riviera**

Biasca	Iragna
Claro	Lodrino
Cresciano	Osogna

**19.8 Valle Maggia**

Aurigeno	Gordevio
Avegno	Lodano
Cavergno	Maggia
Cevio	Moghegno
Giumaglio	Someo

**19.9 Altre indicazioni geografiche**

Nostrano

**20 Vaud****20.1 Région du Chablais**

Aigle	Ollon
Bex	Roche
Chablais	Villeneuve
Corbeyrier	Yverne
Lavey-Morcles	

**20.2 Région de Lavaux**

Belmont- sur-Lausanne	– Savuit
Blonay	Montreux
Calamin	Paudex
Chardonne	Puidoux
– Cure d'Attalens	Pully
Chexbres	Rieux
Corseaux	Rivaz
Corsier-sur-Vevey	St-Légier-La Chiésaz
Cully	St-Saphorin
Dezaley	– Burignon
Dezaley-Marsens	– Faverges
Epesses	Treytorrens
Grandvaux	Vevey
Jongny	Veytaux
Lavaux	Villette
La Tour-de-Peilz	Châteland
Lutry	

**20.3 Région de La Côte**

Aclens	Gland
Allaman	Grens
Arnex-sur-Nyon	La Côte
Arzier	Lavigny
Aubonne	Lonay
Begnins	Luins
Bogis-Bossey	– Château de Luins
Borex	Lully
Bougy-Villars	Lussy-sur-Morges
Bremblens	Mex
Buchillon	Mies
Bursinel	Monnaz
Bursins	Mont-sur-Rolle
Bussigny-près-Lausanne	Morges o La Côte-Morges
Bussy-Chardonney	Nyon o La Côte-Nyon
Chigny	Perroy
Clarmont	Prangins
Coinsins	Préverenges
Colombier	Prilly
Commugny	Reverolle
Coppet	Rolle
Coteau de Vincy	Romanel-sur-Morges
Crans-près-Céligny	Saint-Livres
Crassier	Saint-Prex
Crissier	Saint-Sulpice
Denens	Signy-Avenex
Denges	St-Saphorin-sur-Morges
Duillier	Tannay
Dully	Tartegnin
Echandens	Tolochenaz
Echichens	Trélex
Ecublens	Vaux-sur-Morges
Essertines-sur-Rolle	Vich
Etoy	Villars-Sainte-Croix
Eysins	Villars-sous-Yens
Féchy	Vinzel
Founex	Vufflens-la-Ville
Genolier	Vufflens-le-Château
Gilly	Vullierens
Givrins	Yens
Gollion	

**20.4 Côtes-de-l'Orbe**

Agiez	Baulmes
Arnex-sur-Orbe	Bavois



Belmont-sur-Yverdon	Montcherand
Chablons	Orbe
Champvent	Orny
Chavornay	Pompaples
Corcelles-sur-Chavornay	Rances
Côtes-de-l'Orbe	Suscévoz
Eclépens	Treycovagnes
Essert-sous-Champvent	Valeyres-sous-Rances
La Sarraz	Villars-sous-Champvent
Method	Yvonand

## 20.5 Région de Bonvillars

Bonvillars	Grandson
Concise	Montagny-près-Yverdon
Corcelles-près-Concise	Novalles
Fiez	Onnens
Fontaines-sur-Grandson	Valeyres-sous-Montagny

## 20.6 Région du Vully

Bellerive	Mur
Chabrey	Vallamand
Champmartin	Villars-le-Grand
Constantine	Vully
Montmagny	

## 20.7 Altre indicazioni geografiche

Dorin	Salvagnin
-------	-----------

## 21 Valais/Wallis

### 21.1 Valais/Wallis

Agarn	Chermignon
Ardon	– Ollon
Ausserberg	Chippis
Ayent	Collombey-Muraz
– Signèse	Collonges
Baltschieder	Conthey
Bovernier	Dorénaz
Bratsch	Eggerberg
Brig/Brigue	Embd
Chablais	Ergisch
Chalais	Evionnaz
Chamoson	Fully
– Ravanay	– Beudon
– Saint-Pierre-de-Clage	– Branson
– Trémazières	– Châtaignier
Charrat	Gampel

Grimisuat	– Géronde
– Champlan	– Goubing
– Mollignon	– Granges
– Le Mont	– La Millière
– Saint Raphaël	– Muraz
Grône	– Noës
Hohtenn	Sion
Lalden	– Batassé
Lens	– Bramois
– Flanthey	– Châteauneuf
– Saint-Clément	– Châtroz
– Vaas	– Clavoz
Leytron	– Corbassière
– Grand-Brûlé	– La Folie
– Montagnon	– Lentine
– Montibeux	– Maragnenaz
– Ravanay	– Mollignon
Leuk/Lòèche	– Le Mont
– Lichten	– Mont d’Or
Martigny	– Montorge
– Coquempey	– Pagane
Martigny-Combe	– Uvrier
– Plan Cerisier	Stalden
Miège	Staldenried
Montana	Steg
– Corin	Troistorrents
Monthey	Turtmann/Tourtemagne
Nax	Varen/Varone
Nendaz	Venthône
Niedergesteln	– Anchette
Port-Valais	– Darnonaz
– Les Evouettes	Vernamiège
Randogne	Vétroz
– Loc	– Balavaud
Raron/Rarogne	– Magnot
Riddes	Vex
Saillon	Veyras
Saint-Léonard	– Bernune
Saint-Maurice	– Muzot
Salgesch/Salquenen	– Ravyre
Salins	Vernayaz
Saxon	Vionnaz
Savièse	Visp/Viège
– Diolly	Visperterminen
Sierre	Vollèges
– Champsabé	Vouvry
– Crétaflan	Zeneggen

**21.2 Altre indicazioni geografiche**

Dôle	Goron
Dôle blanche	Rosé du Valais
Fendant	

**22 Neuchâtel****22.1 Neuchâtel**

Auvernier	Gorgier
Bevaix	Hauterive
Bôle	La Béroche
Boudry	Le Landeron
Chez-le-Bart	Neuchâtel
Colombier	– Champréveyres
Corcelles	– La Coudre
Cormondrèche	– Ville de Neuchâtel
Cornaux	Peseux
Cortailod	Saint-Aubin
Cressier	Saint-Aubin-Sauges
Entre-deux-Lacs	Saint-Blaise
Fresens	Vaumarcus

**22.2 Altre indicazioni geografiche**

Perdrix blanche

**23 Genève****23.1 Genève**

Aire-la-Ville	Dardagny
Anières	– Essertines
Avully	Genthod
Avusy	Gy
Bardonnex	Hermance
– Charrot	Jussy
– Landecy	Laconnex
Bellevue	Meinier
Bernex	– Le Carre
– Lully	Meyrin
Cartigny	Perly-Certoux
Céligny o Côte Céligny	Plans-les-Ouates
Chancy	Presinge
Choulex	Puplinge
Collex-Bossy	Russin
Collonge-Bellerive	Satigny
Cologny	– Bourdigny
Confignon	– Chouilly
Corsier	– Peissy

Soral	Vernier
Troinex	Veyri
Vandoeuvres	

### 23.2 Altre indicazioni geografiche

Perlan

### 24 Jura

Buix  
Soyhières

## II Diciture tradizionali svizzere

Auslese/Sélection/Selezione  
Appellation d'origine  
Appellation d'origine contrôlée  
Attestierter Winzerwy  
Beerenauslese/Sélection de grains nobles  
Beerli/Beerliwein  
Château/Schloss/Castello<sup>58</sup>  
Cru  
Denominazione di origine  
Denominazione di origine controllata  
Eiswein/vin de glace  
Federweiss/Weissherbst<sup>59</sup>  
Flétri/Flétri sur souche  
Gletscherwein/Vin des Glaciers  
Grand Cru  
Kontrollierte Ursprungsbezeichnung  
La Gerle  
Landwein  
Œil-de-Perdrix<sup>60</sup>  
Passerillé/Strohwein/Sforzato<sup>61</sup>  
Premier Cru  
Pressé doux/Süssdruck  
Primeur/Vin nouveau/Novello

<sup>58</sup> Questi termini sono protetti unicamente per i cantoni in cui beneficiano di una definizione precisa, ossia Vaud, Valais e Genève.

<sup>59</sup> Questi termini sono protetti fatto salvo l'uso della dicitura tradizionale tedesca «Federweisser» per i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano, secondo quanto previsto all'art. 3, lett. c), della legge tedesca sul vino e all'art. 12, par. 1, lett. b), e all'art. 14, par. 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, quale modificato.

<sup>60</sup> Questo termine è protetto senza pregiudizio degli art. 17 e 19 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, quale modificato.

<sup>61</sup> Per l'esportazione verso la Comunità, titolo alcolometrico totale (effettivo e potenziale) di 16 % vol.

Riserva  
Schiller  
Spätlese/Vendange tardive/Vendemmia tardiva<sup>62</sup>  
Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut  
Terravin  
Trockenbeerenauslese  
Ursprungsbezeichnung  
Village(s)  
Vin de pays  
Vin doux naturel<sup>63</sup>  
Vinatura  
VITI  
Winzerwy

<sup>62</sup> Per l'esportazione verso la Comunità, il tenore di zucchero naturale deve essere superiore almeno dell'1 % alla media dell'anno degli altri vini.

<sup>63</sup> Per l'esportazione verso la Comunità, questo termine indica un vino liquoroso con caratteristiche più rigorose in materia di resa e di contenuto di zucchero (contenuto iniziale di zucchero naturale: 252 g/l).

**Allegato relativo agli articoli 6 e 25**

I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino:

- Ermitage/Hermitage;
- Johannisberg.

II. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'allegato non si applica ai prodotti vitivinicoli:

- a) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
- b) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
- c) compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
- d) importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
- e) destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
- f) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

<sup>64</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 14 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 4925).

**Allegato relativo all'articolo 2**

Elenco degli atti di cui all'articolo 2, relativi ai prodotti vitivinicoli

*Per la Comunità europea:*

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) e riguardante i prodotti di cui ai codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204.

*Per la Svizzera:*

Il capitolo 2 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967) e riguardante i prodotti di cui ai codici della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

<sup>65</sup> Introdotta dall'art. 1 n. 15 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

**Disposizioni particolari di cui all'articolo 3 lettere a) e b)****Denominazione di origine controllata Genève (DOC Genève)**

## 1. Zona geografica

La zona geografica della DOC Genève comprende:

- l'intero territorio del Cantone di Ginevra;
- tutti i comuni francesi di:
  - Challex,
  - Ferney-Voltaire;
- le parti dei comuni francesi di:
  - Ornex,
  - Chens-sur-Léman,
  - Veigy-Foncenex,
  - Saint-Julien-en-Genevois,
  - Viry,

descritte nelle disposizioni della DOC Genève.

## 2. Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve comprende:

- a) sul territorio ginevrino: le superfici incluse nello schedario viticolo ai sensi dell'articolo 61 della legge federale sull'agricoltura (RS 910.1) e la cui produzione è destinata alla vinificazione;
- b) sul territorio francese: le superfici dei comuni o delle parti dei comuni di cui al punto 1, coltivate a vite o che possono beneficiare di diritti di reimpianto per un massimo di 140 ettari.

## 3. Zona di vinificazione del vino

La zona di vinificazione del vino è limitata al territorio svizzero.

## 4. Declassamento

L'utilizzazione della DOC Genève non impedisce quella delle denominazioni «vin de pays» e «vin de table suisse» per designare vini prodotti da uve provenienti dalla zona di produzione definita al punto 2 lettera b) e declassati.

<sup>66</sup> Introdotta dall'art. 1 n. 2) della Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per l'agricoltura del 9 dic. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 793).



#### 5. Controllo delle disposizioni della DOC Genève

I controlli in Svizzera competono alle autorità svizzere, in particolare a quelle ginevrine.

Per quanto attiene ai controlli fisici effettuati sul territorio francese, l'autorità svizzera competente incarica un organismo di controllo francese approvato dalle autorità francesi.

#### 6. Disposizioni transitorie

I produttori che possiedono superfici coltivate a vite non comprese nella zona di produzione delle uve di cui al punto 2 lettera b) ma che precedentemente hanno utilizzato legittimamente la DOC Genève possono continuare a farlo fino alla vendemmia 2013 e i prodotti in questione possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

## **Concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino**

### **Art. 1**

Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

### **Art. 2<sup>67</sup>**

Il presente allegato si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate (vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli) quali definiti nella legislazione di cui all'appendice 5.

### **Art. 3**

Ai fini del presente Allegato, si intende per:

- a) «bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- b) «bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;
- c) «designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;
- d) «etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- e) «presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;
- f) «imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 16 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

**Art. 4**

1. Sono protette le seguenti denominazioni:

- a) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;
- b) per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;
- c) per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;
- d) per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

2.<sup>68</sup> La denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2, conformemente al regolamento di cui all'appendice 5, lettera a), primo trattino.

**Art. 5**

1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette:

- possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e
- sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio<sup>69</sup> (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

<sup>68</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 17 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

<sup>69</sup> RS 0.632.20

4.<sup>70</sup> Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi 4, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

#### **Art. 6**

La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

#### **Art. 7**

In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

#### **Art. 8**

Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

#### **Art. 9**

Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in disuso in tale paese.

#### **Art. 10**

Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

#### **Art. 11**

Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni,

<sup>70</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 18 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

#### **Art. 12**

Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

#### **Art. 13**

Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti, o
- b) originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità:
  - aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;
  - bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;
  - cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;
  - dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;
  - ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;
  - ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

#### **Art. 14**

1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.
2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

#### **Art. 15**

1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che:
  - a) una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le

disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e

- b) tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi:

- a) il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;
- b) la composizione di tale bevanda;
- c) la designazione e la presentazione;
- d) la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

#### **Art. 16**

1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

#### **Art. 17**

1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

**Art. 18**

Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

**Art. 19**

1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

## Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità

(di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1576/89)

### 1. Rum

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel  
Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel  
Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel  
Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel  
Ron de Málaga  
Ron de Granada  
Rum da Madeira

### 2. (a) Whisky

Scotch Whisky  
Irish Whisky  
Whisky español  
(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain»)

### (b) Whiskey

Irish Whiskey  
Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey  
(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still»)

### 3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise  
Korn  
Kornbrand

### 4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac  
Eau-de-vie des Charentes  
Cognac  
(La denominazione «Cognac» può essere completata dalle seguenti indicazioni:  
– Fine  
– Grande Fine Champagne  
– Grande Champagne  
– Petite Fine Champagne  
– Fine Champagne

<sup>71</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 19 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).



– Borderies  
– Fins Bois  
– Bons Bois)  
Fine Bordeaux  
Armagnac  
Bas-Armagnac  
Haut-Armagnac  
Ténarèse  
Eau-de-vie de vin de la Marne  
Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine  
Eau-de-vie de vin de Bourgogne  
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est  
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté  
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey  
Eau-de-vie de vin de Savoie  
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire  
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône  
Eau-de-vie de vin originaire de Provence  
Eau-de-vie de Faugères/Faugères  
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc  
Aguardente do Minho  
Aguardente do Douro  
Aguardente da Beira Interior  
Aguardente da Bairrada  
Aguardente do Oeste  
Aguardente do Ribatejo  
Aguardente do Alentejo  
Aguardente do Algarve  
«Vinars Târnave», «Vinars Vaslui», «Vinars Murfatlar», «Vinars Vrancea», «Vinars Segarcea»

## 5. Brandy

Brandy de Jerez  
Brandy del Penedés  
Brandy italiano  
Brandy Αττικής/Brandy dell’ Attica  
Brandy Πελοποννήσου/Brandy del Peloponneso  
Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy della Grecia Centrale  
Deutscher Weinbrand  
Wachauer Weinbrand  
Weinbrand Dürnstein  
Karpatské brandy speciál

## 6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne  
Marc de Champagne  
Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne  
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est  
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté  
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey  
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie  
Marc de Bourgogne  
Marc de Savoie  
Marc d'Auvergne  
Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire  
Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône  
Eau-de-vie de marc originaire de Provence  
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc  
Marc d'Alsace Gewürztraminer  
Marc de Lorraine  
Bagaceira do Minho  
Bagaceira do Douro  
Bagaceira da Beira Interior  
Bagaceira da Bairrada  
Bagaceira do Oeste  
Bagaceira do Ribatejo  
Bagaceiro do Alentejo  
Bagaceira do Algarve  
Orujo gallego  
Grappa  
Grappa di Barolo  
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte  
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia  
Grappa trentina/Grappa del Trentino  
Grappa friulana/Grappa del Friuli  
Grappa veneta/Grappa del Veneto  
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige  
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia di Creta  
Τσιπουρο Μακεδονίας/Tsipouro della Macedonia  
Τσιπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro della Tessaglia  
Τσιπουρο Τυρναβού/Tsipouro di Tyrnavos  
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise  
Zivania  
Сунгурларска гроздова ракия или гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya or Grozdova rakya from Sungurlare  
Сливенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Сливен(Сливенска перла)/Slivenska grozdova rakya or Grozdova rakya from Sliven (Slivennska perla)  
Стралджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от Стралджа (Стралджанска мускатова ракия)/Straldjanska grozdova rakya or Grozdova rakya from Straldja (Straldjanska Muscatova rakya)  
Поморийска гроздова или гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya or Grozdova rakya from Pomorie

Русенска гроздова ракия или Гроздова ракия от Русе (Русенска бисерна гроздова ракия)/Rusenska grozdova rakya or Grozdova rakya from Ruse (Russenska biserna grozdova rakya)

Бургаска гроздова ракия или гроздова ракия от Бургас (Бургаска мускатова ракия)/Burgaska grozdova rakya or Grozdova rakya from Burgas (Bourgaska Muscatova rakya)

Добруджанска гроздова ракия или Гроздова ракия от Добруджа (Добруджанска мускатова ракия)/Dobrudjanska grozdova rakya o Grozdova rakiya from Dobrudja (Dobrudjanska muscatova rakya)

Сухиндолска гроздова ракия или Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya or Grozdova rakya from Suhindol

Карловска гроздова ракия или Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya or Grozdova rakya from Karlovo

## 7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Aprikot dell'Alto Adige/Südtiroler

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige/Marille

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano  
 Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino  
 Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto  
 Aguardente de pèra da Lousa  
 Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise  
 Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise  
 Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise  
 Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise  
 Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise  
 Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise  
 Wachauer Marillenbrand  
 Bošácka Slivovica  
 Szatmári Szilvapálinka  
 Kecskeméti Barackpálinka  
 Békési Szilvapálinka  
 Szabolcsi Almapálinka  
 Троянска сливова ракия или Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya or Slivova rakya from Troyan  
 Силистренска кайсиева ракия или кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakya or Kaysieva rakya from Silistra  
 Тервелска кайсиева ракия или Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya or Kaysieva rakya from Tervel  
 Ловешка сливова ракия или Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya or Slivova rakya from Lovech  
 «Țuică Zetea de MedieșuAurit», «Țuică de Valea Milcovului», «Țuică de BuzăuBuzău», «Țuică de Argeș», «Țuică de Zalău», «Țuică ardelenească de Bistrița», «Horincă de Maramureș», «Horincă de Cămârzan», «Horincă de Seini», «Horincă de Chioar», «Horincă de Lăpuș», «Turț de Oaș», «Turț Maramureș»

## 8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Calvados  
 Calvados du Pays d'Auge  
 Eau-de-vie de cidre de Bretagne  
 Eau-de-vie de poiré de Bretagne  
 Eau-de-vie de cidre de Normandie  
 Eau-de-vie de poiré de Normandie  
 Eau-de-vie de cidre du Maine  
 Aguardiente de sidra de Asturias  
 Eau-de-vie de poiré du Maine

## 9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian  
 Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige  
 Genziana trentina/Genziana del Trentino

**10. Bevande spiritose di frutta**

Pacharán  
Pacharán navarro

**11. Bevande spiritose al ginepro**

Ostfriesischer Kornenever  
Genièvre Flandres Artois  
Hasseltse jenever  
Balegemse jenever  
Péket de Wallonie  
Steinhäger  
Plymouth Gin  
Gin de Mahón  
Vilniaus Džinas  
Spišská Borovička  
Slovenská Borovička Juniperus  
Slovenská Borovička  
Inovecká Borovička  
Liptovská Borovička

**12. Bevande spiritose al carvi**

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit  
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

**13. Bevande spiritose all'anice**

Anis español  
Évoca anisada  
Cazalla  
Chinchón  
Ojén  
Rute  
Ouzo/Oúço

**14. Liquori**

Berliner Kümmel  
Hamburger Kümmel  
Münchener Kümmel  
Chiemseer Klosterlikör  
Bayerischer Kräuterlikör  
Cassis de Dijon  
Cassis de Beaufort  
Irish Cream  
Palo de Mallorca  
Ginjinha portuguesa  
Licor de Singeverga  
Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör  
Ratafia de Champagne  
Ratafia catalana  
Anis portugês  
Finnish berry/Finnish fruit liqueur  
Grossglockner Alpenbitter  
Mariazeller Magenlikör  
Mariazeller Jagasaftl  
Puchheimer Bitter  
Puchheimer Schlossgeist  
Steinfelder Magenbitter  
Wachauer Marillenlikör  
Jägertee/Jagertee/Jagatee  
Allažu Kimelis  
Čepkeliu  
Demänovka Bylinný Likér  
Polish Cherry  
Karlovarská Hořká

#### **15. Bevande spiritose**

Pommeau de Bretagne  
Pommeau du Maine  
Pommeau de Normandie  
Svensk Punsch/Swedish Punch

#### **16. Vodka**

Svensk Vodka/Swedish Vodka  
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland  
Polska Wódka/Polish Vodka  
Laugarício Vodka  
Originali Lietuviška degtinė  
Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy  
zubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract  
of bison grass  
Latvijas Dzidrais  
Rīgas Degvīns

#### **17. Bevande spiritose dal gusto amaro**

Demänovka bylinná horká

**Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera****Acquavite di vino**

Eau-de-vie de vin du Valais  
Brandy du Valais

**Acquavite di vinaccia**

Baselbieter Marc  
Grappa del Ticino/Grappa Ticinese  
Grappa della Val Calanca  
Grappa della Val Bregaglia  
Grappa della Val Mesolcina  
Grappa della Valle di Poschiavo  
Marc d'Auvernier  
Marc de Dôle du Valais

**Bevande spiritose di frutta**

Aargauer Bure Kirsch  
Abricot du Valais  
Abricotine ou Eau-de-vie d'abricot du Valais (AOC)  
Baselbieterkirsch  
Baselbieter Mirabelle  
Baselbieter Pflüml  
Baselbieter Zwetschgenwasser  
Bernbieter Kirsch  
Bernbieter Mirabellen  
Bernbieter Zwetschgenwasser  
Bérudges de Cornaux  
Canada du Valais  
Coing d'Ajoie  
Coing du Valais  
Damassine d'Ajoie  
Damassine de la Baroche  
Eau-de-vie de poire du Valais (AOC)  
Emmentaler Kirsch  
Framboise du Valais  
Freiämter Zwetschgenwasser  
Fricktaler Kirsch  
Golden du Valais  
Gravenstein du Valais

<sup>72</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 20 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

Kirsch d'Ajoie  
Kirsch de la Béroche  
Kirsch du Valais  
Kirsch suisse  
Lauerzer Kirsch  
Luzerner Kernobstbarnd  
Luzerner Kirsch  
Luzerner Pflümlü  
Luzerner Williams  
Luzerner Zwetschgenwasser  
Mirabelle d'Ajoie  
Mirabelle du Valais  
Poire d'Ajoie  
Poire d'Orange de la Baroche  
Pomme d'Ajoie  
Pomme du Valais  
Prune d'Ajoie  
Prune du Valais  
Prune impériale de la Baroche  
Pruneau du Valais  
Rigi Kirsch  
Schwarzbuben Kirsch  
Seeländer Kirsch  
Seeländer Pflümlüwasser  
Urschwyzerkirsch  
Williams du Valais  
Zuger Kirsch

### **Acquavite di sidro di mele e sidro di pere**

Bernbieter Birnenbrand  
Freiamter Theilerbirnenbrand  
Luzerner Birnenträsch  
Luzerner Theilerbirnenbrand

### **Acquavite di genziana**

Gentiane du Jura

### **Bevande spiritose al ginepro**

Genièvre du Jura

### **Liquori**

Basler Eierkirsch  
Bernbieter Cherry Brandy Liqueur  
Bernbieter Griottes Liqueur  
Bernbieter Kirschen Liqueur  
Liqueur de poires Williams du Valais  
Liqueur d'abricot du Valais



Liqueur de framboise du Valais

**Acquaviti di erbe (o a base di erbe)**

Baselbieter Burgermeister (Kräuterbrand)

Bernbieter Kräuterbitter

Eau-de-vie d'herbes du Jura

Eau-de-vie d'herbes du Valais

Genépi du Valais

Gotthard Kräuterbrand

Innerschwyzzer Chrüter

Luzerner Chrüter (Kräuterbrand)

Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

**Altre**

Lie du Mandement

Lie de Dôle du Valais

Lie du Valais.

*Appendice 3*

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate  
originarie della Comunità**

Clarea

Sangría

Nürnberger Glühwein

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

*Appendice 4*

**Denominazioni protette per le bevande aromatizzate  
originarie della Svizzera**

Nessuna

**Allegato relativo all'articolo 2**

Elenco degli atti di cui all'articolo 2, relativi alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati e alle bevande aromatizzate:

- a) Bevande spiritose classificate sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

*Per la Comunità europea:*

- regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989 (GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1);

*per la Svizzera:*

- capitolo 5 dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967).

- b) Bevande aromatizzate classificate sotto i codici 2205 ed ex 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci

*Per la Comunità europea:*

- regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991 (GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1);

*per la Svizzera:*

- capitolo 2, sezione 3, dell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 23 novembre 2005 sulle bevande alcoliche, modificata da ultimo il 15 novembre 2006 (RU 2006 4967).

<sup>73</sup> Introdotta dall'art. 1 n. 21 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

## **Relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico**

### **Art. 1**           Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

### **Art. 2**           Campo d'applicazione

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

### **Art. 3**           Principio dell'equivalenza

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

3.<sup>74</sup> Le importazioni tra le Parti di prodotti biologici in provenienza da una delle Parti o immessi in libera pratica sul territorio di una delle Parti e oggetto del regime di equivalenza ai sensi del paragrafo 1 non richiedono la presentazione di certificati di ispezione.

<sup>74</sup> Introdotta dall'art. 1 n. 22 dell'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).

**Art. 4** Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

**Art. 5** Etichettatura

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari,

- la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;
- l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

**Art. 6** Paesi terzi

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

**Art. 7** Scambio d'informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni:

- l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;
- l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da un paese terzo;
- le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10<sup>bis</sup>, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

**Art. 8** Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete:

- verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;
- raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;
- raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

**Art. 9** Misure di salvaguardia

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

## **Elenco degli atti di cui all'articolo 3 relativi ai prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico**

### *Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea*

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2254/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 20).

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 del suddetto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, che fissa le modalità d'applicazione delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per l'importazione di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 243 del 13.9.2001, pag. 3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 746/2004 (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 223/2003 della Commissione, del 5 febbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (GU L 31 del 6.2.2003, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1452/2003 della Commissione, del 14 agosto 2003, che mantiene la deroga prevista all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2092/91 per le sementi e i materiali di riproduzione vegetativa per alcune specie e stabilisce le norme procedurali e i criteri per l'applicazione della deroga (GU L 206 del 15.8.2003, pag. 17).

<sup>75</sup> Aggiornato dall'art. 1 della Dec. n. 4/2005 del Comitato misto per l'agricoltura del 19 dic. 2005 (RU **2006** 2165).



*Disposizioni applicabili in Svizzera*

Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4891).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 10 novembre 2004 (RU 2004 4895).

*Esclusione del regime di equivalenza*

Prodotti svizzeri a base di componenti prodotti nell'ambito della conversione verso l'agricoltura biologica.

Prodotti derivati dalla produzione caprina svizzera quando gli animali beneficiano della deroga dell'articolo 39d dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari biologici (RS 910.18).

*Appendice 2***Modalità d'applicazione**

Le norme di etichettatura della parte importatrice si applicano per quanto concerne l'etichettatura relativa al metodo di produzione biologico degli alimenti per animali.

## **Relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi**

### **Art. 1** Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

### **Art. 2** Oggetto

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura:

- l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;
- gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;
- gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

### **Art. 3** Certificato di controllo

1. Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s'intende:

- il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;
- il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

- il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.
2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.
  3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.
  4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

#### **Art. 4** Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.
2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.
3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.

#### **Art. 5** Clausola di salvaguardia

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.
2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.
3. Ogniquale volta si constata che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.
4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

**Art. 6** Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.
2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

*Appendice dell'allegato 10<sup>76</sup>***Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10:**

1. Qualiservice  
Kapellenstrasse 5  
CH-3011 Berna

<sup>76</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 2/2004 del Comitato misto per l'agricoltura del 18 mar. 2004 (RU **2004** 5235).

## **Relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale**

### **Art. 1**

1. Il titolo I del presente Allegato verte:
  - sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;
  - sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.
  - <sup>77</sup> sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.
2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

### **Titolo I Scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché movimenti a carattere non commerciale di animali di compagnia<sup>78</sup>**

#### **Art. 2**

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.
2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

#### **Art. 3<sup>79</sup>**

Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi, dello sperma, degli ovuli e degli embrioni relativi, nonché i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

<sup>77</sup> Trattato introdotto dall'art. 1 n. 1 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'all. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 2 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'all. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

<sup>79</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 3 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'All. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

**Art. 4**

1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

**Art. 5**

Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

**Art. 6**

Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

**Titolo II  
Scambi di prodotti animali****Art. 7** Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

**Art. 8** Obblighi multilaterali

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie<sup>80</sup> (SPS).

**Art. 9** Campo d'applicazione

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli

<sup>80</sup> RS 0.632.20, All. 1A.4



additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

#### **Art. 10** Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni:

- a) prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;
- b) misure sanitarie: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- c) adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;
- d) autorità competenti:
  - (i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A;
  - (ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

#### **Art. 11** Adeguamento alle condizioni regionali

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

#### **Art. 12** Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi:
  - legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;
  - la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;
  - l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

#### **Art. 13** Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue:

- i) identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;
- ii) la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice;
- iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria;
- v) la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

#### **Art. 14** Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

#### **Art. 15**<sup>81</sup> Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui all'appendice 10.

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 n. 4 dell'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'all. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

**Art. 16** Verifica

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro:

- a) una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;
- b) sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità:

- le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;
- i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo:

- a) comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;
- b) avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

**Art. 17** Notificazione

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente:

- entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;
- nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;
- qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoonosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

**Art. 18** Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

- l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;
- ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;
- informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

### **Titolo III**

#### **Disposizioni generali**

**Art. 19** Comitato misto veterinario

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti. Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

#### **Art. 20** Clausola di salvaguardia

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

**Misure di lotta/notifica delle malattie****I. Afta epizootica****A. Legislazioni**

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1) modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizootie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 99–103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica)</li> <li>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica)</li> </ol>

<sup>82</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio veterinario federale.
3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, Inghilterra. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

## II. Peste suina classica

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)</li> </ol>

Comunità europea	Svizzera
	<p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</p> <p>4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)</p>

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. La Commissione e l'Ufficio federale di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117 capoverso 5 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera s'impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, in conformità degli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con il capitolo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, D-30559 Hannover, Germania. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le



operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

### III. Peste suina africana

#### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27), modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea – Allegato II: Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione – 6. Agricoltura – B. Normativa veterinaria e fitosanitaria – I. Normativa veterinaria (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 381)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 116–121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina)</li> <li>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</li> <li>4. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)</li> </ol>

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina africana è: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico in conformità con le disposizioni della decisione 2003/422/CE (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

## IV. Peste equina

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le</li> </ol>

Comunità europea	Svizzera
	<p>epizootie fortemente contagiose), 112–115 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina)</p> <p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</p>

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizootia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Spagna. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'intervento pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

## V. Influenza aviaria

### A. Legislazioni\*

\* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
<p>Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misure contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie altamente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie altamente contagiose), 122–125 (misure specifiche riguardanti l'influenza aviaria).</li> <li>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (Org-DFE; RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento).</li> </ol>

### B. Modalità di applicazione particolari

1. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per l'influenza aviaria è il seguente: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questo laboratorio. La funzione e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato VII, punto 2 della direttiva 2005/94/CE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

## VI. Malattia di Newcastle

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1 luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 40–47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 122–125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle)</li> <li>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</li> </ol>

Comunità europea	Svizzera
	<p>4. Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio federale di veterinaria del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (bollettino dell'Ufficio federale di veterinaria 90 (13) pag. 113 [vaccinazione ecc.]</p> <p>5. Ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)</p>

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

## VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

### A. Legislazioni\*

- \* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
<p>Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misure contro le epizoozie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale).</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).</li> </ol>

### B. Modalità di applicazione particolari

1. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliosi, l'Ufficio federale di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l'ordinanza sulle epizoozie, in particolare gli articoli 61 (obbligo degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizoozie da sorvegliare).
3. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, Regno Unito. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei pesci è il National Veterinary, Technical University Institute of Denmark, Høngøvej 2, 8200 Århus, Danimarca. Il laboratorio dell'Unione europea di riferimento per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francia. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili

per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell'allegato VI, parte I della direttiva 2006/88/CE.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

## VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 [RU 1981 572], in particolare l'articolo 64f (procedimenti di stordimento)</li> <li>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]</li> <li>3. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari)</li> <li>4. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata)</li> <li>5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 36 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175–181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione)</li> </ol>



Comunità europea	Svizzera
	<p>ne all'interno del Paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 303 (formazione e perfezionamento dei veterinari ufficiali) e 312 (laboratori di diagnostica)</p> <p>6. Ordinanza del 10 giugno 1999 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali (O-LAIA), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), in particolare l'articolo 28 (trasporto di alimenti per animali da reddito), l'allegato 1, parte 9 (prodotti di animali terrestri), parte 10 (pesci, altri animali marini, relativi prodotti e sottoprodotti), e l'allegato 4 (elenco delle sostanze vietate)</p> <p>7. Ordinanza del 23 giugno 2004 sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), modificata da ultimo il 22 giugno 2005 (RS 916.441.22)</p>

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) è: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001.

2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le EST.

3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri della Comunità, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da encefalopatia spongiforme trasmissibile. Gli animali sospetti devono essere abbattuti

in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le EST.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta la presenza o da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina.

In applicazione dell'articolo 179c dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da ESB, nonché degli animali discendenti da mucche colpite da encefalopatia spongiforme bovina nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi. Dal 1° luglio 1999, si procede ugualmente all'abbattimento dell'intera coorte (l'abbattimento della mandria è stato in uso dal 14 dicembre 1996 al 30 giugno 1999).

4. In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo ad eccezione:

- degli ovini portatori di almeno un allele ARR e non aventi alcun allele VRQ; e
- degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA).

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio di riferimento per le EST.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'ESB in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri della Comunità vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri della Comunità vige il divieto assoluto di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 18 dell'ordinanza sull'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha adottato, con entrata in vigore il 1° gennaio 2001, il divieto assoluto di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità istituiscono un programma annuale di sorveglianza della ESB. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la ESB utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X capitolo C del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 179 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la ESB tutti i bovini di età superiore a 30 mesi abbattuti d'urgenza, i bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché un campione di bovini di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano. È inoltre previsto un programma di controllo dei bovini di età superiore ai 20 mesi macellati ai fini del consumo umano, a discrezione degli operatori.

7. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III capitolo A di tale regolamento, gli Stati membri della Comunità adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano, sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla ESB, è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

8. Spetta al Comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.

9. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

## **C. Informazioni supplementari**

1. Dal 1° gennaio 2003, e in applicazione dell'ordinanza del 20 novembre 2002 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei rifiuti di origine animale nel 2003 [RU 2002 4325], la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi

ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.

2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI punto 1 del medesimo regolamento, gli Stati membri della Comunità rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (MSR).

L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a 24 mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero dei bovini di qualunque età.

L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a 30 mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizoozie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei MSR dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei MSR ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (*Dura mater*) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio definisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri della Comunità.

In applicazione dell'articolo 13 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

## IX. Febbre catarrale degli ovini

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="630 316 1014 555">1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a, 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopo della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</li> <li data-bbox="630 564 1014 890">2. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente contagiose), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77–98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie fortemente contagiose), 126 e 127 (disposizioni comuni concernenti le altre epizoozie fortemente contagiose)</li> <li data-bbox="630 900 1014 1088">3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</li> </ol>

### B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il laboratorio comune di riferimento per la febbre catarrale degli ovini è: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 0NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II capitolo B della direttiva 2000/75/CE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

## X. Zoonosi

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).</li> <li>2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge sulle epizoozie (LFE) del 1° luglio 1966, modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40)</li> <li>2. Ordinanza sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995, modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)</li> <li>3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)</li> <li>4. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)</li> <li>5. Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)</li> <li>6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie), modificata da ultimo il 21 marzo 2003 (RS 818.101)</li> <li>7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione), modificata da ultimo il 15 dicembre 2003 (RS 818.141.1)</li> </ol>

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. I laboratori comunitari di riferimento sono i seguenti:

- Laboratorio comunitario di riferimento per l'analisi e i test delle zoonosi (salmonella):  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  
3720 BA Bilthoven  
Paesi Bassi
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle biotossine marine:  
Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AES):  
E-36200 Vigo  
Spagna
- Laboratorio comunitario di riferimento per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:  
The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)  
Weymouth  
Dorset DT4 8UB  
Regno Unito
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Listeria monocytogenes*:  
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)  
F-94700 Maisons-Alfort  
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per gli stafilococchi coagulati positivi, compreso lo stafilococco aureus:  
AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)  
F-94700 Maisons-Alfort  
Francia
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Escherichia coli*, compreso *E.coli* verotossigenico (VTEC):  
Istituto Superiore di Sanità (ISS)  
I-00161 Roma  
Italia
- Laboratorio comunitario di riferimento per *Campylobacter*:  
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)  
S-751 89 Uppsala  
Svezia

- Laboratorio comunitario di riferimento per i parassiti (in particolare *Trichine*, *Echinococcus* e *Anisakis*):  
Istituto Superiore di Sanità (ISS)  
I-00161 Roma  
Italia
- Laboratorio comunitario di riferimento per la resistenza antimicrobica:  
Danmarks Fødevareforskning (DFVF)  
DK-1790 Copenhagen V  
Danimarca

2. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da queste designazioni. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nella Comunità.

## XI. Altre malattie

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti</p>	<p>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (provvedimenti contro le epizoozie fortemente contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</p> <p>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie fortemente conta-</p>



Comunità europea	Svizzera
<p>del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<p>giose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 103-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini)</p> <p>3. Ordinanza del 14 giugno 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, modificata da ultimo il 10 marzo 2006 (RS 172.216.1), in particolare l'articolo 8 (laboratorio di riferimento)</p>

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey GU240NF, Regno Unito. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale di veterinaria.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

## XII. Notifica delle malattie

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dalla decisione 2004/216/CE della Commissione, del 1° marzo 2004, che modifica la direttiva 82/894/CEE del Consiglio concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità al fine di includere talune malattie degli equidi e talune malattie delle api nell'elenco delle malattie soggette a denuncia (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1996 sulle epizootie (LFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa)</li> </ol>

### B. Modalità d'applicazione particolari

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

**Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato****I. Bovini e suini****A. Legislazioni**

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116–121 (peste suina africana), 135–141 (malattia d'Aujeszky), 150–157 (brucellosi bovina), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (leucosi bovina enzootica), 170–174 (IBR/IPV), 175–195 (encefalopatie spongiformi), 186–189 (infezioni veneree bovine), 207–211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione)</li> <li>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]</li> </ol>

**B. Modalità d'applicazione particolari**

1. In applicazione dell'articolo 297 capoverso 1 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale di veterinaria procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, in conformità con le disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.

<sup>83</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornata dagli art. 1 delle Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65) e n. 1/2010 del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).

2. L'informazione di cui all'articolo 11 paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte II paragrafo 7 della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
- b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa/fanno parte l'animale (o gli animali) sospetto/i della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II paragrafo 7 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 della direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie d'origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A parte I paragrafo 4 primo comma della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I (F) della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, per il bestiame bovino la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
- b) ogni animale abbattuto deve essere sottoposto a ispezione *post mortem* effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni d'intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l'Ufficio federale di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione, la situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
- b) i tori d'allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;
- c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina tra cui prove virologiche o sierologiche;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2004/558/CE (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20) si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno del 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
- b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui prove virologiche o sierologiche;
- c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- d) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno 21 giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 2008/185/CE (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2009/248/CE (GU L 73 del 19.3.2009, pag. 22), si applicano *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale di veterinaria dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C parte A punto 4 della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:

- nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
  - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
    - ← malattia: rinotracheite bovina infettiva,
    - conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;
- nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
  - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
    - ← malattia: di Aujeszky
    - conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;

12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:

- ← I bovini:
  - sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;

- non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;
- sono nati dopo il 1° giugno 2001.›

## II. Ovini e caprini

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio al fine di aggiornare i modelli di certificato sanitario relativi a ovini e caprini (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27–31 (mercati, esposizioni), 34–37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 142–149 (rabbia), 158–165 (tubercolosi), 166–169 (scrapie), 190–195 (brucellosi ovina e caprina), 196–199 (agalassia contagiosa), 200–203 (artrite/encefalite caprina), 233–235 (brucellosi del montone), 297 (riconoscimento dei mercati di bestiame, centri di raccolta, aziende di eliminazione)</li> <li>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]</li> </ol>

### B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
3. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A capitolo I punto II.2 della direttiva 91/68/CEE.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.



4. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

### III. Equidi

#### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112–115 (peste equina), 204–206 (durina, encefalomyelite, anemia infettiva, morva), 240–244 (metrite contagiosa equina)</li> <li>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]</li> </ol>

#### B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. Le disposizioni degli allegati B e C della direttiva 90/426/CEE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

## IV. Pollame e uova da cova

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze d'esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122–125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255–261 (Salmonella Enteritidis), 262–265 (laringotracheite infettiva dei polli)</li> <li>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]</li> </ol>

### B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.
3. All'articolo 7 paragrafo 1 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).
5. All'articolo 9 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
6. All'articolo 10 lettera a della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.

7. All'articolo 11 paragrafo 2 primo trattino della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12 paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio federale di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.
9. All'articolo 15 della direttiva 90/539/CEE, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.
10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE.
11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

## V. Animali e prodotti di acquacoltura

### A. Legislazioni\*

- \* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
<p>Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizootie considerate), 18a (registrazione delle aziende detentrici di pesci), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62–76 (misure di lotta generali), 275–290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).</li> <li>2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).</li> </ol>

- |  |                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA; RS 916.443.12). |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## B. Modalità di applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da *Marteilia refringens* e da *Bonamia ostreae*.
2. L'eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del Comitato misto veterinario.
3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

## VI. Embrioni bovini

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE del Consiglio con	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56–58 (trasferimento di embrioni)</li> <li>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]</li> </ol>

Comunità europea	Svizzera
riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24)	

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

## VII. Sperma bovino

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione, del 5 gennaio 2006, che modifica l'allegato B della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e l'allegato II della decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale)</li> <li>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]</li> </ol>

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.
2. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

## VIII. Sperma suino

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62) modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata) (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale)</li> <li>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]</li> </ol>

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. L'informazione di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

## IX. Altre specie

### A. Legislazioni

Comunità europea	Svizzera
<p>1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320)</p> <p>2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica l'allegato II del regolamento (CE)</p>	<p>1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51–55 (inseminazione artificiale) e 56–58 (trasferimento di embrioni)</p> <p>2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali (OITE) [RU 1988 800]</p>

Comunità europea	Svizzera
n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8)	

## B. Modalità d'applicazione particolari

1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei punti I–V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI–VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate ai punti I, II e III e oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E parte I della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6 parte A punto 1 lettera e della direttiva 92/65/CE.

4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9 paragrafo 2 secondo comma della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9 paragrafo 2 quarto comma della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

6. a) Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- b) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE.
- c) Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 3 della direttiva 92/65/CEE.



- d) Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2006 della Commissione del 12 aprile 2006 (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 8). Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1). La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della nuova vaccinazione, è riconosciuta conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e dalla decisione 2005/91/CE della Commissione (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).
7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni della specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/388/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2005/43/CE della Commissione del 30 dicembre 2004 (GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34).
8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera deve essere accompagnato dal certificato previsto dalla decisione 95/307/CE.
9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/294/CE.
10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati dai certificati previsti dalla decisione 95/483/CE.
11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nella seconda parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.
12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella terza parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE.
13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

## X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

### A. Legislazioni\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1)	Ordinanza concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) del 18 aprile 2007 (RS 916.443.14)

### B. Modalità d'applicazione particolari

1. Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (CE) n. 998/2003.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è riconosciuta secondo le raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 998/2003 e della decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005<sup>84</sup>, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica.
3. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dalla decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003<sup>85</sup>, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri della Comunità europea e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del capitolo II (Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri) del regolamento (CE) n. 998/2003.

<sup>84</sup> GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

<sup>85</sup> GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

## **Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi**

### **I. Comunità – legislazione\***

- \* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

#### **A. Ungulati ad eccezione degli equidi**

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per l'importazione e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.04.2004, pag. 320).

#### **B. Equidi**

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42).

#### **C. Pollame e uova da cova**

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6).

#### **D. Animali d'acquacoltura**

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4875, 2010 65).

## **E. Embrioni bovini**

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

## **F. Sperma bovino**

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

## **G. Sperma suino**

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

## **H. Altri animali vivi**

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

2. Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).

## **I. Altre disposizioni specifiche**

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

## II. Svizzera – legislazione\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12)
3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]
4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)
5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)
6. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet) (RS 812.212.27)
7. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

## III. Norme d'applicazione

L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello comunitario.

Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, per la Svizzera, lo zoo di Zurigo è approvato come centro riconosciuto conformemente alle disposizioni dell'Allegato C della direttiva 92/65/CEE.

**Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi****A. Legislazioni\***

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
<p>Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8)</p> <p>Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36)</p> <p>Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54)</p> <p>Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)</p> <p>Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30)</p>	<p>Ordinanza del 14 novembre 2007 sull'allevamento di animali (RS 916.310)</p>
<p>Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34)</p>	

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU 2009 4875, 2010 65).

Comunità	Svizzera
<p>Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione e alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36)</p> <p>Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55)</p> <p>Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60)</p> <p>Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37)</p> <p>Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66)</p>	

**B. Norme d'applicazione**

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootecnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.



## Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni

### Capitolo I

#### Disposizioni generali – sistema TRACES

##### A. Legislazioni\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
<p>Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE) (RS 916.40)</li> <li>2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE) (RS 916.401)</li> <li>3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)</li> <li>4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12)</li> <li>5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]</li> <li>6. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)</li> <li>7. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)</li> </ol>

<sup>88</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).

## B. Modalità d'applicazione

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

## Capitolo II Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

### A. Legislazioni\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.08.1990, pag. 29)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966 (RS 916.40) e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

## **B. Modalità d'applicazione generali**

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al Comitato misto veterinario.

## **C. Modalità d'applicazione particolari per gli animali destinati al pascolo frontaliero**

### **1. Definizioni**

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontaliera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23). Tuttavia, ai fini del presente Allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

- l'espressione «il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre» è sostituita dai termini «l'anno civile»;
- per la Svizzera, le Parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'Allegato corrispondente sono:

### **Svizzera**

Cantone di Zurigo  
Cantone di Berna  
Cantone di Lucerna  
Cantone di Uri  
Cantone di Svitto  
Cantone di Obvaldo  
Cantone di Nidvaldo  
Cantone di Glarona

Cantone di Zugo  
Cantone di Friburgo  
Cantone di Soletta  
Cantone di Basilea Città  
Cantone di Basilea Campagna  
Cantone di Sciaffusa  
Cantone di Appenzello Esterno  
Cantone di Appenzello Interno  
Cantone di San Gallo  
Cantone dei Grigioni  
Cantone di Argovia  
Cantone di Turgovia  
Cantone Ticino  
Cantone di Vaud  
Cantone del Vallese  
Cantone di Neuchâtel  
Cantone di Ginevra  
Cantone del Giura

In applicazione dell'ordinanza sulle epizootie (OFE) del 27 giugno 1995 (RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca di dati), la Svizzera attribuisce ad ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:

- a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattro ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
- b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
- c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.

4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

5. Il detentore degli animali:
  - a) deve dichiarare per scritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro o della Svizzera;
  - b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;
  - c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
  - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
  - b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
  - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
7. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune Accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.
8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera:
  - a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
  - b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
  - c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;
  - d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
  - e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;

- f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.

9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

**Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine**

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale			
	Indirizzo Codice postale		I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome		I.6. Numero di certificati originali annessi N° Documenti di accompagnamento					
	Indirizzo Codice postale		I.7. Commerciantе Nome Numero di riconoscimento					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca  Azienda <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo  Codice postale			I.13. Luogo di destinazione  Azienda <input type="checkbox"/>  Nome Indirizzo  Codice postale				
	Numero di riconoscimento			Numero di riconoscimento				
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Identificazione			I.17. Trasportatore Nome Indirizzo  Codice postale				
	Numero di riconoscimento			Stato membro				
	I.18. Specie animale/ Prodotto				I.19. Codice del prodotto (codice NC) <b>01 02</b>			
					I.20. Numero di animali/ Peso lordo			
	I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23.				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Animali certificati per /prodotti certificati per  Transumanza <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata			Codice ISO Codice Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri Stato membro Stato membro Stato membro				
				Codice ISO Codice ISO Codice ISO				
I.28.			I.29. Tempo previsto per il trasporto					
I.30. Ruolino di marcia Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>								
I.31. Identificazione degli animali/dei prodotti  Numero di identificazione								

Comunità europea

2005/22 Estivazione

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
----------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------

II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<b>Parte II: Certificazione</b>	II.1. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero <sup>3</sup> o al pascolo giornaliero <sup>3 4</sup> degli animali della specie bovina Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta:	
	II.1.1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini;	
	II.1.2. proviene da un allevamento d'origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio:	
	a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione .../.../CE della Commissione o, per la Svizzera, dall'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (Allegato 11, appendice 2, punto I);	
	b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi;	
	II.1.3. è un animale d'allevamento <sup>3</sup> o da produzione <sup>3</sup> che:	
	a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi 30 giorni o, se di età inferiore a 30 giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda;	
	b) non è stato in contatto negli ultimi 30 giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto II.1.2.	
	II.1.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un'ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott'ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa.	
	II.1.5. L'azienda d'origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini.	
	II.1.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio.	
	II.1.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 93/42/CEE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, mutatis mutandis, conformemente all'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999.	
	II.1.8. Al momento dell'ispezione, gli animali di cui sopra erano idonei ad essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 <sup>5</sup> .	
	II.1.9. Data di arrivo al pascolo <sup>6</sup> :	
	II.1.10 Data di partenza prevista dal pascolo:	
II.2. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato).		
II.2.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato <sup>3</sup> o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente <sup>3 7 8</sup> ] sono stati oggetto di un'ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa;		
II.2.2. che l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è		



II. Informazione sanitaria	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p>stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo.</p>		
<p><i>Note</i></p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>* Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d'entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6 del presente certificato.</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p><sup>1</sup> Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista dell'arrivo degli animali.</p>		
<p><sup>2</sup> Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d'origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.</p>		
<p><sup>3</sup> Depennare la menzione non pertinente.</p>		
<p><sup>4</sup> Per il pascolo giornaliero, questo certificato è valido per l'intero periodo di pascolo.</p>		
<p><sup>5</sup> La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto.</p>		
<p><sup>6</sup> Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di autorizzazione) del presente certificato.</p>		
<p><sup>7</sup> Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda d'origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale.</p>		
<p><sup>8</sup> La parte II.1 deve essere riempita per l'andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte II.2 deve essere riempita per il ritorno dal pascolo frontaliero.</p>		
<p>Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello delle altre menzioni del certificato.</p>		
<p><b>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</b></p>		
<p>Nome (in lettere maiuscole): ..... Qualifica e titolo: .....</p>		
<p>.....</p>		
<p>Unità veterinaria locale: ..... N. dell'unità veterinaria locale: .....</p>		
<p>.....</p>		
<p>Data: .....</p>		
<p>Timbro: ..... Firma: .....</p>		
<p>.....</p>		

### Capitolo III

#### Condizioni per gli scambi tra la Comunità e la Svizzera

##### A. Legislazioni

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

### Capitolo IV

#### Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

##### A. Legislazioni\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
<p>1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11)</p> <p>2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)</p>	<p>1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)</p> <p>2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA) (RS 916.443.12)</p> <p>3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]</p> <p>4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)</p>

Comunità	Svizzera
<p>3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56)</p> <p>4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)</p> <p>5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)</p> <p>6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31)</p>	<p>5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIA) (RS 916.443.14)</p> <p>6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)</p> <p>7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (ordinanza sui medicinali veterinari, OMVet) (RS 812.212.27)</p>

## B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'Allegato della decisione della Commissione 2001/881/CE, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e

che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 3	O – Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici)*

\* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e dei loro tipi di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco rientra nella competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. L'Ufficio federale di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente Allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di ricercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

4. I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri indicati al punto 1 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

5. I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo IV della presente appendice.

## Capitolo V

### Disposizioni specifiche

#### A. Identificazione degli animali

##### A. Legislazioni\*

\* Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 1° settembre 2009.

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31). 2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli da 7-20 (registrazione e identificazione). 2. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404).

#### B. Modalità di applicazione particolari

- a. L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.
- b. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie, così come dell'articolo 1 dell'ordinanza del 14 novembre 2007 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCOC; RS 910.15).

## B. Protezione degli animali

### 1. Legislazioni\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
<p>1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1)</p> <p>2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'Allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997 pag. 1)</p>	<p>Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), in particolare gli articoli da 169 a 176</p>

### 2. Modalità d'applicazione particolari

- a. Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità e per le importazioni dai paesi terzi.
- b. Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
- c. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.
- d. La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn), (RS 455.1).
- e. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 175 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn) (RS 455.1), il transito di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera può avvenire solo per ferrovia o per via aerea. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

**C. Canoni**

1. Non viene riscosso alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

**Prodotti di origine animale****Capitolo I  
Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta****Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano**

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano *mutatis mutandis*.

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere	

*Salute animale:*

## 1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi

Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Sì <sup>1</sup>
Solipedi domestici	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/ 2001 <sup>1</sup>	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) <sup>1</sup>	

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2006 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2006 (RU 2007 4221). Aggiornata dall'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65) e dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).



Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE		Norme svizzere	
<b>2. Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni</b>			
Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
	Direttiva 2002/99/CE		
	Regolamento (CE) n. 999/2001		
Ratiti d'allevamento	Direttiva 92/118/CEE		Si
Lagomorfi	Direttiva 2002/99/CE		
<b>3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni</b>			
Ungulati selvatici Lagomorfi	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
Altri mammiferi terrestri			
Selvaggina selvatica di penna			

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE		Norme svizzere	
<b>4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi</b>			
Pollame	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	Si
<b>5. Stomaci, vesciche e budella</b>			
Bovini	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si <sup>1</sup>
Ovini e caprini	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) <sup>1</sup>	
Suini	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 <sup>1</sup>		
<b>6. Ossa e prodotti a base di ossa</b>			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si <sup>1</sup>
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) <sup>1</sup>	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 <sup>1</sup>		
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna			

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea			
Condizioni commerciali			Equivalenza
Norme CE		Norme svizzere	
<b>7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue</b>			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si <sup>1</sup>
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) <sup>1</sup>	
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001 <sup>1</sup>		
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna			
<b>8. Gelatina e collagene</b>			
	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si <sup>1</sup>
	Regolamento (CE) n. 999/2001 <sup>1</sup>	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401) <sup>1</sup>	
<b>9. Latte e prodotti del latte</b>			
	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea		
Condizioni commerciali		Equivalenza
Norme CE	Norme svizzere	

## 10. Uova e ovoprodotti

Direttiva 64/539/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

## 11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini

Direttiva 91/67/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
Direttiva 93/53/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	
Direttiva 95/70/CE		
Direttiva 2002/99/CE		

## 12. Miele

Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

## 13. Lumache e cosce di rana

Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40)	Si
Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401)	

<sup>1</sup> Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle EST negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del Comitato misto veterinario.

---

 Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea
 

---

Condizioni commerciali

Equivalenza

Norme CE

Norme svizzere

---

*Sanità pubblica*


---

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 688/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, che modifica gli allegati III e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e il materiale specifico a rischio nei bovini in Svezia (GU L 120 del 5.5.2006, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 16 dicembre 2005 (RS 817.0)

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 12 aprile 2006 [RU 1981 572]

Ordinanza del 1° marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell'igiene delle carni (OFIgC), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 [RU 1995 1744]

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), modificata da ultimo il 23 novembre 2005 (RS 916.401)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Si con  
condizioni  
speciali

---

 Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea
 

---

 Condizioni commerciali
 

---

 Equivalenza
 

---

Norme CE

 Norme svizzere
 

---

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

Regolamento (CE) n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

---

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

---

Condizioni commerciali

Equivalenza

---

Norme CE

Norme svizzere

---

Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60)

---

*Condizioni speciali*

(1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

(2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell'articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.

(3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello comunitario.

(4) Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* prevista all'articolo 3 punto 2 del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l'elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri della Comunità dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di *Trichine* e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichine* al momento della macellazione. Le disposizioni dell'articolo 3 punto 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso *mutatis mutandis*.

(5) I metodi di individuazione descritti all'allegato I capitoli I e II del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di *Trichine*. D'altro canto, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I capitolo III del regolamento (CE) n. 2075/2005.

(6) Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all'esame destinato ad individuare la presenza di *Trichinella* nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2014.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OIGM; RS 817.190.1) e dell'articolo 9, capoverso 8 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell'allegato 9, ultimo punto dell'ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione. Tali prodotti non possono essere oggetto di



scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale.

(7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera provenienti:

- da aziende riconosciute indenni da *Trichine* dalle autorità competenti degli Stati membri della Comunità;
- da regioni nelle quali il rischio di presenza di *Trichine* nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

per le quali l'esame destinato a individuare la presenza di *Trichine* non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri della Comunità.

(8) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1):

- a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna enumerate nell'allegato della legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

- fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario ed indica la natura dell'adeguamento in questione;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;
- chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura da adottare per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell'ordinanza sui requisiti igienici (RS 817.024.1),
- comunica qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il Comitato misto veterinario;

- b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

- descrive brevemente le disposizioni che sono state adattate;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

(9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri della Comunità a norma degli articoli 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, 10 del regolamento (CE) n. 852/2003, 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

(10) In attesa dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera per quanto riguarda l'elenco dei materiali specifici a rischio, la Svizzera si è impegnata, mediante direttiva tecnica interna, a non destinare al commercio con gli Stati membri della Comunità le carcasse di bovini di età superiore a 24 mesi contenenti la colonna vertebrale, nonché i prodotti che ne derivino.

(11) In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione comunitaria e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso la Comunità, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti seguenti e delle relative norme di attuazione:

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1);
2. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1);
3. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1);
4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze  $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3);
5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10);
6. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16);
7. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24);
8. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1);

9. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40);
10. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1);
11. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5);
12. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8);
13. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7);
14. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16);
15. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34);
16. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3);
17. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17);
18. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1);
19. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il

regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

**Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano**

Esportazioni della Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni della Svizzera verso la Comunità

Condizioni commerciali

Equivalenza

Norme CE\*

Norme svizzere\*

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1)

Ordinanza del 23 novembre 2005 riguardante la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 riguardante l'igiene nella macellazione (OIGM) (RS 817.190.1)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) (RS 916.401)

Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)

Ordinanza del 23 giugno 2004 riguardante l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESPA) (RS 916.441.22)

Si con  
condizioni  
speciali

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

### *Condizioni speciali*

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli allegati VII, VIII, X (certificati) e XI (paesi), conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dai paragrafi da 2 a 6 dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera, devono essere accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti al capitolo III dell'Allegato II, conformemente agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1774/2002.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera redige l'elenco dei suoi impianti corrispondenti.

In conformità con il capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002, la Svizzera vieta l'alimentazione dei suini con rifiuti di cucina prima del 1° luglio 2011. La questione sarà esaminata dal Comitato misto veterinario.

## **Capitolo II**

### **Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I**

#### **I. Esportazioni della Comunità verso la Svizzera**

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in ogni caso, sarà rilasciato dalle autorità competenti ai fini di accompagnamento dei lotti un certificato che attesta il rispetto di tali condizioni.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

#### **II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità**

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni pertinenti previste dalla normativa comunitaria. I modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

In attesa dell'elaborazione di tali modelli, si applicano i certificati attualmente richiesti.

## **Capitolo III**

### **Trasferimento di un settore dal capitolo II al capitolo I**

Non appena la Svizzera avrà adottato una legislazione che essa ritiene equivalente alla legislazione comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice sarà quanto prima completato sulla base dei risultati dell'esame effettuato.

## **Autorità competenti**

### **Parte A**

#### *Svizzera*

Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale dell'interno. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Comunità, il Dipartimento federale dell'economia rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il Dipartimento federale dell'economia è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il Dipartimento federale dell'interno è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;
- per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al Dipartimento federale dell'economia.

### **Parte B**

#### *Comunità europea*

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

**Adeguamento alle condizioni regionali**

Nessuno



## Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche

Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

### 1 Principi generali

- 1.1 Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.
- 1.2 Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.
- 1.3 La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.
- 1.4 Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

### 2 Principi applicabili al verificatore

Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi:

- 2.1 l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica;
- 2.2 la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva;
- 2.3 la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione;
- 2.4 l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati;
- 2.5 un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;
- 2.6 fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi;
- 2.7 il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

### **3 Principi applicabili al verificato**

I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

- 3.1 Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro:
- accesso all'insieme della normativa pertinente;
  - accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente;
  - accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
  - documentazione su azioni correttive e sanzioni;
  - accesso agli stabilimenti.
- 3.2 Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

### **4 Procedure**

#### *4.1 Riunione di apertura*

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

#### *4.2 Esame documentale*

Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

#### *4.3 Sopralluoghi*

- 4.3.1 Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2 Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

#### 4.4 *Verifica a posteriori*

Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

### 5 **Documenti di lavoro**

I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

- testi normativi;
- struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;
- caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;
- statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- provvedimenti e procedure di applicazione;
- procedure di notificazione e ricorso;
- programmi di formazione.

### 6 **Riunione di chiusura**

I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

### 7 **Relazione**

Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

**Prodotti animali: controlli alle frontiere e canonici****Capitolo I  
Disposizioni generali****A. Legislazioni\***

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

Comunità	Svizzera
<p>Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 094 del 31.3.2004, pag. 63)</p> <p>Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57</li> <li>2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)</li> <li>3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]</li> <li>4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)</li> <li>5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)</li> </ol>

**B. Modalità d'applicazione**

1. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria, integra la Svizzera al sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

<sup>90</sup> Nuovo testo giusta l'art. 2 della Dec. n. 1/2008 del Comitato misto veterinario del 23 dic. 2008 (RU 2009 4875, 2010 65). Aggiornata dall'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2011 235).

2. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale di veterinaria e l'Ufficio federale della sanità pubblica, integra la Svizzera al sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero della Comunità, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero svizzero e rispetta le regole di confidenzialità previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del Comitato misto veterinario.

## Capitolo II

### Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera

#### A. Legislazioni\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra questi e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34) 2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755] 4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione del transito di animali e prodotti

Comunità	Svizzera
30.12.1989, pag. 13) 3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)	animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106) 5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14) 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)

## B. Modalità d'applicazione

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

## Capitolo III

### Controlli veterinari applicabili per le importazioni dai paesi terzi

#### A. Legislazioni\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto così come da ultimo modificato.<sup>91</sup>

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Comunità	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11)	1. Legge sulle epizootie (LFE) del 1° luglio 1966, (RS 916.40), e in particolare l'articolo 57 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)

<sup>91</sup> RU 2010 511

Comunità	Svizzera
<p>2. Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale (GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1)</p> <p>3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206)</p> <p>4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)</p> <p>5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)</p> <p>6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)</p> <p>7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e</p>	<p>3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]</p> <p>4. Ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE) (RS 916.443.106)</p> <p>5. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione di animali da compagnia (OIAC) (RS 916.443.14)</p> <p>6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria (OT-UFV) (RS 916.472)</p> <p>7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr) (RS 817.0)</p> <p>8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) (RS 817.02)</p> <p>9. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)</p> <p>10. Ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE) (RS 817.021.23)</p>

Comunità	Svizzera
<p>sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)</p> <p>8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9)</p> <p>9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8)</p> <p>10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11)</p> <p>11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61)</p>	

## B. Modalità d'applicazione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri della Comunità sono i seguenti: i posti d'ispezione frontaliere riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'Allegato della decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti



ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione, così come modificata.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontaliere per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 1	NHC*
			Centro 2	HC(2)*
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 1	HC(2), NHC*

\* Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione della Commissione 2001/881/CE

Le ulteriori modifiche dell'elenco dei posti d'ispezione frontaliere, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del Comitato misto veterinario.

La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.

#### **Capitolo IV**

### **Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra la Comunità e la Svizzera**

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri della Comunità o definiti dal presente Allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

## Capitolo V

### Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

#### 1. Comunità – Legislazione\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

#### A. Regole di sanità pubblica

1. Direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 157 del 24.6.1988, pag. 28).

2. Direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione (GU L 184 del 15.7.1988, pag. 61).

3. ...

4. Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1).

5. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

6. a 9. ...

10. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).

11. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

12. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

13. Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 1).

14. ...

15. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
16. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
17. Decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 27.3.1999, pag. 1).
18. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
19. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002 che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
20. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
21. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
22. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
23. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
24. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
25. Decisione (2005/34/CE) della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).
26. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).

27. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
28. Regolamento (CE) n. 1883/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine e di PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 32).
29. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
30. Regolamento (CE) n. 884/2007 della Commissione, del 26 luglio 2007, sulle misure d'emergenza volte a sospendere l'uso del colorante alimentare E 128 rosso 2G (GU L 195 del 27.7.2007, pag. 8).
31. Direttiva 2008/60/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17).
32. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
33. Direttiva 2008/84/CE della Commissione, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1).

## **B. Regole di salute animale**

1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, capitolo primo, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE (GU L 062 del 15.3.1993, pag. 49).
2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
3. Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1).
4. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).

5. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

### **C. Altre misure specifiche\***

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).

2. Decisione 94/1/CE del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.97, pag. 4).

4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).

5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).

6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).

7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).

8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).

9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie complementare all'Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Feröer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).

10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

## 2. Svizzera – Legislazione\*

\* Qualunque riferimento a un atto s'intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto come modificato prima del 30 giugno 2008.

- A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE) (RS 916.443.10)
- B. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA) [RU 2007 2755]

## 3. Regole d'applicazione

- A. L'Ufficio federale di veterinaria applica, contemporaneamente agli Stati membri della Comunità, le condizioni d'importazione indicate nella normativa di cui al punto I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali sono autorizzate le corrispondenti importazioni. Questo impegno si applica a tutti i relativi atti, quale che sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di individuare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale di veterinaria e gli Stati membri della Comunità si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di un'armonizzazione a livello comunitario.

- B. I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri di cui al punto B.1) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- C. I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera menzionati al punto B. 2) del capitolo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri della Comunità conformemente al punto A del capitolo III della presente appendice.
- D. In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA), [RU 2007 2755], la Svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con

promotori di crescita ormonali. L'esportazione di questa carne verso la Comunità è vietata. Inoltre, la Svizzera:

- limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
- limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontalieri svizzeri e
- mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri della Comunità;
- presenta due volte all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattini;
- in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal Comitato misto veterinario.

## **Capitolo VI**

### **Canoni**

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera.

2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

**Punti di contatto****I. Per l'Unione europea:**

Il direttore

Salute e benessere degli animali  
Direzione generale Salute e consumatori  
Commissione europea, B-1049 Bruxelles

**II. Per la Svizzera:**

Il direttore

Ufficio federale di veterinaria  
CH-3003 Berna

*Altro contatto importante:*

Il capo divisione  
Ufficio federale della sanità pubblica  
Divisione Sicurezza alimentare  
CH-3003 Berna

<sup>92</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 della Dec. n. 1/2010 del Comitato misto veterinario del 1° dic. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2011** 235).



---

## Atto finale

---

*I plenipotenziari  
della Confederazione Svizzera,  
e  
della Comunità europea,*

riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni

Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari

Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale:

Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate «fondute»

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la  
Confederazione Svizzera:

Pascal Couchepin  
Joseph Deiss

Per la  
Comunità europea:

Joschka Fischer  
Hans van den Broek

### **Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera**

La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

### **Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta**

Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

### **Dichiarazione comune concernente il settore delle carni**

A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data

non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

### **Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni**

La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

### **Dichiarazione comune relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario**

La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché

---

questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

**Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell'allegato 4**

**A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio di ciascuna delle Parti**

**1 Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione**

**1.1 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi**

*Beta vulgaris* L.

*Humulus lupulus* L.

*Prunus* L.<sup>93</sup>

**1.2 Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all'impollinazione**

*Chaenomeles* Lindl.

*Cotoneaster* Ehrh.

*Crataegus* L.

*Cydonia* Mill.

*Eriobotrya* Lindl.

*Malus* Mill.

*Mespilus* L.

*Pyracantha* Roem.

*Pyrus* L.

*Sorbus* L. eccetto *S. intermedia* (Ehrh.) Pers.

*Stranvaesia* Lindl.

**1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto**

*Solanum* L. e relativi ibridi

**1.4 Vegetali, esclusi frutti e sementi**

*Vitis* L.

<sup>93</sup> Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

**2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti**

**2.1 Vegetali, escluse le sementi**

*Abies* spp.  
*Apium graveolens* L.  
*Argyranthemum* spp.  
*Aster* spp.  
*Brassica* spp.  
*Castanea* Mill.  
*Cucumis* spp.  
*Dendranthema* (DC) Des Moul.  
*Dianthus* L. e relativi ibridi  
*Exacum* spp.  
*Fragaria* L.  
*Gerbera* Cass.  
*Gypsophila* L.  
*Impatiens* L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea  
*Lactuca* spp.  
*Larix* Mill.  
*Leucanthemum* L.  
*Lupinus* L.  
*Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.  
*Picea* A. Dietr.  
*Pinus* L.  
*Populus* L.  
*Pseudotsuga* Carr.  
*Quercus* L.  
*Rubus* L.  
*Spinacia* L.  
*Tanacetum* L.  
*Tsuga* Carr.  
*Verbena* L.

**2.2 Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi**

*Solanaceae*, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

**2.3 Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato**

*Araceae*  
*Marantaceae*  
*Musaceae*

*Persea* Mill.  
*Strelitziaceae*

#### **2.4 Sementi e bulbi**

*Allium ascalonicum* L.  
*Allium cepa* L.  
*Allium schoenoprasum* L.

#### **2.5 Vegetali destinati all'impianto**

*Allium porrum* L.

#### **2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto**

*Camassia* Lindl.  
*Chionodoxa* Boiss.  
*Crocus flavus* Weston cv. Golden Yellow  
*Galanthus* L.  
*Galtonia candicans* (Baker) Decne  
*Gladiolus* Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: *G. callianthus* Marais, *G. colvillei* Sweet, *G. nanus* hort., *G. ramosus* hort. et *G. tubergenii* hort.  
*Hyacinthus* L.  
*Iris* L.  
*Ismene* Herbert (= *Hymenocallis* Salisb.)  
*Muscari* Mill.  
*Narcissus* L.  
*Ornithogalum* L.  
*Puschkinia* Adams  
*Scilla* L.  
*Tigridia* Juss.  
*Tulipa* L.

### **B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A**

#### **3 Tutti i vegetali destinati all'impianto, eccetto:**

- sementi diverse da quelle di cui al punto 4
- i seguenti vegetali:
  - Citrus* L.
  - Clausena* Burm. f.
  - Fortunella* Swingle
  - Murraya* Koenig ex L.
  - Palmae*
  - Poncirus* Raf.

**4 Sementi****4.1 Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay**

*Cruciferae*

*Gramineae*

*Trifolium* spp.

**4.2 Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti**

*Allium cepa* L.

*Allium porrum* L.

*Allium schoenoprasum* L.

*Capsicum* spp.

*Helianthus annuus* L.

*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karst. ex Farw.

*Medicago sativa* L.

*Phaseolus* L.

*Prunus* L.

*Rubus* L.

*Zea mays* L.

**4.3 Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi:**

*Triticum*

*Secale*

*X Triticosecale*

**5 Vegetali, esclusi frutti e sementi**

*Vitis* L.

**6 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi**

*Coniferales*

*Dendranthema* (DC) Des Moul.

*Dianthus* L.

*Pelargonium* L'Hérit. ex Ait.

*Populus* L.

*Prunus* L. (originario di paesi extraeuropei)

*Quercus* L.

**7 Frutti (originari di paesi extraeuropei)**

*Annona* L.

*Cydonia* Mill.

*Diospyros* L.

*Malus* Mill.



*Mangifera* L.  
*Passiflora* L.  
*Prunus* L.  
*Psidium* L.  
*Pyrus* L.  
*Ribes* L.  
*Syzygium* Gaertn.  
*Vaccinium* L.

## 8 Tuberi non destinati all'impianto

*Solanum tuberosum* L.

## 9 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno

- a) ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali:
- *Castanea* Mill.
  - *Castanea* Mill., *Quercus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)
  - *Coniferales* diverse da *Pinus* L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
  - *Pinus* L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale)
  - *Populus* L. (originario del continente americano)
  - *Acer saccharum* Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e

- b) corrispondente ad una delle seguenti designazioni:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	Legno in piccole placche o in particelle: – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4401 22	Legno in piccole placche o in particelle: – diverso da quello di <i>Coniferales</i>
4401 30	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili:
ex 4403 20	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Coniferales</i> originarie di paesi extraeuropei
4403 91	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – di <i>Quercus</i> L.

Codice NC	Designazione delle merci
4403 99	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione – diverso da quello di Coniferales, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4404 10	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4404 20	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – diverso da quello di Coniferales
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili – non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – di Coniferales originarie di paesi extraeuropei
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm : – di Quercus L.
ex 4407 99	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: – diverso da quello di Coniferales, di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L.
ex 4415 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4415 20	Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei
ex 4416 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette «UIC» e recano un marchio attestante detta conformità.

## 10 Terra e mezzo di coltura

- a) terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cor-tecce, diverso da quello costituito interamente di torba;
- b) terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

## Legislazioni

### *Disposizioni della Comunità europea:*

- Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata
- Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato
- Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José
- Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano
- Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998
- Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
- Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità
- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998
- Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione
- Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione
- Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di *Thuja L.* originario degli Stati Uniti d'America

- Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada
- Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico
- Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)
- Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)-
- Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale
- Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa
- Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996
- Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996
- Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata

- Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997
- Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997
- Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto
- Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal
- Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al ssp. *sepedonicus* (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
- Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina
- Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

*Appendice C***Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario***Comunità europea*

Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture  
Service de la Qualité et de la Protection des végétaux  
WTC 3–6ème étage  
Boulevard Simon Bolivar 30  
B - 1210 Bruxelles  
Tél.: +32-2-2083704  
Fax: +32-2-2083705

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskerei  
Plantedirektoratet  
Skovbrynet 20  
DK - 2800 Lyngby  
Tél.: +45-45966600  
Fax: +45-45966610

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
Rochusstrasse 1  
D - 53123 Bonn 1  
Tél.: +49-2285293590  
Fax: +49-2285294262

Ministry of Agriculture  
Directorate of Plant Produce  
Plant Protection Service  
3-5, Ippokratous Str.  
GR - 10164 Athens  
Tél.: +30-1-3605480  
Fax: +30-1-3617103

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria  
Subdirección general de Sanidad Vegetal  
M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta  
E - 28002 Madrid  
Tél.: +34-1-3478254  
Fax: +34-1-3478263

Ministry of Agriculture and Forestry  
Plant Production Inspection Centre  
Plant Protection Service  
Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42  
FIN - 00501 Helsinki  
Tél.: +358-0-134-211  
Fax: +358-0-13421499

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation  
Direction générale de l'Alimentation  
Sous-direction de la Protection des végétaux  
175 rue du Chevaleret  
F - 75013 Paris  
Tél.: +33.1-49554955  
Fax: +33.1-49555949

Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali  
D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale  
Via XX Settembre, 20  
I - 00195 Roma  
Tél.: +39-6-4884293 - 46655070  
Fax: +39-6-4814628

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  
Plantenziektenkundige Dienst (PD)  
Geertjesweg 15 - Postbus 9102  
NL - 6700 HC Wageningen  
Tél.: +31-317-496911  
Fax: +31-317-421701

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft  
Stubenring 1  
Abteilung Pflanzenschutzdienst  
A - 1012 Wien  
Tél.: +43-1-711 00/6806  
Fax.: +43-1-711 00/6507

Direcção-geral de Protecção das culturas  
Quinta do Marquês  
P - 2780 Oeiras  
Tel.: +351-1-4435058/4430772/3  
Fax: +351-1-4420616/4430527

Swedish Board of Agriculture  
Plant Protection Service  
S - 551 82 Jönköping  
Tél.: +46-36-155913  
Fax: +46-36-122522

Ministère de l'Agriculture  
A.S.T.A.  
16, route d'Esch - BP 1904  
L - 1019 Luxembourg  
Tél.: +352-457172-218  
Fax: +352-457172-340

Department of Agriculture, Food and Forestry  
Plant Protection Service  
Agriculture House (7 West), Kildare street  
IRL - Dublin 2  
Tél.: +353-1-6072003  
Fax: +353-1-6616263

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food  
Plant Health Division  
Foss House, Kings Pool  
1-2 Peasholme Green  
UK - York YO1 2PX  
Tél.: +44-1904-455161  
Fax: +44-1904-455163



## **Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari**

Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

### *Disposizioni della Comunità europea:*

- Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE
- Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

- Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità
- Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
- Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

### **Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero**

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

### **Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino**

Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue:

La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera

avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

### **Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari**

La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate «le Parti») convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

### **Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale**

La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

### **Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari**

La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la

gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

### **Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute»**

La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

### **Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa**

La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione *grappa (acquavite di vinaccia o marc)* di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

### **Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento**

La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

### **Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati**

Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti:

- Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);
- Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;
- Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;
- Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE<sup>94</sup>.

<sup>94</sup> FF 1992 IV 481

---

**Atto finale della modifica del 23 dicembre 2008<sup>95</sup>**

---

*I plenipotenziari  
della Comunità europea*  
da un lato

*e  
della Confederazione Svizzera*  
dall'altro,

riuniti a Parigi il 23 di dicembre duemilaotto per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera recante modifica dell'Allegato 11 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli hanno adottato la seguente dichiarazione della Svizzera che è acclusa al presente Atto finale:

- Dichiarazione della Svizzera relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali.

Fatto a Parigi, addì 23 di dicembre duemilaotto

Per la  
Confederazione Svizzera:

Hans Wyss

Per la  
Comunità europea:

Paul Van Geldorp

<sup>95</sup> Introdotta dall'Acc. del 23 dic. 2008 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica dell'all. 11 dell'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, applicato provvisoriamente dal 1° gen. 2009 e in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 4919, **2010** 65).

**Dichiarazione della Svizzera  
relativa all'importazione di carni che sono state oggetto dell'utilizzo  
di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali**

La Svizzera dichiara che terrà in debito conto la decisione definitiva che sarà resa dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) circa la possibilità di vietare l'importazione di carni prodotte utilizzando gli ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali e che riesaminerà di conseguenza le proprie norme relative all'importazione di carni provenienti da paesi che non vietano l'utilizzo di ormoni quali stimolatori delle prestazioni degli animali, allineandosi se del caso alle norme comunitarie in materia.

---

**Atto finale della modifica del 14 maggio 2009<sup>96</sup>**

---

*I rappresentanti  
della Confederazione Svizzera*  
da una parte,

*e  
della Comunità europea*  
dall'altra

riuniti a Bruxelles il quattordicesimo giorno di maggio dell'anno duemilanove per la firma dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale:

1. Dichiarazione comune sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli;
2. Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari

Per la  
Confederazione Svizzera:

Jacques de Watteville

Per la  
Comunità europea:

Milena Vicenová

<sup>96</sup> Introdotta dall'Acc. del 14 mag. 2009 tra la Confederazione Svizzera e la CE recante modifica all'Acc. sul commercio di prodotti agricoli, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 4925).



**Dichiarazione comune  
sull'aggiornamento degli allegati 7 e 8 dell'Accordo tra la  
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio  
di prodotti agricoli**

Tenuto conto dell'evoluzione della legislazione delle Parti dalla preparazione e dall'adozione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea recante modifica dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, le Parti si impegnano, secondo le procedure previste dall'Accordo, a proseguire rapidamente con l'aggiornamento dell'allegato 7, relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, e dell'allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino; ciò per tener conto dell'evoluzione dell'acquis comunitario a seguito dell'adozione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 148, del 6.6.2008, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 110/2008 del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16)

## **Dichiarazione della Comunità sui metodi di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari**

L'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (in appresso denominato «l'Accordo»), entrato in vigore il 1° giugno 2002, apre, tra l'altro, contingenti tariffari per facilitare gli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le Parti. Nella «dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni», allegata all'Accordo, le Parti dichiaravano che intendevano riesaminare congiuntamente il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponesse minori ostacoli al commercio. Dal 2002 tale riesame non ha tuttavia avuto luogo.

La questione del metodo di gestione tramite gara d'appalto utilizzato dalla Svizzera è stata regolarmente sollevata nei comitati misti sull'agricoltura previsti dall'Accordo. In tale contesto la Comunità si è lamentata a più riprese del fatto che il ricorso a gare d'appalto comporta una riduzione della preferenza tariffaria bilaterale accordata, traducendosi in un ostacolo agli scambi.

La Comunità si compiace dell'apertura di negoziati bilaterali in vista della totale liberalizzazione degli scambi bilaterali nel settore agroalimentare che, a termine, risolverà la questione. Tuttavia, tenuto conto della prevedibile durata di tali negoziati e della relativa attuazione, la Comunità chiede che nel frattempo i metodi di gestione dei contingenti tariffari della Svizzera possano essere adattati in modo da limitare gli ostacoli agli scambi.